



CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA

Codice Ente 10046

Reg. Gen. Numero **454**

Numero Settoriale **101**

del **09-09-2022**

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZE
DEL COMUNE DI CALOLZIOCORTE. PERIODO 01.01.2023 – 31.12.2025 CON
POSSIBILITA' DI RIPETIZIONE CONTRATTUALE. DETERMINA A CONTRATTARE.**

Vista la proposta di determinazione num. 73/2022 del 07-09-2022, istruita da CRISTINA VALSECCHI, relativa all'oggetto

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi

DETERMINA

DI ADOTTARE la proposta di determinazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
DOTT. GIUSEPPE PARENTE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Proposta di determinazione num. 73 / 2022 del 07-09-2022 avente ad Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZE DEL COMUNE DI CALOLZIOCORTE. PERIODO 01.01.2023 – 31.12.2025 CON POSSIBILITA' DI RIPETIZIONE CONTRATTUALE. DETERMINA A CONTRATTARE.

Premesso che:

il Comune di Calolzicorte ha in corso le seguenti polizze assicurative in scadenza nell'anno 2022:

POLIZZA	COMPAGNIA	DATA SCADENZA	PREMIO ANNUO
RCA Libro matricola	UnipolSai	31/12/22	€ 5.489,32
Infortuni volontari protezione civile	UnipolSai	31/12/22	€ 1.173,75
R.C. Patrimoniale	AIG Europe Limited	31/12/22	€ 5.649,70
Kasko	UnipolSai	31/12/22	€ 800,00
Infortuni volontari attraversamento	UnipolSai	31/12/22	€ 460,00
Furto ed eventi complementari	Reale Mutua Assicurazione	31/12/22	€ 650,00
Tutela legale	AIG Europe Limited	31/12/22	€ 5.400,00
Incendio ed eventi complementari	UnipolSai	31/12/22	€ 6.008,93
All Risks apparecchiature elettroniche	Generali Assicurazioni	31/12/22	€ 1.148,50
R.C.T./R.C.O (salvo conguaglio premio)	Reale Mutua Assicurazione	31/12/22	€ 21.832,00
TOTALE PREMI ANNUI			€ 48.612,20

- con propria determinazione n. 55 del 12.05.2022 è stato affidato il servizio di brokeraggio assicurativo alla Ditta Morganti Insurance Brokers con sede in Viale Dante Alighieri in Lecco C.F./P.I.: 02548480132 alle condizioni di cui al capitolato sottoscritto che prevede tra gli obblighi:

a) la revisione dei capitolati di polizza in essere al fine di migliorare e salvaguardare la copertura, assicurativa dell'Ente da utilizzare per l'individuazione, mediante procedura aperta, della Compagnia Assicurativa a cui affidare i servizi assicurativi del Comune di CalolzioCorte entro la scadenza;

Visto che in data 06.09.2022 la Morganti Insurance Brokers di Lecco ha trasmesso la seguente documentazione:

- Capitolato all risks patrimonio immobiliare e mobiliare
- Capitolato infortuni volontari e amministratori
- Capitolato R.C. patrimoniale
- Capitolato RCT/RCO
- Capitolato R.C.A ed elenco mezzi da assicurare

Vista la stima, ai fini assicurativi, valore di ricostruzione immobili comunali e valore dei beni mobili inseriti di tutti i beni immobili e mobili di uso pubblico predisposta dall'arch. Ottavio Federici Responsabile del Settore Servizi del Territorio;

Ritenuta la predetta documentazione meritevole di approvazione;

Rilevato:

- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI ;
- non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza che risultano essere pari a zero (0);

Richiamata la deliberazione consiliare n. 56 del 21.12.2021, con la quale è stato approvato il piano biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2022/2023, successivamente modificata con deliberazione n. 85 del 02.09.2022, in conformità a quanto previsto dal decreto n. 14 del 16.01.2018 del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze al fine di adeguare l'importo contrattuale e la relativa durata ai capitolati predisposti dal broker del servizio di copertura assicurativa del Comune di CalolzioCorte in scadenza al 31.12.2022;

Richiamata la convenzione con la Provincia di Lecco approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31.03.2022 mediante la quale l'Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di avvalersi delle prestazioni della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lecco "SUA Lecco";

Ritenuto di provvedere in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, all'adozione dei conseguenti adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara, ai sensi dell'art. 60 del Codice degli Appalti;

Dato atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) sarà acquisito a seguito di comunicazione da parte della SUA di Lecco in ordine alla procedura di gara per la scelta del contraente e che, nel caso specifico è prevista la contribuzione di € 225,00 (come da delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021) da impegnare a favore della SUA della Provincia di Lecco;

Dato atto che in base a quanto previsto dall'art. 10 della Convenzione con la SUA di Lecco si deve

procedere alla liquidazione della quota variabile da corrispondere alla Provincia di Lecco;;

Visto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 lett. c) della convenzione in essere si provvederà inoltre ad assumere l'impegno di spesa per la pubblicazione del bando di gara, a seguito di preventivo di spesa trasmesso da quest'ultima, per una spesa presunta di euro 1.000,00;

Considerato pertanto che la gara in oggetto comporta una spesa di € 274.779,40 così determinata:

a)	PREMIO A BASE D'ASTA COMPLESSIVO per i 5 lotti (tre anni)	€ 126.000,00
a1)	Assicurazione RCT/RCO	€ 22.500,00
a2)	Assicurazione all risks Patrimonio immobiliare e mobiliare	€ 5.000,00
a3)	Assicurazione R.C. Patrimoniale	€ 6.000,00
a4)	Assicurazione infortuni	€ 3.000,00
a5)	R.C.A. Auto	€ 5.500,00
b)	Ripetizione contrattuale	€ 126.000,00
c)	Eventuale proroga tecnica sei mesi	€ 21.000,00
d)	Quota di spettanza SUA 0,44% di a)	€ 554,40
e)	ANAC	€ 225,00
f)	Spese di pubblicazione	€ 1.000,00
	TOTALE	€ 274.779,40
	Importo contrattuale	€ 273.000,000

Ritenuto quindi di richiedere formalmente alla SUA di Lecco di procedere agli adempimenti di sua competenza, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa multilotto per i rischi sopra dettagliati del Comune di Calolziocorte per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2025 con possibilità di ripetizione contrattuale;

Atteso che alcune Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono giunte recentemente ad affermare che l'applicabilità degli incentivi per funzioni tecniche nell'ambito dei contratti di affidamento di servizi e forniture è contemplata soltanto "nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione", inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP, e tale distinta nomina è richiesta soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore a € 500.000,00 ovvero di particolare

complessità con valutazione spettante ai dirigenti;

Preso atto che, in virtù della convenzione, le attività della SUA di Lecco sono svolte nel rispetto della Legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di prevenzione della corruzione, adottato dalla Provincia di Lecco nonché dal Patto di Integrità;

Dato atto che il sottoscritto ha accertato che non sussiste obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del codice di comportamento;

Visto il Decreto sindacale n. 26 del 30.08.2022 con il quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa ad interim del Settore Servizi Economico-Finanziari al dott. Giuseppe Parente e le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche"

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2022, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 14 del 07.03.2022, ai sensi dell'art.169 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 21 del vigente regolamento di contabilità;;

P R O P O N E

1. le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e vengono integralmente richiamate;
2. di procedere all'affidamento del servizio di copertura assicurativa per i rischi elencati in premessa per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2025 con possibilità di ripetizione contrattuale mediante procedura aperta a mezzo di offerte segrete, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
3. di approvare gli allegati capitolati speciali d'appalto predisposti dalla società di brokeraggio Morganti Insurance Brokers con sede in Viale Dante Alighieri in Lecco C.F./P.I.: 02548480132 necessari per l'espletamento della procedura di gara multilotto:
 - Capitolato all risks patrimonio immobiliare e mobiliare
 - Capitolato infortuni volontari e amministratori
 - Capitolato R.C. patrimoniale
 - Capitolato RCT/RCO
 - Capitolato R.C.A ed elenco mezzi da assicurare
4. di quantificare il valore complessivo contrattuale in € 273.000,00 da porre a base d'asta della gara, su cui verrà formulata l'offerta economica, pari all'importo corrispondente al valore del premio stimato per il triennio 2023-2025 con possibilità di ripetizione contrattuale ed eventuale proroga tecnica di sei mesi, che troverà imputazione sui seguenti capitoli del bilancio 2022/2024 esercizi 2023 – 2024 come segue:
 - cap. 659 € 5.000,00 All Risk patrimonio mobiliare e immobiliare
 - cap. 659 € 6.000,00 R.C. Patrimoniale
 - cap. 659 € 22.500,00 RCT/RCO
 - cap. 659 € 3.000,00 infortuni volontari
 - cap.474 € 250,00 R.C.A.
 - cap. 941 € 1.600,00 R.C.A.
 - cap. 2291 € 1.400,00 R.C.A.
 - cap. 2292 € 450,00 R.C.A.
 - cap. 2701 € 1.550,00 R.C.A
 - cap. 3373 € 250,00 R.C.A

5. di dare atto che per la spesa prevista per gli esercizi 2025 e seguenti si terrà conto nella formazione dei bilanci degli esercizi successivi;
6. di dare atto che trattasi di contratto necessario per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell'Ente, ai sensi dell'art. 183 co. 6 lett. a) del TUEL;
7. di impegnare le seguenti ulteriori spese sul capitolo 659 della competenza del bilancio 2022:
 - oneri connessi all'espletamento della gara d'appalto - Contributo ANAC - € 225,00;
 - spese preventivabili per la pubblicità legale (soggette a rimborso da parte dell'aggiudicatario art. 216, co. 11, D. Lgs n.50/2016 s.m.i.) € 1.000,00, da rimborsarsi a cura dell'aggiudicatario;
 - quota variabile SUA prevista dall'art. 10, c. 6 della Convenzione con la S.U.A € 554,40 riducendo contestualmente l'impegno n. 381/2022 di € 1.779,40;
8. di richiedere, per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione con la Provincia di Lecco, approvata con atto del Consiglio Comunale n. 8 in data 31.03.2022, alla "S.U.A. di Lecco" di procedere agli adempimenti di sua competenza necessari per l'affidamento della gara multilotto per i seguenti servizi di copertura assicurativa:
 - RCT/RCO per il Comune di CalolzioCorte per il periodo 01.01.2023-31.12.2025;
 - All Risks – Patrimonio mobiliare ed immobiliare per il periodo 01.01.2023-31.12.2025
 - Infortuni volontari e amministratori per il periodo 01.01.2023-31.12.2025
 - R.C. Patrimoniale per il periodo 01.01.2023-31.12.2025
 - R.C.A. per il periodo 01.01.2023-31.12.2025

con possibilità di ripetizione contrattuale e proroga tecnica di 6 mesi;

9. di liquidare a favore della SUA della Provincia di Lecco con sede in Lecco in P.zza Lega Lombarda (C.F. 92013170136), il contributo ANAC di € 225,00 e la quota variabile SUA prevista dall'art. 10, c. 6 della Convenzione;
10. di dare atto che la spesa di cui sopra, ai fini del rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. 118/2011 è esigibile entro il 31.12 di ogni anno di impegno;

07 settembre 2022

Il Responsabile del Servizio: Cristina Valsecchi



COMUNE DI CALOLZIOCORTE

Provincia di Lecco

Det. reg. gen. n. 454/2022 n. set. 101 del 09-09-2022 proveniente da SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA avente ad oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZE DEL COMUNE DI CALOLZIOCORTE. PERIODO 01.01.2023 – 31.12.2025 CON POSSIBILITA' DI RIPETIZIONE CONTRATTUALE. DETERMINA A CONTRATTARE.

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 153, comma 5 e 183 del D.Lgs 267/2000, si riconosce la regolarità contabile della sopraestesa determinazione e si attesta che la spesa derivante trova copertura nei fondi del seguente capitolo di spesa del bilancio corrente

Anno	Capitolo	Impegno	Importo
2022	659	2022/1334	225
2022	659	2022/1335	1000
2022	659	2022/1336	554,4
2023	659	2023/194	5000
2023	659	2023/195	6000
2023	659	2023/196	22500
2023	659	2023/197	3000
2023	474	2023/198	250

2023	941	2023/199	1600
2023	2291	2023/200	1400
2023	2292	2023/201	450
2023	2701	2023/202	1550
2023	3373	2023/203	250
2024	659	2024/81	5000
2024	659	2024/82	6000
2024	659	2024/83	22500
2024	659	2024/84	3000
2024	474	2024/85	250
2024	941	2024/86	1600
2024	2291	2024/87	1400
2024	2292	2024/88	450
2024	2701	2024/89	1550
2024	3373	2024/90	250

Si dà altresì atto che, della parte di spesa relativa agli esercizi 2025 e successivi, si terrà conto nella formazione dei bilanci degli esercizi futuri

09-09-2022

Il Responsabile ad interim

Settore Servizi Economico – Finanziari

Dott. Giuseppe Parente

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



DETERMINE n° 454/2022

SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZE DEL COMUNE DI CALOLZIOCORTE. PERIODO 01.01.2023 – 31.12.2025 CON POSSIBILITA' DI RIPETIZIONE CONTRATTUALE. DETERMINA A CONTRATTARE.

Atto pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente dal 09-09-2022 al 24-09-2022.

Calolziocorte, 09-09-2022

L'Addetto alle Pubblicazioni

ANTONIO RICCOPONO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Lotto n°
CAPITOLATO SPECIALE

**ASSICURAZIONE ALL RISKS
PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE**

Contraente	Comune di Calolzicorte P.zza Vittorio Veneto, 13 23801 Calolzicorte – LC - P.IVA 00630000164
Impresa di assicurazione/Società	

Decorrenza del contratto	dalle ore 24.00 del 31/12/2022
Scadenza del contratto	alle ore 24.00 del 31/12/2025
Scadenza anniversaria	al 31/12 di ogni anno
Premio lordo annuale	€

Sezione 1 – Definizioni

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato preciso:

Allagamento:	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di liquido, diverso da inondazioni e/o alluvioni, acqua condotta e dispersioni liquidi.
Annualità assicurativa:	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
Apparecchiature elettroniche:	<p>Qualunque dispositivo alimentato elettricamente, anche se installato su automezzi, impiegato per l'ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato o dal medesimo è soggetto a controllo quali, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, tubi e valvole. ✓ Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computer comprensivi di video e stampanti, mini elaboratori, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, telefoni anche cellulari, sistemi antifurto e di allarme in generale, conduttori esterni ed altre macchine e strumenti elettronici in uso all'assicurato, anche se di proprietà di terzi, ivi comprese le reti di telecomunicazioni interne nelle loro componenti hardware. ✓ Altre apparecchiature specifiche per l'esercizio dell'attività istituzionale, compresi gli apparecchi ad impiego mobile.
Apparecchiature ad impiego mobile:	Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del contraente.
Assicurato:	Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Autocombustione:	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma
Automezzi:	Autovetture, motocicli, autocarri e motocarri in dotazione al contraente ovunque, sottotetto o all'aperto, nelle ubicazioni e nell'ambito delle pertinenze del contraente.
Beni assicurati:	<p>La presente assicurazione ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato, comodato precario, custodia, deposito, possesso, o in uso o in detenzione, o per i quali il contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del contraente e degli assicurati, salvo solo quanto espressamente escluso. Limitatamente ai beni per i quali sono stipulati separati contratti assicurativi (leasing), l'assicurazione vale per le garanzie prestate dalla presente polizza, ma non presenti nella copertura "leasing".</p> <p>Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero se tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".</p> <p>Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle</p>

	<p>scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della contraente.</p> <p>Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (anche in misura preponderante), realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.</p> <p>I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano, attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per destinazione propria e/o per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.</p> <p>I beni mobili e immobili sono pertinenti allo svolgimento dell'attività istituzionale del contraente come previsto dai propri atti e regolamenti, dalla legge, da norme o disposizioni della Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolta, inclusi attività e servizi che in futuro potranno essere espletati.</p> <p>I beni mobili ed immobili, in uso a terzi, possono essere adibiti a qualsiasi attività.</p>
Broker:	Morganti Insurance Brokers srl
Comunicazioni:	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione
Connessioni ed infrastrutture	Recinzioni, piazzali e strade, fognature e cunicoli esterni ai fabbricati, raccordi ferroviari e stradali, insegne, cancelli, comprese relative fondazioni e basamenti.
Contenuto e beni differenti dai fabbricati:	<p>A titolo esemplificativo e non limitativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Beni mobili in genere. ✓ Apparecchiature, attrezzature e macchinari come definite alla voce "Macchine" del presente articolo. ✓ Apparecchiature e sistemi elettronici come definiti alla voce "Apparecchiature elettroniche" del presente articolo ed attrezzature in genere non al servizio dei fabbricati come definite nelle corrispondenti voci del presente articolo. ✓ Mobilio, arredi, arredi sacri, oggetti di ornamento, tappeti, il tutto anche d'antiquariato, volumi della biblioteca, materiali multimediali e registrazioni musicali, strumenti musicali, attrezzatura varia utilizzata per la pista di pattinaggio su ghiaccio. ✓ Distributori automatici di cibi e bevande, materiale di consumo e merci. ✓ Macchine d'ufficio, attrezzature antinfortunistiche, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione ventilatori, umidificatori, registri, stampati, cancelleria, campionari, materiale didattico, armadi di sicurezza, casseforti. ✓ Indumenti ed altri oggetti personali (con esclusione dei veicoli immatricolati al P.R.A.), di normale uso, di proprietà dei dipendenti e/o collaboratori e/o visitatori. ✓ Merci e materie prime in genere, materiale occorrente per l'attività dell'assicurato, presidi e dispositivi sanitari di sicurezza, ingredienti di lavorazione, semilavorati, imballaggi, recipienti, derrate alimentari.

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Archivi cartacei e informatici, documenti, disegni, registri, referti, immagini, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, software e programmi informatici; cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. ✓ Mezzi di traino e trasporto. Sono pure compresi locomotori ed altri mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'assicurato. ✓ Apparecchiature tecniche ad impiego mobile. ✓ Combustibili, lubrificanti, infiammabili, merci speciali, gas tecnici, materiali tossici nocivi inquinanti, residui di lavorazione, rifiuti urbani e speciali. <p>Quant'altro, anche se non specificatamente elencato, normalmente pertinente e necessario all'esercizio di tutte le attività gestite e i servizi forniti dal contraente, che non rientri nella definizione di "Fabbricati". Il tutto anche se all'aperto se per sua naturale destinazione e comunque durante le operazioni di carico e scarico.</p>
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Contratto di manutenzione:	Il Contratto di Assistenza Tecnica le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico, parti di ricambio e manodopera.
Cose assicurate:	Beni oggetto di copertura assicurativa; sono detti anche beni e enti assicurati.
Danno	Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
Danni indiretti:	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Danni materiali diretti e consequenziali:	I danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto diretto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione ed, in tale ipotesi, anche i danni materiali che subiscono altre cose assicurate, non direttamente colpite dall'evento, purchè in conseguenza dell'evento stesso.
Dati	Insieme d'informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.
Dipendenti	<p>Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l'assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza, inclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza; ✓ quelli per i quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'assicurato; ✓ quelli per i quali l'assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'assicurato; <p>sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'assicurato con specifico mandato o mediante convenzione.</p>
Eventi sociopolitici	I danni verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa o sabotaggio organizzato.
Esplodenti	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o

	termica esplodono; c) e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Fabbricato:	<p>A titolo esemplificativo e non limitativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ L'intera costruzione edile nonché le sue pertinenze (centrale termica, box, recinzioni, tettoie, passaggi coperti, minori dipendenze e simili, strade e piazzali) compresi, fissi, infissi, lastre, vetrate ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione come tensostrutture, serre, parchi e giardini in genere, palloni geodetici, pressostatici, tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi, mosaici, decorazioni, dipinti murali, armadi a muro e boiserie omenoni e simili, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e statue e ciò che rappresenta valore artistico. ✓ Opere murarie e di finitura in generale, salvo che non siano naturale completamento di singoli macchine od apparecchi. ✓ Fabbricati in corso di costruzione, ristrutturazione o riparazione. ✓ Le addizioni e le migliorie apportate ai locali anche se il contraente non ne è il proprietario. ✓ Nella valorizzazione sono compresi i costi per connessioni, infrastrutture, spese progettazione, direzione lavori, calcolo e collaudo, scavi, contributi per il rilascio della concessione edilizia, opere di urbanizzazione ed ogni altra imposta o tassa stabilita da leggi e/o disposizioni. Rientrano nella voce fabbricati anche giardini e parchi e quanto possa trovarsi in tali aree e rientri nell'ambito dell'arredo di pertinenza pubblica. ✓ Fabbricati di interesse storico od artistico esenti da imposte sulle assicurazioni. <p>In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.</p>
Fenomeno elettrico:	Danni causati alle macchine, impianti, apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione (compreso black-out ed eventi simili) od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati.
Fermentazione:	Trasformazione chimica della materia organica.
Franamento:	Il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto ad infiltrazioni.
Franchigia:	La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che per ciascun sinistro resta a carico dell'assicurato.
Furto:	Impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene.
Guasti alle apparecchiature elettroniche:	<p>Il danno oppure la rottura che compromette il regolare funzionamento di un sistema o di una apparecchiatura elettronica, conseguente ad un fenomeno interno che rende visibile o rilevabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una avaria o "failure", corrispondente ad un cambiamento fisico nell'hardware; • un guasto o "fault", corrispondente ad una situazione anomala dell'hardware o del software, che può essere causata da avaria, errori progettuali, interferenze ambientali o errori di tipo umano;

	<ul style="list-style-type: none"> • un errore, corrispondente alla manifestazione di un guasto durante l'esecuzione di un programma.
Implosione	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Infiammabili	Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla società in caso di sinistro.
Inondazioni e/o alluvioni:	Fuoriuscita, sotto l'azione di qualunque causa, di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Macchine:	Macchine, macchinari, meccanismi, apparecchi, apparecchiature (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale completamento), impianti, strumentazione in genere, attrezzi ed apparecchiature tecniche in genere.
Mancato freddo:	Danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquidi, in conseguenza di un evento indenizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o rottura accidentale di un impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, o per mancanza di energia elettrica.
Massimale per sinistro o limite di indennizzo:	La massima esposizione della società per ogni sinistro.
Opere d'arte:	Quadri, dipinti, mosaici, arazzi, statue, mobili e arredi, archivi, documenti e reperti storici, raccolte scientifiche, libri, antichità o numismatiche, collezioni in genere, anche fragili, metalli preziosi e cose aventi valore artistico, storico od affettivo.
polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	La somma dovuta dal contraente alla società.
Primo rischio assoluto:	La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 c.c.
Rapina:	La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Rischio locativo:	La responsabilità dell'assicurato ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 c.c. per danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione dell'assicurato in conseguenza di evento garantito dalla presente polizza.
Sabotaggio:	Si intende un atto di chi distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.
Scoperto:	La parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro resta a carico dell'assicurato.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Smottamento:	Lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto ad infiltrazioni di acqua o altri fluidi.
Società:	L'Impresa di assicurazione nonché le imprese di assicurazione coassicuratrici.
Sovraccarico neve:	Il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o strutture tale da provocare danni ai beni. Sono compresi i danni ai fabbricati e al loro contenuto
Terremoto:	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".
Terrorismo:	Per terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Terzi interessati:	Le altre persone fisiche o giuridiche titolari di un interesse giuridicamente rilevante sui beni oggetto dell'assicurazione.
Ubicazione:	Luoghi ove, in una stessa area non discontinua anche se suddivisa, si svolge l'attività dell'assicurato, anche all'aperto, inclusi i cantieri (anche mobili e/o temporanei) o dove insistono permanentemente o temporaneamente i beni dell'assicurato, anche presso terzi. Luoghi tra di loro confinanti ed accessibili da una o più ubicazioni fra di loro collegate, si considerano come un'unica ubicazione.
Valore intero:	La forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale ex art. 1907 c.c.
Valori:	Denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili per omaggi e premi, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore.

Sezione 2 – Condizioni generali di assicurazione

1. Variazioni del rischio – Buona Fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e/o dell'assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successivi aggravamenti di rischio, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c.

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal contraente alla società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del contraente ai sensi dell'art. 1897 c.c. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

2. Assicurazione presso diversi assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il contraente e gli assicurati dal dare preventiva comunicazione alla società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla società.

3. Durata del contratto

Il contratto ha la durata di anni TRE con effetto alle ore 24.00 del 31/12/2022 e scadenza alla ore 24.00 del 31/12/2025 Non è previsto il tacito rinnovo del contratto, pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza del 31/12/2025.

La stazione appaltante si riserva la facoltà prevista dall'art.63 comma 5 del D.lgs 50/2016, ossia di richiedere alla Compagnia la ripetizione del servizio per un massimo di TRE anni.

E' facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle

medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione.

Si conviene che le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale, con lettera raccomandata o pec da inviare con almeno 120 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

4. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

La società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la società da atto che:

- l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 60 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
- Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della società stessa."

La società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transation Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

5. Regolazione del premio

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) Per gli enti di nuova acquisizione o alienati, nonché in caso di variazione delle valorizzazioni degli enti già assicurati, il contraente comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - Sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il contraente è tenuto a corrispondere.

- Sui saldi in riduzione la società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
- b) Per gli enti acquisiti temporaneamente dall'assicurato durante il periodo assicurativo, il contraente comunicherà entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la società provvederà a computare il premio dovuto dal contraente che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del contraente dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla società e sottoscritta dal contraente.

Se il contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Nel caso che entro il termine sopra indicato il contraente non abbia inoltrato alcuna comunicazione si intenderà che i valori delle partite assicurate non hanno subito variazioni durante l'annualità trascorsa.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

Per i contratti scaduti, se il contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

6. Recesso per sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la società ed il contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo del termine decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del contraente. In ambedue i casi di recesso, la società rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al contraente tutti i dati di cui all'art. "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

7. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

8. Forma delle comunicazioni del contraente alla società

Tutte le comunicazioni alle quali il contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax, e-mail o simili) indirizzata alla società oppure al Broker al quale il contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

9. Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del contraente.

10. Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del contraente.

11. Interpretazione del contratto

Si conviene fra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

12. Ispezione delle cose assicurate

La società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

13. Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati,

si impegna a fornire al contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico

equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

14. Coassicurazione e delega (opzionale)

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra società ai sensi dell'art. 1911 c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla polizza, fermo restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del contraente e dell'assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'assicurazione.

La società _____, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

15. Clausola Broker

Per la gestione del presente contratto, il contraente dichiara di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs 209/2005, da parte della Morganti Insurance Brokers Srl.

La società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del contraente e dell'assicurato dal broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 9,99% sul premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il contraente.

16. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

17. Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

La presente polizza è stipulata dal contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

18. Rinuncia alla surrogazione

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

19. Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Sezione 3 – Condizioni di assicurazione

20. Oggetto dell'assicurazione

La società indennizza tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che consequenziali, causati ai beni assicurati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso.

Sono parificati ai danni materiali i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'autorità allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

21. Esclusioni

La società, salvo quanto non espressamente derogato nel seguito, non è obbligata unicamente ad indennizzare i danni causati da:

- a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi Governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b) bradisismo e maremoti, collasso strutturale.
- c) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) dolo, giudizialmente accertato, del contraente e/o dell'assicurato e dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori;
- e) graduale deterioramento per effetto di: siccità, umidità atmosferica, corrosione, ruggine, termiti, insetti, vermi, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso;
- f) appropriazione indebita; smarrimento; saccheggio; ammarchi e/o sparizioni riscontrati/e nel corso di inventari;
- g) danni indiretti ad eccezione di quanto previsto dalle condizioni "Maggiori costi – Spese extra" e "Perdita Pigioni";
- h) durante il trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private;
- i) inquinamento di aria, acqua, suolo;
- j) deperimento, usura, logorio causati da naturale uso o funzionamento;
- k) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione.
- l) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti;
- m) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o

demolizione dei fabbricati e/o macchinari assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle condizioni "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro", "Oneri di urbanizzazione – ordinanze di Autorità";

- n) limitatamente ai beni assicurati ricompresi nella definizione di "apparecchiature elettroniche", i danni derivanti da volontaria inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio delle cose assicurate; i danni cagionati a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate; i danni oggetto delle prestazioni dei contratti di manutenzione stipulati dall'assicurato o di cui deve rispondere il produttore o il venditore; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete, salvo che le stesse siano alimentate con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature;
- o) errori di progettazione, uso di merci o macchinari difettosi, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori;
- p) tutti i danni, anche indiretti, - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:
 - virus informatici di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'assicurato, non autorizzati dall'assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici salvo che provocati da altro evento non rientrante fra le esclusioni di polizza;
- q) la società non indennizza i danni direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso di:
 - riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
 - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
 - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio.

Tutto quanto sopra, salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

22. Beni esclusi

1. Gioielli, pietre e metalli preziosi con valore eccedente € 10.000,00 per oggetto o qualora assicurati con specifica polizza;
2. il valore del terreno;
3. mezzi di locomozione iscritti al P.R.A. di proprietà dell'assicurato;
4. enti per i quali esista separata assicurazione stipulata dall'assicurato e/o da terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto con l'assicurato: in quest'ultimo caso la presente assicurazione opererà a secondo rischio, nonché per differenza di limiti e/o condizioni rispetto alla separata assicurazione stipulata dall'assicurato e/o da terzi;
5. boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
6. aeromobili e natanti;
7. beni posti all'aperto quando danneggiati da eventi atmosferici, salvo che gli stessi non siano all'aperto per loro naturale uso e destinazione;
8. strade, viadotti, gallerie, ponti non rientranti nelle pertinenze dei fabbricati assicurati.

23. Condizioni particolari

I. Acqua condotta

Relativamente ai danni di allagamento da acqua od altri fluidi provocato da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione indennizzabili a termini di polizza.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e in nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

II. Spese ricerca riparazione rotture

Relativamente alle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, le stesse sono risarcite dalla società, esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti impianti.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e in nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

III. Fenomeno elettrico

La società risponde dei danni causati ai beni assicurati, per effetto del fenomeno elettrico, da qualsiasi motivo occasionato, comunque si manifestasse, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.

In nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

IV. Spese demolizione e sgombero (inclusi pericolosi, tossici, nocivi)

La società, fino alla concorrenza del 20% del danno, nonché dell'ulteriore importo previsto nell'Allegato 1 oppure dell'ulteriore importo previsto nella relativa partita, indennizza le spese necessarie per demolire, smantellare, sgomberare, trattare, bonificare, smaltire, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi.

La società pagherà dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 c.c.

Si precisa che l'eventuale ulteriore importo previsto in aggiunta al suddetto 20% non potrà in ogni caso estendersi al rimborso delle spese necessariamente sostenute per lo smaltimento di qualsivoglia bene/manufatto contenente amianto.

È fatto salvo quanto previsto dell'art.1914 c.c. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

V. Spese rimozione, trasporto e ricollocamento

Relativamente alle spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio – i beni mobili assicurati non colpiti da sinistro o parzialmente danneggiati, le stesse sono risarcite dalla società nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e del macchinario danneggiato, e fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nell'Allegato 1.

La società pagherà dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 c.c.

VI. Valori

Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate si intendono assicurati e indennizzabili dalla società fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nell'Allegato 1.

Relativamente ad effetti, titoli, assegni e simili, l'assicurazione è prestata anche per le spese sostenute dall'assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento degli stessi.

La società pagherà dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 c.c.

VII. Oneri di urbanizzazione/ordinanza di autorità

In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra, fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nell'Allegato 1.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e in nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

L'esistenza della presente clausola non comporta deroga all'art. "Limite massimo di indennizzo", salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.

VIII. Danni da movimentazione interna ed urto di veicoli

Per ciascun danno, in caso di sinistro, la società corrisponderà all'assicurato la somma liquidata a termini di polizza, con applicazione della franchigia indicata nell'allegato 1, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'assicurato stesso.

In nessun caso la società è tenuta ad indennizzare per singola ubicazione e per singolo evento somma superiore a quanto indicato nell'Allegato 1.

La società pagherà dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 c.c.

IX. Spese peritali

Si conviene tra le parti che la società garantisce all'assicurato l'indennizzo per le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte, nonché la quota parte dell'assicurato relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e in nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

Qualora le spese e gli onorari complessivamente spettanti ai Periti siano ricompresi entro i limiti previsti dall'assicurazione è facoltà degli stessi di richiedere alla società il pagamento diretto di tali spese ed onorari a fronte dell'emissione di regolari fatture ed in conformità a quanto indicato nel processo verbale di perizia entro 60 giorni decorrenti dalla sottoscrizione della stessa, dandone formale comunicazione all'assicurato.

X. Onorari architetti, ingegneri e consulenti

Relativamente alle spese effettivamente sostenute dal contraente o dall'assicurato per onorario di ingegneri, architetti, progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, le stesse sono rimborsate dalla società, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria, e fino all'importo indicato nell'Allegato 1.

XI. Opere d'Arte

Quadri, dipinti, arazzi, statue, tappeti, collezioni, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate si intendono assicurati e indennizzabili dalla società fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, di un importo indicato nell'Allegato 1 e fermo il disposto di cui all'art. "Limite massimo dell'indennizzo".

La società pagherà dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 c.c.

XII. Contenuto/macchinari/impianti/merci presso terzi

Relativamente al contenuto/macchinari/impianti/merci si prende atto che possono trovarsi anche in ubicazioni diverse da quelle assicurate, come risultante da registrazione contabile del contraente o dell'assicurato ed ivi si intende assicurata alle condizioni tutte di polizza. La presente estensione è operante a tutela degli enti assicurati anche quando si trovano presso le ubicazioni ove si svolge l'attività di telelavoro o di altre eventuali forme di lavoro a distanza previste dalla normativa vigente.

XIII. Eventi atmosferici

La società risponde dei danni causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve.

Le cose assicurate poste sottotetto ai fabbricati descritti in polizza, sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

In nessun caso la società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1.

XIV. Sovraccarico neve

Relativamente ai danni di sovraccarico da neve la società indennizza tali danni solo se i fabbricati, i serbatoi od i silos sono conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi, vigenti al momento della costruzione.

In nessun caso la società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1.

XV. Eventi socio-politici

Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, sabotaggio, in nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1.

XVI. Terrorismo e/o sabotaggio

La società risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o sabotaggio.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni di contaminazione da sostanze chimiche e biologiche.

In nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, importo maggiore a quello indicato nell'Allegato 1.

XVII. Ricostruzione archivi

La società risponde del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro, per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e programmi di utente.

Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa.

Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'assicurato.

Per "Programmi di utente": si intendono sequenze di informazioni – che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore – che l'assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.

È facoltà dell'assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e in nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

XVIII. Maggiori costi - Spese extra

La società in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, le spese straordinarie documentate purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività. A titolo esemplificativo, sono comprese le spese sostenute per:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi;
- la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causata da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci, dei macchinari e delle attrezzature imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano le forniture, stati di guerra.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e in nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

XIX. Ricorso terzi e locatari

La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto alla relativa partita, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali - dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

L'assicurato deve immediatamente informare la società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato.

L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 c.c.

XX. Perdita pigioni

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito la partita fabbricati, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la società pagherà nel limite del capitale assicurato nell'Allegato 1, quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di un anno.

Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati ed in uso al contraente o l'assicurato - proprietario - che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

XXI. Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamimenti, rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali eventi siano causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili.

La società non risponde dei danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati.

In nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato all'Allegato 1.

XXII. Terremoto

La società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, la società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- c) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nell'ambito della somma assicurata a questo titolo specificata nell'Allegato 1 sotto la voce "Demolizione e sgombero".

In nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

XXIII. Dispersione liquidi

La società indennizza i danni materiali di dispersione del liquido posto in serbatoi o contenitori causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori, o delle relative valvole od organi di intercettazione.

Sono esclusi i danni:

- a) di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale;
- b) causati da gelo;
- c) verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi;
- d) sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e in nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

XXIV. Franamenti, cedimenti, smottamenti di terreni

La società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate in occasione di frane, franamento, smottamento e cedimento del terreno comunque occasionati.

In nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

XXV. Differenziale storico - artistico

Nella somma assicurata alla partita "Fabbricati", la società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste nella presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la società, nonché nella perdita economica subita dall'assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e in nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'assicurato per la distruzione totale o parziale, le parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Soprintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

XXVI. Adeguamento antismismatico

Se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati e dei beni immobili, l'assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi entro un limite massimo del 15% della somma assicurata per ciascuna ubicazione ed in aggiunta alla stessa ma con il massimo di quanto stabilito nell'Allegato 1 sotto la voce "Adeguamento antismismatico", restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e in nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

XXVII. Furto e rapina

La società indennizza i danni derivanti da Furto o Rapina dei beni assicurati.

In caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, effrazione, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
- b) uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite; in quest'ultimo caso la garanzia sarà operante a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti e la copertura sarà operante dal momento della denuncia alle Autorità competenti;
- c) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- d) in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi,

sarà liquidato dalla società un importo pari al 100% del danno indennizzabile.

Nel caso di furto delle casse automatiche in proprietà, l'effrazione dei mezzi di chiusura delle stesse sarà parificata all'effrazione di mezzi di chiusura dei locali.

Qualora il furto avvenga senza tracce evidenti di scasso dei sistemi di protezione esterna e senza il ricorso a vie di accesso che richiedano particolari doti di agilità personale o di specifiche attrezature, sarà liquidato dalla società un importo pari al 85% del danno indennizzabile.

Limitatamente ai sinistri verificatesi durante le ore di apertura al pubblico degli uffici, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli stessi vi sia la costante presenza di persone.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato tali difese mediante rottura, scasso, uso di chiavi vere o false, di grimaldelli o di arnesi e simili.

Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile

Limitatamente alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, la garanzia furto e rapina si intende operante anche nella fase di trasporto sui veicoli, a condizione che:

- in caso di furto, il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
- gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all'espletamento delle attività a cui sono destinate;
- gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.

Durante lo spostamento a mezzo aereo, con linee aeree regolari, o ferroviarie, le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile si intendono garantite purché vengano trasportate come "bagaglio a mano", qualora peso e dimensione lo consentano, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo.

In caso di trasporto al seguito o su natanti e imbarcazioni, la garanzia furto è operante a condizione che, in qualsiasi momento, gli enti assicurati siano sotto il controllo del soggetto al quale sono stati affidati, oppure siano affidati alla protezione di luoghi chiusi a chiave o sorvegliati. Restano esclusi gli smarimenti e le misteriose sparizioni.

Deve intendersi compreso il furto con destrezza avvenuto in occasione di incidente stradale nonché a seguito di malore, perdita di coscienza tali di obbligare l'intervento di unità di soccorso e/o l'ospedalizzazione dell'affidatario dell'ente assicurato.

Valori

Relativamente ai valori, il furto è coperto alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che gli stessi siano riposti chiusi a chiave in cassaforte con i limiti di indennizzo previsti nella partita "Valori in Cassaforte" dell'Allegato 1, nonché riposti in cassette, cassetti, mobili, armadi, ecc., con i limiti di indennizzo previsti nella partita "Valori ovunque riposti" dell'Allegato 1.

Si precisa che i termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.

L'assicurazione include i guasti arrecati alle cose assicurate (si precisa che si intendono assicurati anche i fissi e gli infissi), per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

L'assicurazione è estesa anche al furto con destrezza nell'interno dei locali con i limiti di indennizzo previsti nell'Allegato 1 sotto la voce "Valori ovunque riposti".

L'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente dell'assicurato a condizione che non ricorrono le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o di quelle dei particolari mezzi di difesa interni;
- b) che il furto sia commesso durante l'orario nel quale il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

La garanzia rapina è prestata anche se i valori assicurati si trovano fuori dai mezzi di custodia.

Si precisa che:

- c) ai fini della presente clausola, le garanzie resteranno comunque operative anche se i beni assicurati si trovassero al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previsti in polizza;
- d) agli effetti della presente polizza, con il termine rapina si comprende anche l'estorsione, cioè il caso in cui l'assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'assicurato stesso e/o suoi dipendenti, sia verso altre persone.

Si precisa che l'assicurazione comprende la rapina quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

In nessun caso la società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1.

Portavalori

Si intendono coperti i danni derivanti da sottrazione di denaro e/o valori a seguito di:

- a) furto avvenuto in occasione di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- b) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- c) rapina

commessi ai danni di un incaricato del contraente mentre detiene i valori stessi durante il loro trasporto ad altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa.

Il portavalori può essere un dipendente o altra persona incaricata dall'assicurato per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70). I trasporti di valore eccedente Euro 50.000,00, se non affidati ad istituti specializzati, devono essere effettuati dal portavalori incaricato accompagnato almeno da un dipendente e con qualsiasi mezzo di locomozione e/o a piedi. La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite della somma assicurata) che eventualmente eccede l'importo recuperato o ricevuto dal contraente in conseguenza del contratto con l'istituto di trasporti e/o l'assicurazione stipulata dall'istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti.

La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del contraente.

La garanzia è prestata nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano.

Beni all'aperto

Per i beni posti all'aperto per natura e/o per destinazione d'uso, la garanzia è operante a condizione che al momento del sinistro tali beni fossero saldamente fissati al suolo o al Fabbricato o a supporti fissi in genere. La presente garanzia opera con l'applicazione dello scoperto e fino all'importo indicato nell'Allegato 1.

Guasti ladri

La società risponde dei guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza, e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

Determinazione dell'ammontare del danno

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e in nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1; la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.

Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro:

- su richiesta del contraente, la somma assicurata per ciascuna partita sarà reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno del contraente di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro entro 30 giorni dal ricevimento del relativo documento contrattuale emesso dalla società, salvo il caso di limiti di indennizzo per i quali fosse espressamente previsto un massimo indennizzo "annuo";
- in caso di ritrovamento della refurtiva, la società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge.

XXVIII. Guasti alle apparecchiature elettroniche

Limitatamente alle apparecchiature elettroniche, la società risponde anche dei danni causati da guasti, come da definizione di polizza, nonché da rotture originate da cause interne.

In caso di danno indennizzabile a termini della presente garanzia si intendono assicurati anche:

- i maggiori costi sostenuti dall'assicurato rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dagli enti danneggiati;
- i costi necessari per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili e per la ricostruzione dei dati ivi contenuti i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso in caso di danno ai supporti dati su cui sono memorizzati i programmi in licenza.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e in nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) per i quali deve rispondere per legge, per contratto nonché per contratto di assistenza tecnica, il costruttore, venditore, locatore, manutentore delle cose assicurate;
- b) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- d) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- e) attribuibili a difetti noti al contraente o all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la società ne fosse a conoscenza;

- f) i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
- controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

XXIX. *Strade, viadotti, gallerie, ponti non rientranti nelle pertinenze dei fabbricati assicurati*

A parziale deroga dell'art 21 sez. 3 Beni esclusi, la società indennizza i danni materiali e diretti subiti da strade, viadotti, gallerie, ponti non rientranti nelle pertinenze dei fabbricati assicurati nei limiti d'indennizzo delle garanzie scoperti e/o franchigie previsti alla sezione 5 art. 36.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto; in nessun caso la società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno.

Sezione 4 - Clausole che regolano la gestione dei sinistri

24. Limite massimo di indennizzo.

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 c.c., per nessun titolo la società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

25. Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della società ai termini dell'art. 1914 c.c.;
- b) darne avviso scritto alla società e/o al broker entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l'ufficio addetto all'amministrazione dei contratti assicurativi.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c. se ha costituito effettivo pregiudizio per la società

L'assicurato deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- e) predisporre, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l'assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali. L'assicurato è esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori, quando tale adempimento risulti difficoltoso o complesso.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della società non è intervenuto, l'assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

La contraente è altresì esonerata dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o avviso qualora non abbia avuto conoscenza nei casi verificatisi per fatto altrui al di fuori delle proprie ubicazioni contenenti le cose assicurate.

26. Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla società, o da un perito da questa incaricato, con il contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta da una delle parti:

- b) fra due periti nominati uno dalla società ed uno dal contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito, fermo quanto previsto nell'articolo definito "precisazioni, estensioni e delimitazioni della copertura" alla voce "spese peritali".

27. Mandato per periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'assicurato o il contraente ha adempiuto agli obblighi previsti all'articolo definito "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, rimozione e ricollocamento.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) dell' articolo definito "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

28. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

a) In caso di distruzione:

- I) per i fabbricati e per i beni immobili: il costo nonché ogni spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
- II) per il contenuto: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- III) per le opere d'arte: l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro.

b) In caso di danno parziale:

- I) Il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro dei beni danneggiati.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:

- a) L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, reti ed impianti, contenuto in stato di attività, escluso quanto non più in esercizio alla data del sinistro.
- b) In nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun fabbricato, macchinario o impianto un importo superiore a 3 volte il relativo valore determinato in base allo stato d'uso.
- c) Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
- d) La società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di beni assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- e) Qualora l'assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 c.c..
- f) Per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.
- g) Per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.
- h) Per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni.

- i) Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.
- j) Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:
 - I) l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
 - II) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
 - III) la società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
 - IV) l'assicurato deve restituire alla società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
- k) Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora i beni distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
- l) Per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino e restauro anche l'eventuale deprezzamento.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, è consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

29. Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo definito "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", risulta che i valori di una o più partite con esclusione di quelle assicurate con forma "a primo rischio assoluto", prese ciascuna separatamente, eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per danni di importo non superiore a € 15.000 (al lordo di scoperti/franchigie).

30. Acquisizione e cessione di beni – Leeway clause

Si conviene tra le parti che:

- a) Agli effetti della determinazione dei beni assicurati, rientrano immediatamente ed automaticamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del contraente dopo l'emissione della polizza, inclusi modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte, nuove costruzioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, nel limite del 30% della somma assicurata alla partita corrispondente come risultante dall'ultimo atto di aggiornamento o regolazione. La garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- b) Si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- c) Verrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
- d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'assicurato.
- e) Agli effetti della determinazione del valore dei beni assicurati, rientrano inoltre immediatamente ed automaticamente nella garanzia gli incrementi di valore dovuti a variazione nei costi di costruzione dei fabbricati o nel valore commerciale o di rimpiazzo degli altri beni, incluse le opere d'arte, nel limite del 30% della somma assicurata alla partita corrispondente come risultante al momento del sinistro e dopo l'applicazione delle inclusioni di cui alla lettera a): Tale importo costituirà il riferimento per la determinazione della somma assicurata ai fini dell'applicazione della deroga proporzionale.

31. Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla società, l'assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

32. Anticipo indennizzi

L'assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, col massimo di € 1.000.000,00 a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della società dovrà essere soddisfatta non oltre 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

33. Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'articolo "Pagamento dell'indennizzo" a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla società a titolo di indennità per il sinistro.

34. Recuperi NON OPERANTE

Limitatamente ai casi furto, rapina e portavalori, in caso di recupero totale o parziale, l'assicurato deve darne avviso alla società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'assicurato rimborsi alla società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la società ha risarcito il danno solo in parte, l'assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

35. Coppie o serie

In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerando l'importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.

Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un ente assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro ente o con altra parte, la società risarcirà il costo di riacquisto dell'intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione "assicurazione del costo di rimpiazzo".

36. Pannello pubblicitario

A maggior precisazione della definizione beni assicurati si precisa che si ritene assicurato, come da condizioni tutte operanti, cartellone pubblicitario a led full color.

La presente condizione è da ritenersi operativa a deroga delle esclusioni previste nel presente fascicolo.

Sezione 5 - partite e somme assicurate, limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie e calcolo del premio

37. Calcolo del premio – Somme assicurate

Per il calcolo del premio si rinvia alla sottostante tabella contenente le partite e le somme assicurate unitamente ai tassi annui le cui applicazioni alle somme assicurate determinano l'ammontare del premio complessivo annuo.

Descrizione	Valore €	Tass o imp onib ile %	Premio annuo imponibile €	Premio annuo lordo €
Fabbricati	€ 40.775.000,00			
Fabbricati storico-artistici*				
Contenuto	€ 941.000,00			
Ricorso terzi	€ 258.230,00			
Premio annuo				

* Per i fabbricati di particolare interesse storico-artistico, soggetti alla disciplina del D.Lgs 42/2004 "Codice dei Beni Culturali" il premio ad essi assegnato è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi della Legge 53/1983 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 953/1982, recante misure in materia tributaria.

38. Limiti di risarcimento – Scoperti/franchigie

Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più scoperti/franchigie tra quelli previsti dalla polizza, dall'importo indennizzabile verrà dedotta unicamente lo scoperto/franchigia più elevato tra quelle applicabili.

Allegato 1

I valori sono espressi in Euro.

Limite massimo di indennizzo	Importo
Limite per sinistro e per periodo assicurativo	NON PREVISTO
Franchigia	Importo
Franchiglia fissa frontale per ogni sinistro, salvo quanto disposto diversamente	€ 750,00

Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi sotto limiti e l'applicazione dei relativi scoperti e/o franchigie.

Garanzia	Limiti di indennizzo (€)	Scoperto e/o franchigia per sinistro (€)
Spese demolizione e sgombero	500.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa, in aggiunta a quanto previsto all'Art. 22 comma IV	Nessuno
Spese rimozione, trasporto e ricollocamento	10% del danno liquidabile per sinistro	Nessuno
Valori (escluso furto/rapina)	25.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	Nessuno
Oneri di urbanizzazione/ordinanze di autorità	10% del danno liquidabile per sinistro	Nessuno
Perdita Pignoni	30% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari sinistrate per sinistro	Nessuno
Onorari di architetti, professionisti e consulenti	50.000,00 per sinistro e 100.000,00 per annualità assicurativa	Nessuno
Spese peritali	150.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	Nessuno
Ricorso terzi	Somma assicurata alla relativa partita per sinistro e per annualità assicurativa	Nessuno
Eventi sociopolitici	70% delle somme assicurate per ogni unità immobiliare per sinistro	€ 1.500,00 PER SX NO LIMITE
Terrorismo	30% delle somme assicurate per ogni unità immobiliare per sinistro, con il limite in aggregato per sinistro e per annualità assicurativa di 10.000.000,00 per tutti i beni assicurati	Scoperto 20% minimo 5.000,00 per singola unità immobiliare

Eventi atmosferici	70% delle somme assicurate per ogni unità immobiliare per sinistro	€ 1.500,00 PER SX NO LIMITE
Grandine su fragili	150.000,00 per sinistro e 300.000,00 per annualità assicurativa	Scoperto 10% minimo 1.500,00
Gelo	250.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	Scoperto 10% minimo 1.500,00

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Inondazioni, alluvioni	50% delle somme assicurate per ogni unità immobiliare per sinistro, con il limite in aggregato per sinistro e per annualità assicurativa di 5.000.000,00 per tutti i beni assicurati	Scoperto 10% minimo 10.000,00 per singola unità immobiliare
Allagamenti	250.000,00 per sinistro e 500.000,00 per annualità assicurativa	Scoperto 10% minimo 1.500,00
Sovraccarico neve	50% delle somme assicurate per ogni unità immobiliare per sinistro, con il limite in aggregato per sinistro e per annualità assicurativa di 2.000.000,00 per tutti i beni assicurati	Scoperto 10% minimo 2.500,00 e massimo 10.000,00 per singola unità immobiliare
Acqua condotta, anche a seguito di guasto o rottura impianti automatici di estinzione	500.000,00 per sinistro e per anno	1.000,00 per sinistro, cumulativa per le due garanzie
Acqua condotta – Spese di ricerca e riparazione dei danni	50.000,00 per sinistro e 100.000,00 per anno	
Terremoto	50% delle somme assicurate per ogni unità immobiliare per sinistro, con il limite in aggregato per sinistro e per annualità assicurativa di 10.000.000,00 per tutti i beni assicurati	Scoperto 10% minimo 20.000,00 per singola unità immobiliare
Crollo e collasso strutturale	500.000,00 per sinistro e 750.000,00 per annualità assicurativa	10.000,00 per sinistro
Fenomeno elettrico	50.000,00 per sinistro e 75.000,00 per annualità assicurativa col limite di 15.000,00 per sinistro e 25.000,00 per annualità assicurativa relativamente agli impianti fotovoltaici	€ 500,00 CON IL LIMITE DI € 10.330,00
Guasti meccanici	50.000,00 per sinistro e 100.000,00 per annualità assicurativa col limite di 15.000,00 per sinistro e 30.000,00 per annualità assicurativa relativamente agli impianti fotovoltaici	Franchigia frontale
Beni presso terzi	10% della somma assicurata alla partita "Contenuto" per sinistro col massimo di € 150.000,00 per annualità assicurativa	Franchigia frontale
Rottura vetri e cristalli	3.000,00 per singola lastra, col massimo di 15.000,00 per sinistro e 25.000,00 per annualità assicurativa	150,00 per sinistro
Ricostruzione archivi cartacei e/o informatici	150.000 per sinistro e per annualità assicurativa	Franchigia frontale

Maggiori costi	500.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	Nessuno
Merci in refrigerazione	25.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	Franchigia frontale
Differenziale storico-artistico	1.000.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	Nessuno
Adeguamento antisismico	1.000.000 per sinistro e per annualità assicurativa	Nessuno
Cedimento, franamento e smottamento del terreno	500.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	10.000,00 per sinistro
Parchi e aree a verde: giochi e arredi urbani (escluso furto/rapina)	Somma assicurata alla relativa partita per sinistro e per annualità assicurativa	10% col minimo di 750,00
Guasti accidentali alle apparecchiature elettroniche	10.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	Franchigia frontale
Impiego mobile	7.500,00 per sinistro e 10.000,00 per annualità assicurativa	500,00 per sinistro
Impianti e apparecchi installati su autoveicoli	15.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	500,00 per sinistro
Maggiori costi relativamente a apparecchiature elettroniche	30.000,00 per sinistro, col massimo di 1.500,00 per giorno	2 giorni
Opere d'arte	10.330,00 per singolo oggetto	Franchigia frontale

Furto e rapina	I limiti inerenti le seguenti garanzie:	Nessuna
Valori in cassaforte	5.000,00 per sinistro	_____
Valori ovunque riposti	5.000,00 per sinistro	_____
Beni all'aperto	GARANZIA NON ATTIVA per sinistro	GARANZIA NON ATTIVA
Portavalori	5.000,00 per sinistro	_____
Armi utilizzate dal corpo di P.M.	€ 3.000,00 per sinistro	_____
Guasti ladri / Atti vandalici	10.000,00 per sinistro	_____

Lotto n°
CAPITOLATO SPECIALE

ASSICURAZIONE INFORTUNI

Contraente	Comune di Calolziocorte P.zza Vittorio Veneto, 13 23801 Calolziocorte – LC - P.IVA 00630000164
Impresa di assicurazione/Società	

Decorrenza del contratto	dalle ore 24.00 del 31/12/2022
Scadenza del contratto	alle ore 24.00 del 31/12/2025
Scadenza anniversaria	al 31/12 di ogni anno
Premio lordo annuale	€

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSICURATI

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Identificazione degli Assicurati

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuatori
- Art.3 Durata del contratto
- Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5 Regolazione del premio
- Art.6 Recesso a seguito di sinistro
- Art.7 Modifiche dell'assicurazione
- Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.9 Oneri fiscali
- Art.10 Foro competente
- Art.11 Interpretazione del contratto
- Art.12 Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
- Art.13 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.14 Coassicurazione e delega
- Art.15 Clausola Broker
- Art. 16 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010
- Art.17 Rinvio alle norme di legge

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

- Art.1 Oggetto dell'assicurazione
- Art.2 Rimborso spese mediche
- Art.3 Diaria di ricovero
- Art.4 Diaria per inabilità temporanea
- Art.5 Spese di trasporto a carattere sanitario
- Art.6 Rientro sanitario
- Art.7 Rimpatrio salma
- Art.8 Danni estetici
- Art.9 Rischio aeronautico
- Art.10 Servizio militare
- Art.11 Rischio guerra

SEZIONE 4 ESCLUSIONI

- Art.1 Esclusioni
- Art.2 Persone escluse dall'assicurazione o non assicurabili

SEZIONE 5 GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

- Art.1 Denuncia del sinistro e relativi obblighi
- Art.2 Criteri di indennizzabilità
- Art.3 Controversie
- Art.4 Liquidazione dell'indennità
- Art.5 Rinuncia all'azione di surroga

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1 Capitali assicurati, franchigie e scoperti

Art.2 Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il Comune di Calolziocorte
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Beneficiario:	In caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, in tutti gli altri casi l'assicurato stesso.
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker:	Morganti Insurance Brokers srl quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Infortunio:	ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea.
Invalidità permanente:	la diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.
Inabilità temporanea:	la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle attività professionali dichiarate
Istituto di cura:	l'ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura sia accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale che privati, legalmente riconosciuti e regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno
Ricovero:	la degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
Massimale per sinistro	la massima esposizione della Società per sinistro.

Art. 2 – Identificazione degli Assicurati

La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie, riportate alla Sezione 6 della presente polizza, per le quali il Contraente ha l'obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all'attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso.

Per le categorie identificate come automaticamente coperte alla Sezione 6 non si farà luogo ad alcuna comunicazione da parte del Contraente ritenendosi gli Assicurati coperti fin dalla decorrenza della presente polizza.

Per le categorie attivabili a richiesta identificate come tali alla Sezione 6 la copertura decorrerà dalle ore

24.00 del giorno comunicato alla Società Assicuratrice dal Contraente e scadrà alla ore 24.00 del giorno indicato dal medesimo. Il relativo premio verrà conteggiato in sede di regolazione (cfr. Art.5 Sezione 3).

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 Cod.Civ..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 Cod.Civ.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 Cod.Civ., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

E' data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione.

Il presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future. Il Contraente è inoltre esonerato dal denunciare le assicurazioni a favore dei propri dipendenti a cui fosse tenuto per legge o per disposizioni aventi comunque carattere obbligatorio, delle quali la presente costituisce un complemento, pur essendo completamente separata ed indipendente.

Gli Assicurati sono esentati dall'obbligo di comunicare l'esistenza di altre assicurazioni stipulate da loro stessi o da altri a copertura degli stessi rischi assicurati con il presente contratto.

In caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'art.1910 Cod. Civ. per tutte quelle garanzie che non rappresentino un rimborso di spese sostenute.

In tutti gli altri casi la Società Assicuratrice provvederà a liquidare le spese, secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri Assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto del quarto comma dell'art.1910 Cod. Civ.

Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata di anni 3, con effetto alle ore 24.00 del 31/12/2022 e scadenza alla ore 24.00 del 31/12/2025.

La stazione appaltante si riserva la facoltà prevista dall'art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016, ossia di richiedere alla Compagnia la ripetizione del servizio per un massimo di tre anni.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza del 31/12/2025.

E' inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

La società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la società da atto che:

- l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 60 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
- Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della società stessa."

La società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transation Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

Art. 5 – Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero

premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la società ed il contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo del termine decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del contraente. In ambedue i casi di recesso, la società rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al contraente tutti i dati di cui all'art. "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax o simili), comprese le e-mail, indirizzate alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti

necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 14 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per cono e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile_

la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

Art. 15 - Clausola Broker

Per la gestione del seguente contratto, il contraente dichiara di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs 209/2005, da parte della Morganti Insurance Brokers Srl.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del contraente e dell'assicurato dal broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla società.

Qualora l'impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 9,99% sul premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il contraente.

Art. 16- Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

Art.1 – Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle attività dichiarate dal Contraente, compreso il rischio *in itinere*, che abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente.

Si ritengono automaticamente prestate per tutti gli Assicurati le garanzie di cui ai seguenti artt. 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente Sezione.

Sono compresi in garanzia anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze;
- contatto con corrosivi;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di sole o di calore o di freddo;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
- gli infortuni derivanti da aggressioni in genere;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato in caso di guida sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida medesima;
- gli infortuni causati da forze della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine;
- gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
- gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere;
- ernie addominali da sforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo;
- ernie traumatiche.

Art. 2 – Rimborso spese mediche e farmaceutiche (qualora richiamata nelle singole categorie di cui alla Sezione 6)

La Società garantisce, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza e fino alla concorrenza del massimale espresso per la singola categoria nell'apposita scheda della Sezione 6, il rimborso degli onorari dei medici e dei chirurghi, delle rette di degenza in ospedali e case di cura, delle spese per accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e terapie fisiche, nonché delle spese farmaceutiche resesi necessarie a seguito dell'infortunio.

Art. 3 – Diaria per ricovero (qualora richiamata nelle singole categorie di cui alla Sezione 6)

La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza, l'indennità giornaliera indicata scheda della Sezione 6 fino al limite ivi stabilito, per ogni giorno di degenza, effettuato in Istituti di Cura pubblici, accreditati o privati in Italia o all'estero. Al fine del computo dei giorni di degenza, il giorno di entrata e quello di uscita sono computati come un singolo giorno.

Art. 4 – Diaria per inabilità temporanea

La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza che

comporti una inabilità dell'Assicurato ad attendere le sue occupazioni professionali o abituali, l'indennità giornaliera indicata nella scheda della Sezione 6 fino al limite ivi stabilito per ogni giorno di inabilità.

Art. 5 – Spese di trasporto a carattere sanitario

La garanzia è estesa al rimborso, fino al limite di € 2.500,00, delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza per i costi eventualmente sostenuti per il trasporto dal luogo dell'infortunio ad un Istituto di Cura attrezzato, il trasporto tra Istituti di Cura e dall'Istituto di Cura al domicilio dell'Assicurato.

Art. 6 – Rientro sanitario

La garanzia è estesa al rimborso, fino al limite di € 2.500,00 delle spese sostenute dall'Assicurato per il rientro, anche se anticipato o posticipato, in caso di infortunio che lo colpiscono nel corso di una missione, gita o viaggio disposto dal Contraente direttamente od indirettamente, e che rendano necessario il suo trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in ospedale attrezzato in Italia.

Art. 7 – Rimpatrio salma (valido in Italia e all'Ester)

La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'Assicurato, in caso di decesso a seguito di infortunio o malattia che lo colpiscono nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente, fino al luogo di sepoltura e ciò fino alla concorrenza di € 2.500,00

Art. 8 – Danni estetici

Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni della presente polizza, che produca conseguenze di carattere estetico, ma che non comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente o di riduzione dell'efficienza estetica, la Società rimborserà comunque le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, il tutto entro il limite di € 2.500,00 per evento.

Art. 9 – Rischio aeronautico

L'assicurazione comprende gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico regolare, esclusivamente durante il trasporto di passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per rischi da essa previsti. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclub.

Il cumulo delle somme assicurate, con questa garanzia o con altre assicurazioni, da chiunque stipulate a favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare le somme assicurate:

- € 1.500.000,00 per il caso invalidità permanente
- € 1.500.000,00 per il caso morte per persona
e di:
- € 5.000.000,00 per il caso di invalidità permanente
- € 5.000.000,00 per il caso di morte complessivamente per aeromobile.

In detta limitazione per aeromobile rientrano i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni, unicamente se stipulate dallo stesso Contraente.

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.

Art. 10 – Rischio guerra

A parziale deroga del disposto dell'Art.1 Sezione 4, la garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino)

derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e no), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.

SEZIONE 4 ESCLUSIONI

Art. 1 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni occorsi:

1. in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata;
2. durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei, salvo quanto previsto all'art. 10, Sezione 3;
3. in conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell'Assicurato;
4. sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente fatto salvo se dietro prescrizione medica;
5. da stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere;
6. in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. 2 – Persone escluse dall'assicurazione o non assicurabili

Non sono coperte dalla presente polizza:

1. fatto salvo patto speciale, le persone di età superiore a ottanta anni. Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente;
2. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi. Tuttavia, laddove l'assicurazione sia prestata sulla base di disposizione di legge o di contratti collettivi nazionali di lavoro la presente esclusione non troverà applicazione.

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 – Denuncia del sinistro e relativi obblighi

La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché le cause che lo hanno determinato, dovrà essere corredata di certificato medico ed indirizzata al broker o alla Società, entro il 30° giorno lavorativo dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l'Assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni, nonché le fatture, notule e ogni altro documento comprovante le spese mediche o farmaceutiche sostenute e rimborsabili.

Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, dovrà essere dato immediatamente avviso alla Società a mezzo telefax e/o telegramma.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

Art. 2 – Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

a) MORTE

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

b) MORTE PRESUNTA

La Società dichiara che se il corpo dell'Assicurato non venisse trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento e naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, verrà riconosciuto l'indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio.

Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e l'Assicurato stesso potrà fare valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza.

Le lesioni corporali causate dall'esposizione agli elementi della natura dovuti ad un atterraggio di fortuna, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sopra richiamato, sono peraltro garantite dalla presente polizza.

c) INVALIDITA' PERMANENTE

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente dell'Assicurato e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l'evento è avvenuto, la Società liquiderà per tale titolo e solo in questo caso una indennità

calcolata sulla somma assicurata al momento dell'infortunio per l'invalidità permanente, come segue.

La valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al D.P.R. del 30.06.1965 n.1124 (Settore Industria), con rinuncia, in caso di infortunio, alle franchigie relative stabilità, nonché alle successive eventuali modificazioni ed integrazioni in vigore fino al 24.07.2000, con l'intesa che le percentuali indicate nella Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente totale.

La Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa.

Nel caso in cui l'Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri" si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga l'importo liquidato od offerto ai beneficiari, o in difetto di designazione degli stessi, agli eredi dell'Assicurato secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Invalidità Permanente Grave

In caso di valutazione della Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 75%, verrà liquidata una somma pari al 100% della somma assicurata.

d) DIARIE

Qualora sia provato che l'infortunio ha causato l'inabilità temporanea o il ricovero, la Società con riferimento alla natura ed alla conseguenza delle lesioni riportate dall'Assicurato, liquida l'indennità giornaliera, se prevista per la categoria, integralmente.

L'indennità cessa con il giorno dell'avvenuta guarigione risultante dal certificato medico; se però l'Assicurato non trasmette tale certificato, viene considerata data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato medico regolarmente inviato. L'indennità viene corrisposta per il periodo massimo previsto alla Sezione 6 della presente polizza.

Le diarie non sono cumulabili tra loro. In caso indennizzabilità per più diarie, è data facoltà all'Assicurato, di scegliere la liquidazione di quella avente durata o importo liquidabile maggiore.

e) SPESE MEDICHE

La Società, in caso d'infortunio rientrante nella garanzia prestata, anche se non determinante la morte o l'invalidità permanente, rimborsa all'Assicurato, fino alla concorrenza dell'importo convenuto con il massimo di quanto stabilito alla Sezione 6, le spese sostenute.

Le spese verranno liquidate a presentazione di fatture, notule, ecc.. La liquidazione potrà avvenire anche se non si è verificata la completa guarigione dell'Assicurato.

Art. 3 – Controversie

In caso di controversie di natura medica sull'indennizzabilità dell'infortunio nonché sulla misura dei rimborsi o sulla liquidabilità delle indennità, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi e le indennità a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico.

Il collegio medico risiede ove ha sede l'Assicurato/Contraente.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo

verbale.

Art. 4 – Liquidazione dell'indennità

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento.

L'indennità viene corrisposta in Italia in Euro.

Art. 5 - Rinuncia all'azione di surroga

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di surroga che potesse competere per l'art.1916 C.C. verso i responsabili dell'infortunio.

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 1 – Capitali assicurati, franchigie e scoperti

L'assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle categorie qui di seguito evidenziate, e per le garanzie e massimali specifici della singola categoria.

Categoria 1 – Amministratori: Sindaco, Assessori, Segretario Generale, Consiglieri Comunali

L'Assicurazione è operante per gli infortuni subiti dal Sindaco, dagli Assessori, e dal Segretario Comunale del Contraente, limitatamente alle attività espletate in connessione con il mandato, ivi compresi i rischi della circolazione su qualsiasi mezzo, nonché il rischio *in itinere*.

Premio anticipato su nr. 18 persone

Regolazione premio sulla base del numero effettivo delle persone assicurate nel corso dell'annualità assicurativa.

Garanzia	Capitali assicurati €
Caso morte	€ 250.000,00
Caso Invalidità permanente	€ 250.000,00
Rimborso spese mediche	€ 5.000,00

Categoria 2 - Obblighi assicurativi C.C.N.L. - Infortuni utilizzatori veicoli di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente, in locazione o comodato all'Ente

L'assicurazione è operante per gli infortuni che le persone autorizzate dal Contraente subiscano in occasione di missioni o per adempimenti di servizio, durante l'utilizzo di veicoli di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente o in locazione o comodato all'Ente.

L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

Premio anticipato su nr. 10 veicoli

Regolazione premio su n. veicoli.

Garanzia	Capitali assicurati €
Caso morte	€ 150.000,00
Caso invalidità permanente	€ 150.000,00
Rimborso spese mediche	€ 2.500,00

Categoria 3 – Volontari protezione civile

L'assicurazione copre gli infortuni che possano occorrere volontari della protezione civile del Comune di Calolziocorte relativamente alle attività di intervento a seguito di chiamate ufficiali desumibili dai registri di intervento quali calamità naturali, inondazioni, movimenti tellurici, spegnimento incendi e soccorso in genere, nonché qualsiasi altro intervento resosi necessario per qualsiasi motivo. Sono inoltre comprese le attività istituzionali quali riunioni, promozioni e raccolta fondi, manifestazioni, dimostrazioni, esercitazioni varie.

Premio anticipato su nr. 28 persone

Garanzia	Capitali assicurati €
Caso morte	€ 100.000,00
Caso invalidità permanente	€ 100.000,00
Rimborso spese di cura da infortunio	€ 2.500,00

Categoria 4 – Volontari servizi utili alla collettività

L'assicurazione copre gli infortuni che possano occorrere volontari addetti ai servizi utili alla collettività del Comune di Calolziocorte relativamente all' attività da essi svolta in qualsiasi ambito per conto della contraente.

A titolo esemplificativo e non limitativo: volontari per accompagnamento alunni su scuolabus, volontari addetti al servizio di ingresso scolastico, volontari addetti servizio di collaborazione e supporto ai servizi bibliotecari.

Premio anticipato su nr. 58 persone

Garanzia	Capitali assicurati €
Caso Morte	€ 50.000,00
Caso Invalidità Permanente	€ 100.000,00
Rimborso spese di cura da infortunio	€ 2.500,00

Art. 2 – Calcolo del premio

Il premio, comprese imposte, risulta così determinato

Cat .	Descrizione	Parametr o	Premio Imponibile per parametro annuo	Premio Imponibile complessivo annuo
1.	Amministratori: Sindaco, Assessori, Segretario Comunale, Consiglieri Comunali	nr. 18 persone	€	€
2.	Utilizzatori veicoli di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente, in locazione o comodato all'Ente	nr. 10 veicoli	€	€
3.	Volontari Protezione Civile	nr. 28 persone	€	€
4.	Volontari servizi utili alla collettività	nr. 58 persone	€	€

SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO

Premio annuo imponibile	€
Imposte	€
Premio annuo lordo	€

Art. 3 – Limiti per evento catastrofale

La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo non potrà superare € 5.000.000,00 ridotto ad € 1.500.000,00 per calamità naturali quali terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni e fenomeni connessi.

Il Contraente

La Società

.....

.....

Lotto n°
CAPITOLATO SPECIALE

ASSICURAZIONE LIBRO MATRICOLA

Contraente	Comune di Calolziocorte P.zza Vittorio Veneto, 13 23801 Calolziocorte – LC - P.IVA 00630000164
Impresa di assicurazione/Società	

Decorrenza del contratto	dalle ore 24.00 del 31/12/2022
Scadenza del contratto	alle ore 24.00 del 31/12/2025
Scadenza anniversaria	al 31/12 di ogni anno
Premio lordo annuale	€

DEFINIZIONI

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Società:	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio:	la probabilità che si verifichi l'evento dannoso e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro
Risarcimento diretto	La somma dovuta ai danneggiati dalla Società che ha stipulato il contratto relativo al veicolo dagli stessi utilizzato
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Broker:	Morganti Insurance Brokers S.r.l
Legge:	D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni
Regolamento:	I Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e loro successive modifiche ed integrazioni.

CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

La Società inoltre assicura anche rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria ed in questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle garanzie relative a rischi per i quali l'Assicurazione non è obbligatoria.

L'Assicurazione comprende pertanto:

- a) la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
- b) la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato,
- c) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate. Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili a rischi di circolazione,
- d) la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo,
- e) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, su veicoli adibiti a trasporto pubblico esclusi denaro, preziosi, titoli, esclusi i danni derivanti da furto o da smarrimento.
- f) entro il limite massimo di € 1.000.000,00 per sinistro, la responsabilità per i danni materiali e diretti cagionati a terzi in caso di incendio, esplosione (compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio) o scoppio del veicolo assicurato nonché in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza avvenuto in area privata per fatto non inerente alla circolazione stradale.
- g) la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall'utilizzo dei veicoli in aree private.
- h) la responsabilità civile derivante al Contraente ed ai soggetti di cui all'art. 122, 1° comma della Legge (autore dell'atto escluso), in conseguenza di atti dolosi di persone del cui operato devono rispondere ai sensi di legge, fatta salva la facoltà di rivalsa della Società nei confronti di quest'ultimo.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

**Massimali: € 10.000.000,00 unico per tutti i veicoli ed eventuali
Natanti**

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. L'assicurazione tuttavia conserva pienamente la propria validità se l'abilitazione, regolarmente conseguita, risulti sospesa, revocata o non rinnovata a condizione che il conducente abbia agito in buona fede,
- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo,
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato. L'Assicurazione tuttavia conserva la propria validità in conseguenza del sovrannumero o sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave del conducente e/o Contraente;
- f) se il conducente al momento del sinistro guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada. L'Assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemetrico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata;
- g) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

Nei predetti casi di cui alle lettere b), c), d), f), g) ed in tutti gli altri in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2° della Legge), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato e del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

In ogni caso la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa qualora, al momento del sinistro non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 – Dichiarazioni inesatte e reticenti

Premesso che il premio è calcolato con riferimento a parametri di rischio dichiarati dal Contraente e risultanti dal contratto, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 Cod. Civ., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, l'operatività dell'Assicurazione non è pregiudicata sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio che ne deriva dal momento della decorrenza della copertura ovvero dal successivo momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 4 - Oneri a carico del contraente

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 5 - Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Croazia, della Svizzera e del Liechtenstein.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza o dalla Legislazione dello Stato Italiano.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati.

Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2 e 3.

Art. 6 – Pagamento - decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza

L'Assicurato è tenuto a pagare, presso la Società o al Broker al quale è assegnata la polizza, alle rispettive scadenze il premio stabilito nella polizza medesima.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 c.c. le garanzie saranno valide anche se il premio anticipato relativo sia stato corrisposto entro 60 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 60 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Il rischio dovrà essere messo in copertura dalla Compagnia aggiudicataria dalle ore 24:00 della data indicata in polizza.

6 Bis - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati

all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 7 – Durata del contratto e proroga del contratto

L'Assicurazione è stipulata per la durata di anni 3 con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2022 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2025.

[La stazione appaltante si riserva la facoltà prevista dall'art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016, ossia di richiedere alla Compagnia la ripetizione del servizio per un massimo di tre anni.]

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza del 31/12/2025.

È facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.

Il Comune di Calolziocorte si riserva di recedere, con preavviso di 90 giorni senza oneri aggiuntivi oltre agli importi dovuti in base alla durata effettiva, se provvedimenti legislativi o amministrativi modifichino la sua struttura istituzionale o le sue funzioni.

Art. 8 – Formule tariffarie - Periodo di osservazione della sinistrosità

L'assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell'Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:

- a) tariffa bonus malus che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione sotto indicato;
- b) tariffa fissa: senza applicazione di franchigie o di regole evolutive (tariffa non applicale ai ciclomotori, motocicli, autovetture ed altre categorie di veicoli individuati nel Regolamento).

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 9 – Polizza Libro matricola

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, prevedendo l'utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;

- i veicoli oggetto dell'operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati ed eventuali contrassegni e della Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/365 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa. Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il 30° giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa e/o del Broker.

Art. 10 – Denuncia del sinistro

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 15 giorni dal suo verificarsi.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 c.c. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente"(cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Art. 11 - Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere

nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

Art. 12 - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 11 la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.

Art. 13 - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.

Art. 14 - Gestione delle vertenze

La Società, ai sensi dell'art. 1917 Cod. Civ, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

Art. 15 - Attestazione dello stato di rischio

All'atto della stipula del contratto di Responsabilità Civile, la Società acquisisce direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli attestati di rischio.

Qualora all'atto della stipula del contratto l'attestazione sullo stato di rischio in Banca dati non risulti o risulti incompleta, per qualsiasi motivo, la Società, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., acquisisce dal Contraente stesso i dati mancanti che permettano di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.

Ai soli fini probatori e di verifica, la Società potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal Contraente a supporto di quanto da lui dichiarato e procederà alle opportune verifiche presso la Compagnia di provenienza. In assenza di documentazione probatoria l'impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione. Una volta assunto il contratto e verificato tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate, la Società, se del caso, procede alla riclassificazione del contratto, richiedendo al Contraente l'eventuale premio di integrazione. Il mancato pagamento del premio richiesto comporta, in caso di sinistro, l'azione di rivalsa nei confronti del Contraente.

Art. 16 - Sostituzione del certificato e del contrassegno

Dal 18 ottobre 2015, come indicato nel D.M. 110/2013 non è più obbligatorio esporre sul parabrezza il contrassegno di assicurazione. Il decreto prevede norme finalizzate alla progressiva dematerializzazione dei contrassegni e l'istituzione - presso il centro elaborazione dati della

Direzione generale per la motorizzazione del MIT - di una banca dati nella quale convoglieranno tutte le informazioni relative ai contratti assicurativi stipulati in collaborazione con le imprese assicuratrici.

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire, mentre la relativa differenza attiva o passiva verrà regolata in sede di regolazione premio.

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese dell'Assicurato.

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione o a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.

Art. 17 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

In deroga all'art. 1896 c.c. il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all'art. 334 del Codice.

Art. 18 – Pagamento delle franchigie (ove previste)

La Società si impegna ad accettare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.

Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.

La Società, con cadenza trimestrale, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 60 giorni dal ricevimento, da parte della Società, del relativo documento ritenuto corretto.

Art. 19 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

- a) data accadimento del sinistro;
- b) numero sinistro attribuito dalla Compagnia;
- c) nr. sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato);
- d) nr. sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- e) nr. sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- f) nr. sinistri senza seguito.

Per ciascun sinistro è dovrà essere riportata una breve descrizione dello stesso.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa per tutta la durata della presente polizza nonché per i 5 anni successivi alla cessazione della stessa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere

tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

Art. 20 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 21 – Clausola Broker

Per la gestione del seguente contratto, il contraente dichiara di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs 209/2005, da parte della Morganti Insurance Brokers Srl.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del contraente e dell'assicurato dal broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla società.

Qualora l'impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 3,99% sul premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il contraente.

SEZIONE II - CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (SEMPRE OPERANTI)

A - Carico e Scarico

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

B - Carico e Scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici

La Società assicura la responsabilità del contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi. Il premio della garanzia è rapportato in misura percentuale a quello di Responsabilità Civile Auto.

C - Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione

A deroga dell'articolo 2, la Compagnia rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettantele ai sensi di legge nei seguenti casi:

1. se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
2. nel caso in cui il veicolo sia condotto, al momento del sinistro, da persona con patente scaduta;
3. nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
4. nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Inoltre la Compagnia rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettantele ai sensi di legge quando: al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni.

D - Danni a cose di terzi trasportati su auto tassametri, autovetture e motocarrozette date a noleggio con conducente, ad uso pubblico o su autobus

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto, sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

E – Responsabilità Civile dei trasportati

L'impresa assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.

La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

F - Ricorso Terzi da Incendio

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi con il limite massimo di € 1.000.000,00 compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio.

G – Rimorchi – Rischio Statico

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

H – Autoveicoli speciali per portatori di handicap

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, costretti su sedie a rotelle, effettuate con l'ausilio dei mezzi meccanici.

I – Danni da inquinamento

Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza.

CAPO III – CONDIZIONI SPECIALI FORMULA TARIFFARIA "BONUS/MALUS"

La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli

- ciclomotori,**
- motoveicoli,**
- autovetture,**

L'Assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti dal precedente art. 8, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la tabella di merito che segue:

Classi di merito	Coefficienti di determinazione del premio
1	0,50
2	0,53
3	0,56
4	0,59
5	0,62
6	0,66
7	0,70
8	0,74
9	0,78
10	0,82
11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,15
15	1,30
16	1,50
17	1,75
18	2,00

All'atto della stipulazione, trattandosi prevalentemente di mezzi già assicurati, il contratto è assegnato, per ogni veicolo, alla classe di merito riportata nelle rispettive schede e corrispondente alla tabella di cui sopra.

Il contratto è assegnato alla 14 classe se relativo a:

- a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico.

Il contratto è assegnato alla 13 classe se relativo a veicolo assicurato in precedenza con formula tariffaria "Franchigia fissa ed assoluta"

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto viene assegnato, all'atto di rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive sotto riportata a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, la Società abbia provveduto alla destinazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di costituzione di riserva, il contratto, anche e in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della

predetta tabella di regole evolutive.

Forma "Bonus/Malus", il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'art. 12, rilasciata dal precedente assicuratore.

In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "bonus malus" che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In mancanza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 14 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente.

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria "bonus-malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione dell'ottavo comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con la clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il contratto è assegnato alla classe di merito 14.

La disposizione di cui al settimo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Società o al Commissario Liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C. gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al settimo e ottavo comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Società entro la

data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedente alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi sesto, settimo, ottavo, nono e decimo la disposizione del quinto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "bonus-malus" in corso con la Società che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

La Società, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo utile, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggiore premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società invierà all'Assicurato una nuova attestazione dello stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.

E' data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla seguente riportata tabella, offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l'importo del danno liquidato dall'Impresa Gestionaria ai sensi dell'art. 30 della Convenzione CARD.

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE

Classe di Merito	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"				
	0	1	2	3	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario-assicurato o del locatario nel caso di leasing.

Nel caso di alienazione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva del veicolo assicurato, di sua consegna in conto vendita e di sua sostituzione con altro della stessa tipologia da parte dello stesso proprietario, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e viene mantenuta la classe di merito maturata. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata. Tale diritto viene riconosciuto anche presso altro assicuratore, purché la stipula avvenga entro un anno dalla data del furto.

Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato o l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

FORMULA TARIFFA "FISSA" CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ'

(PEJUS)

La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli

- ① **motoveicoli adibiti al trasporto di cose,**
- ② **autoveicoli adibiti al trasporto di cose,**
- ③ **autoveicoli adibiti Ad uso speciale,**

L'Assicurazione è soggetta a maggiorazione del premio come di seguito precisato:

Qualora nel periodo di osservazione quale definito nel precedente art. 8 vengono pagati due sinistri il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora l'attestazione di cui all'art. 12, rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta.

Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.

In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.

In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto.

Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:

- a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
- c) veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia".

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui ai precedenti punti a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma.

La Società, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo utile.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari, o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare ad avere fatto richiesta dell'attestazione alla Società od al Commissario Liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato.

È data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l'importo del danno liquidato dall'Impresa Gestionaria ai sensi dell'art. 30 della Convenzione CARD.

CAPO IV - RISCHI ACCESSORI

(Limitatamente alle garanzie 9, 10, 11, 12 valide solo se espressamente richiamate per i veicoli identificati)

Art. 1 Veicoli assicurati

Si intendono assicurati tutti quei veicoli iscritti nel Libro Matricola della presente polizza, inclusi gli accessori forniti dalla casa costruttrice ed ogni altra attrezzatura installata anche da altra ditta e che il Contraente ritenga necessaria in relazione al servizio che dovrà svolgere il veicolo stesso, per i quali siano state specificatamente attivate le garanzie di cui agli artt.9, 10, 11, 12 e del presente capo.

Art. 2 Colpa grave dell'Assicurato

La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo.

Art. 3 Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art. 4 Rinuncia al diritto di surrogazione

A parziale deroga dell'art.1916 Cod. Civ., la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo.

Art. 5 Modalità di denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto al Broker oppure alla Società entro 15 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente. La denuncia deve contenere l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.

Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:

1) Per le garanzie di cui all'art.9 – Incendio e art.11 Extended Coverage

In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

2) Per le garanzie di cui all'art.10 – Furto, rapina, estorsione

In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA. (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia.

3) Per le garanzie di cui all'art.12 – Danni
accidentali Qualsiasi documento utile alla
valutazione del danno.

A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire. L'assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per

almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro.

Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l'Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna.

Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Art.6 Modalità di liquidazione del danno Per Autovetture

- a) In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).

Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui agli artt.9, 10, 11 e 12 del presente capo si conviene che, a parziale deroga dell'art.1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%

Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell'art.1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.

- b) In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione.

Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad 1 anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%.

Per altri veicoli:

- a) In caso di danno totale la Società rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera danno totale quello per cui il costo di riparazione eccede il 75% del valore del veicolo al momento del sinistro.

- b) In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d'uso (eccetto per i pezzi soggetti ad usura), le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate.

L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro.

Per tutti i veicoli:

Nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il termine di sette giorni previsto dal precedente art.5 o nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica.

Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.

La richiesta, rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della

procedura. L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile.

L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo fra i 2 periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.

In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo, la Società pagherà entro 20 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.

Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.

Art. 7 Clausola arbitrale

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.

Art. 8 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia alla Società Assicuratrice nonché di tutti gli altri documenti di cui all'art.5 della presente Sezione.

Art. 9 Incendio (valida solo se espressamente indicato sul singolo veicolo - con la lettera "I" - nell'allegato)

Oggetto della garanzia:

La Società copre i danni cagionati al veicolo da incendio, qualunque ne sia la causa, e si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, sia fermo che in circolazione. L'assicurazione è prestata altresì per i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato dall'azione del fulmine e dall'esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.

Esclusioni:

La garanzia incendio non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
- Trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
- Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
- Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- Danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;
- I danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 10 Furto (valida solo se espressamente indicato sul singolo veicolo - con la lettera "F" - nell'allegato)

Oggetto della garanzia

La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina o estorsione, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati. La copertura del rischio Furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso, successiva all'evento.

Esclusioni

La garanzia furto non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;

- Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
 - Trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
 - Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
 - Furto e la rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato;
- La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati.
- La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.

Art. 11 Eventi Speciali (Eventi Socio-Politici, Eventi atmosferici)

(valida solo se espressamente indicato sul singolo veicolo - con la lettera “ESP” e “EA”- nell’allegato)

Oggetto della garanzia:

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo ed atti dolosi in genere.

La Società risponde inoltre dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso, avvenuti in occasione di trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, bora e venti in genere, inondazioni, frane, smottamenti e slavine.

La Società risponde altresì dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose assicurate alle partite tutte.

La garanzia è prestata con uno scoperto pari al 10% con il min. di € 150,00. In caso di sinistro coinvolgente più veicoli, verrà applicata una sola volta la franchigia prevista.

Art. 12 Danni accidentali – (Kasko) (valida solo se espressamente indicato sul singolo veicolo - con la lettera “K” - nell’allegato)

Oggetto della copertura:

La Società copre i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con veicoli, persone o animali, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada.

Esclusioni

La garanzia non opera:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni avvenuti in conseguenza di:
 - Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
 - Trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
 - Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
 - Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- Per i danni causati da materiali o animali trasportati sul veicolo;
- Per i danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
- Per danni durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
- Per i danni avvenuti in conseguenza di guida da parte di persone in stato ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i guasti meccanici in genere se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

La Società rimborsa altresì le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.

CAPO V) GARANZIE ACCESORIE DELLA POLIZZA A LIBRO MATRICOLA:
(valide solo se espressamente indicato sul singolo veicolo - con la lettera "GA"-
nell'allegato)

- a) Rimborso spese di custodia e parcheggio, in presenza di veicolo sottoposto a fermo od a sequestro da parte dell'Autorità inquirente a seguito di sinistro da circolazione (massimo risarcimento € 500,00 per sinistro);
- b) Rimborso delle spese sostenute per il trasporto con ambulanza del conducente e/o dei trasportati, in conseguenza di sinistro da circolazione (massimo risarcimento € 500,00 per sinistro);
- c) Rimborso delle spese sostenute a causa di smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo e/o di sbloccaggio del sistema antifurto (massimo risarcimento € 500,00 per sinistro);
- d) Rimborso delle spese sostenute per eliminare i danni riportati all'interno del veicolo assicurato in seguito al trasporto di vittime di incidenti stradali (massimo risarcimento € 500,00 per sinistro);
- e) Rimborso dei danni ai bagagli portati in viaggio, in caso di sinistro da circolazione (massimo risarcimento € 500,00 per sinistro).
- f) La Società risponde delle spese sostenute dall'Assicurato e documentate, per la sostituzione dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo, in conseguenza della rottura degli stessi. Si precisa che sono compresi nel valore del veicolo assicurato (e quindi senza le limitazioni dei cui al comma seguente) le rotture causate da terzi per compiere o tentare il furto. La garanzia è prestata sino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.
- g) Rimborso spese di immatricolazione (**automaticamente prestata in abbinamento con la garanzia Incendio o la garanzia Furto**) l'impresa garantisce il rimborso delle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo con il limite di € 500,00 qualora si verifichi un sinistro coperto dalla garanzia Incendio o dalla garanzia Furto che ne determini la sua perdita totale.
- h) Garanzia contrassegno e tassa automobilistica: l'impresa in caso di sinistro che colpisca un veicolo assicurato a seguito di un evento previsto dalla garanzia Incendio o Eventi Speciali o Furto senza ritrovamento, si impegna a corrispondere congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:
 - Al rateo di premio al netto delle imposte dell'assicurazione di Responsabilità Civile relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata;
 - alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.
- i) Furto con ritrovamento (**automaticamente prestata in abbinamento con la garanzia Furto**) l'impresa in caso di Furto totale del veicolo assicurato rimborsa le spese sostenute dal contraente per:
 - il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall'Autorità fino al giorno della comunicazione al contraente dell'avvenuto ritrovamento;
 - il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione fino alla concorrenza di € 500,00 ;
 - le spese viaggio per sé e per i suoi familiari eventualmente al seguito, per il rientro dal luogo del furto o rapina al domicilio del contraente fino alla concorrenza di € 1.000,00 complessive per sinistro.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Ai fini della valutazione dei rischi previsti dalla presente contratto, di seguito viene fornito l'elenco dei veicoli da assicurare e per ciascun mezzo vengono indicati: marca e modello, targa, cavalli

fiscali, peso complessivo a pieno carico, classe di merito e valore assicurato. A fianco di ciascun veicolo si lasciano gli spazi per l'indicazione del premio annuo lordo. **La quotazione dovrà essere formulata tenendo conto della rispettiva classe di provenienza indicata nell'allegato.**

Relativamente ai ciclomotori e motocicli

eventualmente previsti, il premio proposto dovrà corrispondere a quella stabilito da ciascuna Impresa per la “classe di ingresso”.

Si precisa infine che il premio annuo di polizza è subordinato alla verifica delle classi di merito di effettiva assegnazione.

FORMA TARIFFARIA

- Bonus/malus: autovetture e auto-promiscui,:;
- Bonus/malus o “Sconto in assenza di sinistri”: ciclomotori, motocicli;
- Tariffa fissa: tutti gli altri veicoli;

Bonus/Malus: Per gli autoveicoli assoggettati alla classe di merito si richiede la quotazione, relativamente alla copertura di Responsabilità Civile, con l'indicazione della classe riportata nell'allegato elenco; il contratto verrà poi stipulato in base alle effettive classi alla data di decorrenza come risulterà dalle attestazioni di rischio fornite dagli assicuratori.

Furto /incendio/kasko: Per gli autoveicoli dove è esplicitamente riportato il valore, si richiede la quotazione in base a quanto riportato nell'allegato elenco per le garanzie dove è barrata la rispettiva casella; al momento dell'emissione del contratto si dovrà poi fare riferimento ai valori commerciali come risultano da “Quattroruote”.



**SETTORE SERVIZI DEL TERRITORIO
Servizio PATRIMONIO**

**STIMA, AI FINI ASSICURATIVI, VALORE DI RICOSTRUZIONE
IMMOBILI COMUNALI E VALORE DEI BENI MOBILI INSERITI**

Calolziocorte, agosto 2022

il funzionario responsabile
Settore SERVIZI DEL TERRITORIO
dott. arch. Ottavio FEDERICI

COMUNE DI CALOLZIOCORTE
INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI E MOBILI DI USO PUBBLICO
R I E P I L O GO VALORE RICOSTRUZIONE

	"VALORE RICOSTRUZIONE"	
	Beni Immobili	Beni Mobili
Municipio I° lotto	2.150.000,00	100.000,00
Municipio II° lotto	1.200.000,00	70.000,00
Scuola primaria di Rossino	675.000,00	
Scuola primaria del Pascolo e CDD	2.200.000,00	120.000,00
Vecchia scuola primaria di Sala-dismessa-	1.250.000,00	
Nuova scuola primaria e dell'infanzia di Sala	2.500.000,00	175.000,00
Complesso scolastico di Foppenico	1.700.000,00	120.000,00
Sede associazioni	1.500.000,00	
Scuola materna del Pascolo	650.000,00	35.000,00
Scuola materna di Lorentino	500.000,00	35.000,00
Scuola materna di Sala-dismessa-	800.000,00	
Civica biblioteca	730.000,00	15.000,00
Scuola materna di Via Lavello	950.000,00	35.000,00
Asilo nido	1.150.000,00	40.000,00
Scuola media "A. Manzoni"	5.000.000,00	150.000,00
Edificio già Direzione didattica e mensa -Pascolo	170.000,00	
Piazza e sottopiazza V. Veneto	3.070.000,00	
Locali associazioni quartiere Foppenico	150.000,00	
Edificio già casa del Parroco Foppenico	300.000,00	
Palazzetto dello sport	1.800.000,00	25.000,00
EX Distretto ASL	550.000,00	
Foresteria Villa Guagnellini	380.000,00	
Villa G Guagnellini	580.000,00	
Complesso "A. RUEGG" parte residenziale	4.250.000,00	
Complesso "A. RUEGG" parte non residenziale	1.205.000,00	10.000,00
Posti auto via Battisti "Foppenico"	50.000,00	
Alloggi ex P.I.R. "Foppenico"	500.000,00	
Sala Civica ex cinema Manzoni	275.000,00	
Sala polifunzionale ex cinema Manzoni	300.000,00	
Sede Alpini	100.000,00	
Immobili interscambio -autorimessa	2.060.000,00	
Autorimessa Via F.Ili Calvi	150.000,00	
Tensostruttura scuola primaria di Sala	150.000,00	10.000,00
Autorimessa Via Galli	12.000,00	
Nuova sala civica – Comando polizia locale	380.000,00	
Serbatoio "Macornino"	60.000,00	
Porzione complesso Monastero del Lavello	450.000,00	
Bagni area mercato	40.000,00	1.000,00
Sorgente Moioli	150.000,00	
Serbatoio "La Ca"	100.000,00	
Serbatoio "MOIOLI"	128.000,00	
Pozzi Via Cavour	100.000,00	
Serbatoio "Torano"	40.000,00	
Ecocentro	215.000,00	
Info point	85.000,00	
sommario	40.775.000,00	941.000,00

EDIFICI COSTITUENTI LA RESIDENZA MUNICIPALE

Calolziocorte – Piazza V. Veneto –

Dati identificativi catastali :

a) Municipio/Uffici Comunali

comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, Piazza Vittorio Veneto, 13, P. S1-T-1-2-3, foglio 2, particella 738 sub. 703, categoria B/1, classe 3, consistenza mc. 9.133,00, Rendita €. 5.188,46

b) Municipio/autorimessa

comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, Piazza Vittorio Veneto, 13, P. S1, foglio 2, particella 738 sub. 702, categoria D/8, classe 3, Rendita €. 1.798,00

c) Municipio/autorimessa corpo di collegamento

comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, Piazza Vittorio Veneto, 13, P. S1, foglio 2, particella 738 sub. 701, categoria D/8, classe 3, Rendita €. 1.098,00

(si rappresenta che si rende necessario provvedere alla variazione catastale)

Edificio costituente il I° lotto funzionale

L'immobile ha una data di costruzione anteriore al 1940, lo stesso è stato oggetto di integrale rifacimento e ristrutturazione negli anni 1997/1999.

A seguito dell'intervento di ristrutturazione l'edificio si presenta con pianta rettangolare della superficie di mq. 414 che si sviluppa su quattro piani fuori terra oltre un piano interrato di superficie inferiore in quanto in parte destinato a vespaio.

L'immobile si sviluppa ai lati di una scala di disimpegno dei piani che ha struttura metallica, al piano interrato trovasi l'archivio comunale mentre ai piani terra, primo e secondo sono insediati gli uffici comunali ed al piano terzo-sottotetto trovasi l'aula consiliare.

Ogni piano, ad eccezione del piano interrato sono previsti i servizi igienici di pertinenza, i pavimenti, anche in questo caso, ad eccezione del piano interrato, sono costituiti da pavimenti galleggianti in p.v.c., i serramenti sono tutti realizzati in alluminio con vetrature isolanti, ad eccezione degli accessi tutte le aperture sono dotate anche di ante di oscuro in legname tipo griglia a ribalta o scorrevoli nelle intercapepedini di muratura perimetrale.

I piani terra e primo risultano controsoffittati parte in lastre di carton-gesso e parte con pannelli "eraclit", i divisorii sono realizzati parte in muratura utilizzando i setti portanti esistenti, parte in tavolati di laterizio, parte con pareti attrezzate e parte con pannelli lignei.

Al piano sottotetto, con altezza media superiore a mt. 3,20, il soffitto è costituito dalla struttura inclinata di copertura "a vista" in legno lamellare e assito pure in legname, al piano sottotetto si è mantenuta la struttura a volta in mattoni laterizi pieni.

La copertura è costituita da manto in tegole laterizie posate su "cappotto" isolante, la lattoneria è in rame.

L'edificio è dotato di un impianto di riscaldamento alimentato a gas metano con corpi riscaldanti costituiti da termoconvettori che, nella stagione estiva assolvono anche alla funzione di climatizzare l'edificio.

Nell'intercapedine di pavimento sono posati gli impianti al servizio dell'edificio che, risulta, altresì, dotato di impianto di aspirazione centralizzato.

Tutti i piani risultano serviti da impianto ascensore con caratteristiche idonee al rispetto delle prescrizioni di cui alla legge n.13/1989, l'edificio è ad ogni effetto accessibile in quanto sul fronte nord è stato realizzato un accesso privo di barriere, ad ogni piano è previsto un servizio attrezzato per disabili, nell'ambito dell'edificio non risultano dislivelli, tutti i collegamenti e le aperture sono conformi al D.M. n. 236/1989.

Sulla base della vetustà dell'immobile, tenuto conto degli oneri sostenuti per la sua ristrutturazione nonché si ritiene di poter stimare in €. 2.150.000,00 il valore di ricostruzione dell'immobile

BENI MOBILI

Ogni locale ha la dotazione di mobili ed attrezature per ufficio.

Il valore globale dei beni mobili, attrezature e servizi "valore a nuovo" è stimato in €. 100.000,00

Edificio costituente il II° lotto funzionale

L'immobile, edificato nei primi anni dello scorso secolo, è stato acquisito al patrimonio comunale nell'anno 1999 dall'Ente "Asilo Principe di Piemonte", l'acquisizione prevedeva, tra l'altro, il terreno di pertinenza posto tra l'edificio di cui trattasi e l'attuale sede della residenza municipale nonché la sede della "medicina riabilitativa" dell'ASL di Lecco insediata in un corpo di collegamento tra i due edifici..

Attualmente, dopo aver provveduto alla ristrutturazione e ampliamento del corpo acquisito, il II° lotto funzionale risulta costituito da tre corpi distinti di cui :

- l'immobile principale con pianta a croce irregolare copre una superficie di mq. 240 che si sviluppa su due piani fuori terra oltre l'interrato per una superficie complessiva di mq. 720, l'ultimo piano ha, per circa il 50%, il solaio di copertura inclinato in quanto corrispondente alla struttura di copertura.
 - l'immobile di collegamento copre una superficie di mq. 200 e si sviluppa su due piani di cui uno interrato adibito ad autorimessa/deposito
 - corpo autorimessa della superficie di mq. 295 trovasi al di sotto della piazzetta esistente, allo stesso si accede dalla rampa che immette sulla Largo Garibaldi, detta rampa serve anche il porticato, della superficie di mq. 25, posto in fondo alla stessa ed adiacente all'autorimessa.
- Gli spazi aperti al pubblico dell'edificio risultano tutti adeguati alla vigente normativa in materia di abbattimento barriere architettoniche

Sulla base del valore accertato dallo scrivente nell'anno 1998 nel corso dell'iter di acquisizione dell'immobile, tenuto conto degli interventi eseguiti per la ristrutturazione dell'immobile si ritiene di poter stimare il valore di ricostruzione in €. 1.200.000,00

BENI MOBILI

Ogni locale ha la dotazione di mobili ed attrezzi per ufficio.

Il valore globale dei beni mobili, attrezzi e servizi "valore a nuovo" è stimato in €. 70.000,00

SCUOLA PRIMARIA DI ROSSINO

Piazza E. Milesi – Rossino – CalolzioCorte –

Dati identificativi catastali :

comune amministrativo di CalolzioCorte, sezione urbana di Rossino, Piazza Antonio Milesi, 1, P. S1-T-1-2, foglio 3, particella 83 sub. 1, categoria B/5, classe U, consistenza mc. 2670,00, Rendita €. 1.268,62

L'immobile risulta composto da un edificio costruito nei primi anni del secolo scorso ristrutturato, in più riprese nell'anno 1973 e nell'anno 1980 con successivo ampliamento eseguito nel 1984. Da tale data si è intervenuti ancora, nei primi anni '90, per il rifacimento dei solai di calpestio delle aule poste nel vecchio edificio e, negli anni 1998/1999/2000, per ulteriori adattamenti e adeguamenti.

L'edificio è ubicato in frazione di Rossino e d'alcuni anni risulta dismesso.

Trattasi di un fabbricato che, per la parte più vecchia, si sviluppa su tre livelli di cui uno seminterrato e per la parte più recente su due piani, di cui il superiore con superficie più limitata

La struttura portante è in muratura di pietrame per l'edificio più vecchio ed in muratura di blocchi cementizi per l'ampliamento, esternamente l'edificio risulta intonacato e finito con idropittura, la copertura è in struttura di legname con manto in tegole laterizie.

I serramenti sono di tipo metallico per gli esterni ed in legname per gli interni, le pavimentazioni sono parte in ceramica monocottura e parte in p.v.c..

Il corpo preesistente è composto da due aule per piano disimpegnate tra loro da un corpo scale che serve anche il piano ammezzato, dove trovasi i servizi ed altri locali accessori ricavati al piano primo del corpo aggiunta nel 1984.

Al piano seminterrato trovasi il sedime della centrale termica, alimentata a gas metano e non più funzionante, ed il vano tecnico dell'impianto ascensore installato nell'anno 2000.

La superficie coperta dell'immobile assomma a mq. 340 circa di cui mq. 150 relativi all'edificio preesistente, la superficie linda di pavimento assomma a mq. 575 di cui mq. 250 relativi all'ampliamento eseguito nel 1984.

L'edificio è oggi accessibile in quanto si è provveduto ad installare un impianto ascensore che, pur non avendo le caratteristiche previste dal D.M. 236/1989, permette l'uso della struttura anche a disabili.

Al piano terreno ed al piano ammezzato trovasi i due corpi di servizi igienici con uno attrezzato per i disabili.

Sulla base del valore accertato nell'anno 1996, tenuto conto degli oneri sostenuti per la ristrutturazione e adeguamento recente dell'immobile si ritiene di poter stimare in €. 675.000,00 il valore di ricostruzione dell'immobile

BENI MOBILI

A seguito dell'avvenuta dismissione gli arredi presenti possono essere stimati con valore zero.

SCUOLA PRIMARIA DEL PASCOLO e

CENTRO SOCIALE DEL PASCOLO – CDD (Centro Diurno Disabili)

Via E. De Amicis – Pascolo di CalolzioCorte –

Dati identificativi catastali :

comune amministrativo di Calolzicorte, sezione urbana di Calolzio, Via Edmondo De' Amicis, snc, P. S1-T, foglio 1, particella 2669, categoria B/5, classe U, consistenza mc. 8.442,00, Rendita €. 4.011,13

L'edificio di cui trattasi è stato oggetto di lavori di ampliamento e di adeguamento ed di impianti e di attrezzature nel 1980/84 nonché di un ampliamento di superficie utile nel 1996 al fine di ricavare, sotto la palestra, nuove aule e spazi pertinenziali.

Nell'anno 2022 si è provveduto alla rimozione del materiale contenente aminato nella coperura con sostituzione dello stesso con materiale ecologico e con la posa di un impianto fotovoltaico.

La scuola elementare del Pascolo è ubicata in Via De Amicis di fronte alla Scuola Materna.

La costruzione ha la struttura verticale in c.a. con tamponamenti in muratura intonacate.

Dal complesso centrale, ove trovasi l'accesso, si diramano due corpi, uno è la palestra l'altro la preesistente superficie destinata ad aule.

L'edificio è con muratura portante in getto armato, a diverse altezze, la più alta per la zona palestra, e l'altra per la zona servizi e spogliatoi oltre che per le aule e gli spazi pertinenziali.

La palestra ha pavimento in vinilico, il riscaldamento è costituito da termoconvettori ad aria calda, la struttura di copertura della palestra è in copponi di c.a.p., tutto l'edificio ha, oggi, manto di copertura costituito da lastre in lamiera grecata preverniciata con interposto strato isolante.

Al di sotto della palestra sono ricavate 7 aule, comprensive di laboratori, oltre mensa e cucina più servizi al medesimo livello trovasi ripostigli, infermeria e ripostigli, i pavimenti sono in ceramica e l'impianto di riscaldamento è costituito da termoconvettori..

L'accesso si ha dalla Via De' Amicis ad un grande atrio che disimpegna le aule preesistenti e, tramite corpo scale e ascensore si accede anche alla superficie ricavata nel 1995/96 sotto la palestra di cui sopra.

Le aule, a questo piano, sono in numero di 7 con relativi servizi e reparto bidelli.

In adiacenza a questo corpo aule trovasi gli spazi destinati a Centro Diurno Disabili, detta superficie si sviluppa attorno ad un atrio che funge da disimpegno e sul quale si affacciano le aule didattiche, l'accesso all'atrio si ha dalla Via De' Amicis tramite un porticato.

Nel Centro Diurno Disabili sono presenti un bagno attrezzato, una cucina ad uso didattico, servizi ed infermeria.

Il complesso ha pavimenti parte in ceramica e parte in linoleum questo sostituito recentemente, serramenti metallici esterni, e serramenti interni in legno tamburato.

La superficie linda dell'intero complesso assomma a mq. 2.850 di cui mq. 780 destinati a palestra e spazi di pertinenza, mq. 500 utilizzati dal CDD e la rimanente parte destinata ad attività didattiche e pertinenziali alle stesse.

Negli anni 2004/2005 si è provveduto alla realizzazione di strutture metalliche reticolari con soprastante materiale traslucido plastico di copertura dell'accesso su Via de' Amicis e del cortile interno il corpo scolastico.

La centrale termica che è esterna alla scuola, seminterrata, in c.a. con la copertura coperta a verde, è fornita di 2 caldaie di 144.000 kcal/h e due boiler con pompe e quadro elettrico. Pavimento in gres.

Sulla base del valore accertato nell'anno 2001, tenuto conto degli oneri sostenuti per la ristrutturazione ed ampliamento dell'immobile da tale data ad oggi si ritiene di poter stimare in €. 2.200.000,00 il valore di ricostruzione dell'immobile.

BENI MOBILI

Ogni locale ha la dotazione di mobili ed attrezzature necessarie. Nei servizi, cucina, ripostigli etc. vi sono le attrezzature atte al funzionamento.

Il valore globale dei beni mobili, attrezzature e servizi "valore a nuovo" è stimato in €. 120.000,00

VECHIA SCUOLA PRIMARIA DI SALA

Via SS. Cosma e Damiano – Sala di Calolzicorte –

Dati identificativi catastali :

comune amministrativo di Calolzicorte, sezione urbana di Sala, Via Santi Cosma e Damiano, 96 , P. S1-T-1, foglio 1, particella 2219 sub. 701, categoria B/5, classe U, consistenza mc. 4.054,00, Rendita €. 1.926,22

L'edificio di cui trattasi è stato realizzato verso la fine degli anni 60 in Via SS. Cosma e Damiano su un terreno in pendenza quindi la scuola, a forma rettangolare, risulta interrata nella parte a monte. La facciata a valle è costituita da un portico e da due piani fuori terra su pilastrata a vista.

La struttura portante è in c.a. con tamponamenti intonacati.

Lungo il lato maggiore sono state create cinque sporgenze nelle quali trovasi ubicati i servizi igienici di pertinenza

Dal portico al piano terreno, sottostante alla struttura, si accede con rampa di scale al corridoio centrale di disimpegno delle aule che trovasi parte ad un livello inferiore e parte ad un livello superiore del corridoio medesimo, le aule sono in numero di 14 e, anch'esse, si sviluppano su livelli differenti.

I serramenti sono metallici

I pavimenti sono in piastrelle di linoleum escluso i servizi ove risultano in piastrelle di ceramica, la copertura è costituita da manto impermeabile in guaina bituminosa.

La centrale termica è all'ingresso indipendente con struttura in c.a. ed è in comune con l'edificio già adibito a scuola dell'infanzia oggi dismesso.

La consistenza dell'immobile è di circa mc 4.200

Sulla base del valore accertato nell'anno 2001, tenuto conto che detto edificio, da circa 10 anni risulta inutilizzato e privo degli allacciamenti, si ritiene di poter stimare in €. 1.250.000,00 il valore di ricostruzione dell'immobile

BENI MOBILI

Attualmente, a seguito dell'avvenuta realizzazione del nuovo edificio scolastico in Via Ertà, la struttura risulta inutilizzata e, conseguentemente, non attrezzata con arredi utilizzabili pertanto il loro valore è zero.

NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI SALA

Via Ertà/Via Ausonia –Sala di Calolzicorte-

Dati identificativi catastali :

comune amministrativo di Calolzicorte, sezione urbana di Corte/Sala, Via Ausonia, snc, P. S1-T-1-2, foglio 1, particella 2046, categoria B/5, classe U, consistenza mc. 13.835,00, Rendita €. 6.573,56
(si rappresenta che necessita provvedere alla variazione catastale)

L'edificio, realizzato negli anni 2004/2007, è stato costruito già nel rispetto della normativa antisismica con struttura in cemento armato e tamponature in laterizio o cemento cellulare. Lo stesso si sviluppa su due piani completi fuori terra oltre che ad una porzione seminterrata in cui si trovano gli spazi adibiti a cucina ed ad accessori alla stessa. L'immobile è attrezzato con impianto ascensore rispondente ai requisiti di cui al D.M. n. 236/1989.

Il fronte sud è attrezzato con una struttura reticolare in metallo con soprastante copertura in ondulato traslucido.

I pavimenti sono stati realizzati parte con tipologia galleggiante e parte con tipologia tradizionale ovvero quelli relativi i servizi, l'atrio su via Ausonia, il centro di cottura e tutto l'interrato. i serramenti sono in alluminio dotati di vetrage isolanti, i divisorii in laterizio intonacati, tutti i locali sono dotati di controsoffitti in cartongesso di tipo rimuovibile.

Nel corso degli ultimi anni si è provveduto all'esecuzione di interventi finalizzati al trasferimento, nel medesimo complesso, di più sezioni di scuola dell'infanzia con formazione di nuovi servizi igienici.

Alcune aperture risultano dotate di alette parasole regolabili.

Sulla copertura, costituita da manto in lastre coibentate di lamiera, risultano installati, nella porzione piana, la centrale termica alimentata a gas metano e, su porzione del manto in lamiera, un impianto fotovoltaico, ampliato nell'anno in corso, che fornisce energia all'edificio.

La superficie complessiva dell'edificio ammonta a mq. 3.230 di cui mq. 425 al piano seminterrato, mq. 1.420 al piano terra, mq 1.320 al piano primo e mq. 65 al piano copertura, oltre mq. 210 di terrazzi, la struttura reticolare si sviluppa su di una superficie di mq. 160.

Sulla base dei costi sostenuti per la realizzazione dell'intervento nonché degli interventi successivamente eseguiti si ritiene di poter individuare in €. 2.500.000,00 il valore di ricostruzione dell'edificio

BENI MOBILI

Ogni aula ha la dotazione di mobili ed attrezzature necessarie. Nei servizi, cucina, ripostigli etc. vi sono le attrezzature atte al funzionamento.

Il valore globale dei beni mobili, attrezzature e servizi "valore a nuovo" è stimato in €. 175.000,00

COMPLESSO SCOLASTICO DI FOPPENICO

Via Matteotti/Parco Salvator Allende

a) superfici adibiti ad attività didattiche-Palazzina 1 Scuola Primaria

comune amministrativo di Calolzicorte, sezione urbana di Corte, Parco Salvator Allende, 3, P. T, foglio 3, particella 3724 sub. 705, categoria B/5, classe U, consistenza mc. 2.625,00, Rendita €. 1.247,24

b) superfici adibiti ad attività didattiche-Palazzina 2 Scuola Primaria (*)

comune amministrativo di Calolzicorte, sezione urbana di Corte, Parco Salvator Allende, 3, P. T, foglio 3, particella 3724 sub. 707, categoria B/5, classe U, consistenza mc. 2.643,00, Rendita €. 1.255,80

c) superfici adibite a centro di cottura -Palazzina 3

comune amministrativo di Calolzicorte, sezione urbana di Corte, Parco Salvator Allende, 3 P. S1-T, foglio 3, particella 3724 sub. 703, categoria A/10, classe 2, consistenza 7 vani, Rendita €. 1.409,93

d) superfici adibite a palestra e locali accessori -Palazzina 3

comune amministrativo di Calolzicorte, sezione urbana di Corte, Parco salvator Allende, 3, P. T, foglio 3, particella 3724 sub. 704, categoria D/6, Rendita €. 2.204,00

e) superfici adibiti ad attività didattiche-Palazzina 4 Scuola dell'infanzia e Scuola Primaria (*)

comune amministrativo di Calolzicorte, sezione urbana di Corte, Parco Salvator Allende, 3, P. T, foglio 3, particella 3724 sub. 706, categoria B/5, classe U, consistenza mc. 5.980,00, Rendita €. 2.841,34

(si rappresenta che si rende necessario provvedere alla variazione catastale)

Il complesso è composto da quattro fabbricati con accesso dal Parco Comunale Allende e da Via Matteotti, gli stessi risultano eseguiti a decorrere dall'anno 1958.

Nei quattro fabbricati trovasi insediati il centro di cottura, la scuola primaria, la scuola materna, la mensa al servizio dell'intero complesso ed una palestra anch'essa al servizio dell'intero complesso.

Dei quattro fabbricati tre si sviluppano ad un solo piano fuori terra e l'ultimo risulta, invece, posto su due piani.

Ad eccezione della palazzina sede del centro di cottura (già sede della direzione didattica e dell'archivio storico comunale) e della palestra che risultano con parte delle pareti perimetrali con mattonelle a vista tutti gli edifici sono finiti con intonaco tinteggiato.

La struttura di tutti gli edifici è parte in c.a. con tamponamenti in muratura di laterizio e parte con muratura portante in laterizio , il manto copertura è in lamiera grecata preverniciata.

Negli ultimi anni, dal 1992 ad oggi, si è intervenuti in più riprese sugli immobili al fine di adeguarli alle vigenti norme in materia di abbattimento barriere architettoniche ed in materia di adeguamento degli impianti installati nonché per realizzare una mensa al servizio dell'intero complesso.

Nel corso dell'anno 2016 si è provveduto alla realizzazione delle opere necessarie per insediare l'archivio storico nella palazzina già adibita a direzione didattica, le opere sono consistite principalmente nell'installazione di adeguato impianto antincendio nonché di barriere antiintrusione alle aperture.

La palazzina "1" che trovasi confinante con la Via Matteotti è adibita esclusivamente a scuola elementare, la palazzina "2" che trovasi, anch'essa, limitrofa alla Via Matteotti è adibita a scuola primaria ed è anche sedime della mensa e della cucina che servono all'intero complesso, la palazzina "3", nella quale trovasi la palestra ed i servizi ad essa pertinenziali, a seguito di lavori eseguiti negli anni 1997/1998, è divenuta sede della direzione didattica e oggi, a seguito di ulteriori lavori, è divenuta centro di cottura.

La Palazzina 3 è stata dotata di impianto fotovoltaico della potenza di 20 kw al servizio dell'intero complesso

La palazzina "4", anch'essa oggetto di interventi negli anni 1996/1997, è l'unica disposta su due piani, al piano terra trovavasi la scuola materna ed al piano primo la scuola elementare.

Tutti gli edifici risultano adeguati alla normativa in materia di barriere architettoniche, in tutte le sezioni nonché nella sede della direzione didattica risultano realizzati dei servizi attrezzati ex D.M. 236/1989.

Tutti gli edifici risultano collegati ad un unico impianto centralizzato con caldaia di alimentazione posta in un apposito locale posto al centro del complesso.

Nell'ambito della programmazione comunale si è ritenuto di dover provvedere alla riqualificazione dell'intero complesso.

Nell'anno 2023 si darà corso ai lavori di adeguamento strutturale, ampliamento e ristrutturazione delle palazzine 2 e 4, in particolare si provvederà, mediante intervento suddiviso in due lotti funzionali, alla trasformazione in edificio "Nzeb" le palazzine di cui trattasi che verranno collegate tra loro da un corpo su due piani, l'intervento riguarderà anche l'adeguamento sismico dei due esistenti edifici.

Dovendo intervenire su edifici in cui hanno sede attività didattiche la realizzazione delle opere verrà eseguita in tempi diversi per le due palazzine, un primo lotto funzionale interesserà la palazzina 2 ed il corpo di collegamento tra le due palazzine, successivamente si darà corso ai lavori relativi la palazzina 4 la quale provvisoriamente verrà utilizzata per le aule della scuola primaria insediate nella palazzina 2 e per la mensa anch'essa oggi insediata in detta palazzina.

La superficie coperta dell'intero complesso assomma a mq. 1.755, mentre la superficie linda di pavimento assomma a mq. 2.395 di cui mq. 24 sono relativi alla centrale termica comune, mq. 233 alla palazzina sedime della palestra, dei servizi pertinenziali e della direzione didattica.

In relazione agli interventi di cui sopra, si ritiene oggi di non valutare il costo di ricostruzione delle palazzina 2 in quanto interessata dai lavori con l'avvertenza che, ad ultimazione dei lavori, si dovrà provvedere ad un aggiornamento della stima per le palazzine 2, 4 e del corpo di collegamento tra loro.

Sulla base della situazione attuale, tenuto conto della vetustà degli immobili, del valore degli interventi eseguiti nel tempo, tenuto conto degli oneri sostenuti per la l'adeguamento della cucina con suo trasferimento nella palazzina 3 si ritiene di poter stimare in €. 1.700.000,00 il valore di ricostruzione degli immobili identificati aquali palazzina 1, 3 e 4 del complesso

BENI MOBILI

Ogni aula ha la dotazione di mobili ed attrezzature necessarie. Nei servizi, cucina, ripostigli etc. vi sono le attrezzature atte al funzionamento, l'archivio storico risulta dotato di impianti antincendio speciali e funzionali all'utilizzo.

Il valore globale dei beni mobili, attrezzature e servizi "valore a nuovo" è stimato in €. 120.000,00

SEDE ASSOCIAZIONI VARIE

- Corso Dante – Calolziocorte –

Dati identificativi catastali :

comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, C.so Dante Alighieri, 18, P. S1-T-1, foglio 2, particella 2900, categoria B/1, classe 2, consistenza mc. 5.035,00, Rendita €. 2.444,34

L'edificio è stato costruito negli anni 1962/1964 quale edificio scolastico con interventi eseguiti negli anni 90 per adeguarlo alle norme in materia di abbattimento barriere architettoniche e di impiantistica.

Nell'anno 1997 lo stesso è stato trasformato in sede provvisoria degli uffici comunali e, di seguito, dopo il trasferimento di dette funzioni nell'attuale sede municipale, il piano terra è stato concesso in locazione alla Azienda Ospedaliera ed il piano primo è stato concesso in comodato d'uso alcune associazioni locali quale loro sede, oggi, dopo il trasferimento delle funzioni in capo all'Azienda Ospedaliera ed all'ASL presso il nuovo poliambulatorio nel frattempo edificato a Sala, l'intero edificio risulta concesso in comodato ad associazioni locali.

L'edificio costruito su terreno in pendenza, presenta la parte retrostante interrata rispetto alla facciata.

Il fabbricato è con struttura in c.a. con tamponamenti in laterizio, lo stesso è costituito da due piano oltre un seminterrato, il piano interrato ed il piano primo hanno superfici inferiori al piano terreno/rialzato.

L'accesso si ha dal terreno posto in fregio al C.so Dante tramite un'ampia scala coperta da pensilina/porticato.

Le finiture dell'edificio sono costituite da pavimenti in scaglie di marmo nei locali, pavimenti e rivestimenti in ceramica nei servizi, serramenti esterni metallici , la copertura è costituita da lastre in fibrocemento posate su muricci .

L'accesso per i disabili è garantito da un agevole rampa che permette di superare il dislivello del cortile al piano rialzato e che prosegue quindi sino al piano primo al fine di permettere un'agevole utilizzo dell'uscita di sicurezza al piano primo anche per disabili..

I divisorii interni sono in laterizio al piano primo ed in laterizio e cartongesso al piano rialzato.

Nell'anno 2020 si è provveduto al rinnovo del manto di copertura con eliminazione delle lastre in amianto-cemento e posa di nuovo manto in lastre metalliche isolate

Il piano seminterrato è adibito a magazzino e deposito, alla medesima quota, ma costituente corpo staccato, è inserita la centrale termica alimentata a gas-metano, il riscaldamento è centralizzato per tutte le funzioni ed i corpi scaldanti sono costituiti da radiatori in ghisa.

L'immobile ha una volumetria di mc. 4.500 circa ed una superficie lorda di pavimento di mq. 1.415 di cui mq. 350 al piano interrato, mq. 700 al piano rialzato e mq. 365 al piano primo in quanto quota parte del piano terreno ha altezza utile pari all'intera altezza dei due piani.

Sulla base della vetustà dell'immobile, degli interventi nel tempo eseguiti tenuto si ritiene di poter stimare il valore di ricostruzione dell'immobile in €. 1.500.000,00

BENI MOBILI

Gli arredi e le attrezzature risultano di proprietà degli occupanti e pertanto il valore, per ciò che attiene all'Amministrazione Comunale, è da ritenersi nullo.

SCUOLA MATERNA DEL PASCOLO

Via E. de Amicis – Pascolo di Calolziocorte –

Dati identificativi catastali :

comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, Via Edmondo De' Amicis, 3 , P. T, foglio 1, particella 2670, categoria B/5, classe U, consistenza mc. 6.516,00, Rendita €. 3.096,01.

L'edificio è stato costruito negli anni 1973 ed è stato oggetto di adeguamento degli impianti nell'anno 1994 e di ampliamento, con accorpamento di porzione dei portici, nell'anno 1997.

La costruzione è in cemento armato con tamponamenti in blocchi di cemento.

La copertura è pure con struttura in c.a. e manto in bitumato che è stato interessato da lavori di

Trattasi di una costruzione a forma quadrata con un unico piano fuori terra distribuito su più livelli, l'accesso si ha dalla Via De' Amicis tramite portico pure con struttura in c.a e pavimento in porfido a cubetti.

L'edificio risulta adeguato alla vigente normativa in materia di abbattimento barriere architettoniche, i serramenti sono in metallo, le pavimentazioni dei locali in ceramica e p.v.c.

All'interno dell'edificio trovasi la cucina attrezzata al servizio della mensa interna

L'impianto di riscaldamento, con vano caldaia esterno alla scuola, costruito ex-novo, è dotato di caldaia e boiler alimentato a gas e distribuito con elemento radianti.

L'edificio ha una superficie lorda di pavimento pari a mq. 650 con altezze differenti nella quale sono previste sei aule, un refettorio, servizi igienici, locali di servizio e ripostigli oltre il porticato

Tenuto conto della vetustà dell'immobile e degli oneri sostenuti per gli adeguamenti introdotti negli anni si ritiene di poter stimare il valore di ricostruzione dell'immobile in €. 650.000,00.

BENI MOBILI

Ogni aula ha la dotazione di mobili ed attrezzi per scuola materna.

Il valore globale dei beni mobili, attrezzi e servizi "valore a nuovo" può essere ragionevolmente quantificato in €. 35.000,00

SCUOLA MATERNA DI LORENTINO

Via Monte Tesoro – Fraz. Lorentino –

Dati identificativi catastali :

comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Lorentino, Via Enrico Toti, 2 , P. T-1, foglio 3, particella 1187 sub. 1, categoria B/5, classe U, consistenza mc. 468,00, Rendita €. 222,37

La costruzione, che risale al 1974/1976, ha pianta quadrata su un unico piano con porticati ai quattro lati.

La struttura portante è in c.a. con tamponamenti esterni in blocchi di cemento stilati a vista, i serramenti esterni sono in ferro verniciato.

La copertura è a padiglione con manto di copertura in cementegola, al centro dell'edificio, sopra la struttura di copertura è stato realizzato lucernaio centrale che permette l'aeroilluminazione dei locali.

La pavimentazione è in piastrelle di cemento, i servizi in gres rosso con rivestimento in piastrelle sulle pareti.

L'impianto elettrico è stato eseguito con canaletta esterna e frutti esterni.

L'edificio è dotato di cucina attrezzata per la refezione dei bambini.

Le aule sono in numero di 2 sezioni più sezione gioco con mensa, cucina e ripostiglio. Vi sono inoltre un locale per insegnanti e servizi igienici.

La volumetria dell'immobile è pari a mc 1.065, la superficie lorda di pavimento assomma a mq. 325 oltre mq. 75 di porticati e ripostigli e centrale termica esterni.

Sulla base del valore accertato nell'anno 2001, tenuto conto degli oneri sostenuti per gli adeguamenti introdotti da tale data ad oggi si ritiene di poter stimare il valore di ricostruzione dell'immobile in €. 500.000,00

BENI MOBILI

Ogni aula ha la dotazione di mobili ed attrezzi per asilo.

Nei servizi, cucina, ripostigli etc. vi sono le attrezzi atti al funzionamento.

Il valore globale dei beni mobili, attrezzi e servizi "valore a nuovo" è stimato in €. 35.000,00

SCUOLA MATERNA DI SALA DISMESSA

Via Ert -Loc. Sala –

Dati identificativi catastali :

comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte/Sala, Via Ert, 1 , P. S1-T, foglio 1, particella 2208, categoria B/5, classe U, consistenza mc. 2.749,00, Rendita €. 1.306,16

La costruzione dell'edificio risale al 1981/1982, lo stesso ristrutturato ed ampliato nel 1985/1988 e successivamente allo stesso sono stati eseguiti interventi di adeguamento alla parte impiantistica

A seguito di verifiche strutturali, l'edificio nell'anno 2020 è stato dismesso.

L'edificio ha pianta è pressoché rettangolare con rientranze nelle facciate, lo stesso è posto due piani, uno seminterrato a cui si accede con una rampa con notevole sviluppo e con elevatore meccanico di recente installazione.. Il piano seminterrato ha superficie pari a circa un terzo di quella del piano terreno

La struttura portante è in muratura di laterizio finita ad intonaco tinteggiato, le strutture orizzontali sono costituite da solai in latero-cemento, la copertura è a più falde costituite da muricci e tavelloni, il manto è in tegole laterizie.

L'accesso principale si ha dalla Via Erta, dalla Via SS. Cosma e Damiano esiste un ulteriore accesso al piano seminterrato che serve anche di accesso di servizio per carico e scarico merci.

Esiste sul fronte verso la Via SS. Cosma e Damiano un ponticello ad arco con protezione realizzato per superare lo scavo del terreno creato per l'accesso al piano interrato dove è sistemato il refettorio, i servizi e la cucina.

Il piano terra era destinato all'attività didattica, lo stesso comprendeva tre sezioni (aula) oltre i servizi ed un'aula comune di disimpegno e gioco.

I pavimenti delle aule e dei servizi sono in piastrelle di ceramica di vari colori con rivestimento delle pareti dei servizi sempre in ceramica, i serramenti esterni sono in alluminio e gli interni in legno.

La centrale termica, anch'essa dismessa, che alimentava l'impianto di riscaldamento di tipo tradizionale con radiatori è alimentata a gas metano ed è in comune con il vicino edificio destinato a scuola elementare.

L'edificio ha una volumetria di circa mc. 2.200 e si sviluppa su una superficie linda di pavimento di mq. 815 di cui mq. 525 posti al piano terreno e mq. 290 posti al piano interrato.

Sulla base della vetustà dell'immobile, tenuto conto degli oneri sostenuti per gli adeguamenti introdotti nel tempo si ritiene di poter stimare il valore di ricostruzione dell'immobile €. 800.000,00

BENI MOBILI

A seguito dell'intervenuta dismissione l'immobile è oggi destinato a deposito provvisorio di materiali di vario genere, il valore degli arredi è da considerarsi nullo.

CIVICA BIBLIOTECA

Loc. Calolzio – Corso Dante –

Dati identificativi catastali :

comune amministrativo di Calolzicorte, sezione urbana di Calolzio, C.so Dante Alighieri, 16, P. S1-T, foglio 2, particella 2967, categoria B/5, classe U, consistenza mc. 1.690,00, Rendita €. 802,99

L'edificio è stato edificato negli anni 1973/74, successivamente è stato oggetto di interventi con interventi di sistemazione ed adeguamento nel 1982 e nei primi anni '90, nell'anno 2001 lo stesso è stato radicalmente trasformato in quanto si è provveduto, per la parte già adibita a scuola materna a trasformarla in sede della civica biblioteca.

Nell'anno 2004 è stata completata la ristrutturazione dell'immobile con rifacimento della facciata, della copertura e creazione della mediateca in luogo dell'alloggio del custode e della sistemazione delle aree verdi esterne.

L'immobile è composto da un piano terra, su livelli diversi con la mediateca rialzata di circa mt. 1,00 rispetto alla restante parte del piano terreno e da un piano interrato che occupa circa il 20% del piano superiore (destinato ad archivio).

La struttura portante è in c.a. e, perimetralmente, termina con un ampio fascione in c.a. all'altezza della copertura che serve anche di contenimento della stessa, la copertura è costituita da manto bituminoso.

I muri di tamponamento esterni sono in laterizio, nel 2004 è stato realizzato cappotto isolante e porzione di facciata con facciata ventilata, i serramenti esterni sono in alluminio anodizzato con tapparelle in plastica.

Gli spazi destinati a biblioteca sono pavimentati con p.v.c. di classe 1, i servizi e la mediateca sono pavimentati in ceramica.

Il riscaldamento è centralizzato per l'intero edificio ed è alimentato da una caldaia posta nella centrale termica sita al seminterrato con accesso dal medesimo piano tramite un cavedio a cielo libero.

La volumetria totale dell'edificio assomma a mc. 2.000 circa, la superficie linda di pavimento è pari a mq. 610, mq. 460 circa adibiti a biblioteca al piano terreno e mq. 150 al piano interrato adibiti ad archivio, ripostiglio, centrale termica.

Sulla base della vetustà dell'immobile, tenuto conto degli oneri sostenuti per gli adeguamenti ed interventi di riqualificazione introdotti da tale data ad oggi si ritiene di poter stimare in €. 730.000,00 il valore di ricostruzione dell'immobile

BENI MOBILI

Gli arredi della biblioteca sono di nuova fornitura pertanto si può fare riferimento al costo degli stessi per una loro valutazione cui si ritiene di poter sommare parte dell'arredo recuperato

Il valore globale dei beni mobili, attrezzature e servizi "valore a nuovo" è stimato in €. 15.000,00

SCUOLA MATERNA DI VIA LAVELLO

Via Lavello Loc. Corte –

Dati identificativi catastali :

comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte, Via Lavello, 1, P. T, foglio 3, particella 1584, categoria B/5, classe U, consistenza mc. 2.907,00, Rendita €. 1.381,23

La costruzione dell'immobile di cui trattasi risale al 1981/1984, in anni successivi si è provveduto, in più riprese, all'adeguamento dell'edificio alle intervenute normative in materia di impianti, antincendio, eliminazione barriere architettoniche; nell'anno 2022 si è provveduto alla sostituzione dell'intera pavimentazione in linoleum con altra di identico materiale.

Il fabbricato è ad un piano realizzato con struttura in c.a. prefabbricato e pannelli rivestiti in graniglia con fascia in c.a. all'altezza della soletta di copertura.

I serramenti esterni sono in alluminio anodizzato, i serramenti interni in legno con ante in bilamina di plastica colorata.

All'edificio si accede tramite un portico che immette in un atrio e quindi nel locale "gioco" che funge anche da disimpegno alle aule /sezioni che sono in numero di quattro ciascuna dotata di propri servizi e vano accessorio diversamente usato.

Completano l'edificio i vani destinati a cucina, dispensa, uffici e servizi adulti, i pavimenti sono in piastrelle di ceramica nell'ingresso e servizi, il resto è in linoleum.

Negli anni 2005/2007 si è provveduto alla riqualificazione dell'edificio con rifacimento della copertura e posa di cappotto termico.

La centrale termica è ubicata in un angolo della scuola con l'accesso all'esterno, la stessa è alimentata a gas metano.

La superficie lorda di pavimento della struttura è pari a mq. 805 corrispondenti a circa mc. 2.500

Sulla base della vetustà dell'immobile, tenuto conto degli oneri sostenuti per gli interventi eseguiti nel tempo quali il rifacimento della copertura, la posa di cappotto isolante e l'adeguamento degli impianti ed il rifacimento della pavimentazione si ritiene di poter stimare in €. 950.000,00 il valore di ricostruzione dell'immobile

BENI MOBILI

Ogni aula ha la dotazione di mobili ed attrezzature per scuola materna.

Nei servizi, cucina, ripostigli etc. vi sono le attrezzature atte al funzionamento.

Il valore globale dei beni mobili, attrezzature e servizi "valore a nuovo" è stimato in €. 35.000,00

ASILO NIDO

Via Padri Serviti – Calolziocorte –

Dati identificativi catastali :

comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte, Via Padri Serviti, 18/a, P. S1-T-1, foglio 3, particella 3630, categoria B/1, classe 3, consistenza mc. 3.144,00, Rendita €. 1.786,11

L'edificio è stato costruito negli anni 1980/82, da tale data l'immobile è stato oggetto di vari interventi di adeguamento sia di tipo impiantistico sia in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

L'edificio ha forma rettangolare allungata con varie rientranze ed è costituito da un piano seminterrato, di limitate dimensioni, da un piano terra e da un primo piano, anch'esso con superficie inferiore a quella del piano terra.

Le facciate sono in lastre di c.a. prefabbricate a vista con gronde a sbalzo in c.a. a frontale a vista.

La copertura è costituita da manto bituminoso posato su tavellonato.

L'accesso si ha di una struttura semicircolare in getto a vista fino alla copertura ove, negli anni 1996/1998 è stato inserito l'impianto ascensore al servizio dei piani terra e primo.

Negli anni 2006/2008 si è provveduto alla realizzazione di interventi riqualificazione con installazione di impianto di raffrescamento e sostituzione dei serramenti esterni.

Gli infissi esterni, a seguito dell'ultimo intervento di riqualificazione, sono in alluminio, la pavimentazione è in p.v.c. in tutti i locali ad eccezione dei servizi e della cucina hanno, invece, pavimentazione in piastrelle in ceramica.

Il piano terreno è destinato alle attività didattiche, il piano superiore, dove trovasi la cucina e la dispensa, è adibito a mensa-refettorio, al piano interrato, cui si accede sia da una scala interna sia da una scala esterna posta sul retro, sono ubicati il locale lavanderia ed il locale centrale termica.

Il locale mensa, posto al piano primo, è servito da un corpo ascensore, da una scala interna ed è dotato di scala di sicurezza in metallo.

L'edificio ha un volume di mc. 2620 e sviluppa una superficie linda di pavimento di mq. 920 di cui mq. 73 relativi al piano interrato, mq. 676 relativi al piano terreno e mq. 170 relativi al piano primo.

Sulla base del valore accertato nell'anno 2001, tenuto conto degli oneri sostenuti per gli adeguamenti introdotti da tale data ad oggi si ritiene di poter stimare il valore di ricostruzione dell'immobile in €. 1.150.000,00

BENI MOBILI

Ogni locale ha la dotazione di mobili ed attrezzature per asilo nido.

Il valore globale dei beni mobili, attrezzature e servizi "valore a nuovo" è stimato in: €. 40.000,00

SCUOLA MEDIA "A. MANZONI"

Loc. Calolzio – Via F. Nullo –

Dati identificativi catastali :

a) superfici adibiti ad attività didattiche

comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte, Via Francesco Nullo, 6, P. S1-T-1, foglio 3, particella 3724 sub. 701, categoria B/5, classe U, consistenza mc. 14.774,00, Rendita €. 7.019,72

b) superfici adibite ad archivio comunale

comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte, C.so Europa, 57, P. S1, foglio 3, particella 3724 sub. 702, categoria B/5, classe U, consistenza mc. 2.153,00, Rendita €. 1.022,98

(si rappresenta che ad intervenuta ultimazione dei lavori in corso si rende necessario provvedere alla variazione catastale)

La costruzione del complesso risale agli anni 1967/72 con successiva realizzazione della palestra e servizi negli anni 1978/80. Successivamente, negli anni '90 si è provveduto all'adeguamento del complesso alle norme antincendio, alle norme di cui alla legge n.13/1989 ed alla legge n.46/1990.

Nell'anno 2021 si è provveduto a dotare l'edificio di un impianto fotovoltaico.

L'edificio è costituita da quattro corpi di cui tre collegati tra loro a forma di "C" ed il quarto che si prolunga dal corpo centrale perpendicolare allo stesso sul lato opposto dei due laterali.

I due corpi laterali, simmetrici e paralleli tra loro sono costituiti dal piano terreno e piano primo, entrambi hanno anche un piano seminterrato di cui uno che copre l'intera superficie ed uno che corrisponde a circa un terzo della superficie del piano superiore.

Nel primo seminterrato trovasi l'archivio comunale mentre nel secondo trovasi locali a disposizione della scuola.

Nei due corpi laterali trovano sistemazione le aule didattiche mentre il corpo centrale, di collegamento e disimpegno, è adibito a sala riunioni, passaggio e accesso alla palestra che trovasi nel quarto corpo.

Il corpo su tre piani completi è servito di impianto di ascensore la cui struttura è ubicata all'esterno della sagoma dell'edificio e collegata alla stessa da pianerottoli chiusi.

Il complesso ha struttura verticale in c.a. a vista con tamponamenti rivestiti da mattoni stillati a vista, la pavimentazione dei locali è costituita da marmettoni, ad eccezione dei locali servizi, ove trovasi pavimenti in gres e/o ceramica, e della palestra, ove risulta posato un pavimento in p.v.c. di classe I, i serramenti esterni sono in alluminio con vetrate isolanti.

La copertura è a capanna per tutti i corpi fabbricati principali e piana per il solo corpo spogliatoi che, con altezza inferiore, risulta unito al fronte sud della palestra.

Il manto di copertura è in lastre di lamiera preverniciata con spessore isolante.

I due piani superiori sono dotati di scala di sicurezza antincendio.

Al piano interrato del corpo servito di ascensore ove era ubicato il "centro di Aggregazione Giovanile" con accesso indipendente dall'esterno, sono in corso di ultimazione i lavori per la realizzazione di un nuovo archivio comunale dotato di impianto antincendio a norme la nuova destinazione

Un'unica centrale termica ubicata all'esterno del complesso serve tutto l'edificio che è dotato di radiatore in ghisa nei locali didattici e di servizio e di termoconvettori nella palestra.

La volumetria dell'intero complesso assomma a mc. 15.000 circa, la superficie utile di pavimento risulta pari a mq. 4.515 di cui mq. 950 per il piano interrato, mq. 1.725 per il piano terra, escluso palestra e spazi pertinenti, mq. 415 per la palestra e spogliatoi, mq. 1.425 per il piano primo.

Nel corso degli ultimi anni questa Amministrazione è intervenuta provvedendo al rifacimento dei servizi igienici dell'intero edificio nonché al rifacimento ed adeguamento al D.M. 236/1989 dei servizi igienici e spogliatoi della palestra.

Sulla base della vetustà dell'immobile, tenuto conto degli oneri sostenuti per gli adeguamenti introdotti da tale data ad oggi quali la sostituzione della pavimentazione della zona palestra, la sostituzione dei serramenti su due corpi del complesso, il rifacimento del manto di copertura con eliminazione del fibrocemento esistente, il rifacimento della struttura di copertura della palestra, il rifacimento adeguamento dei servizi igienici, il rifacimento degli impianti si ritiene di poter stimare il valore di ricostruzione dell'immobile in €. 5.000.000,00

BENI MOBILI

Ogni locale ha la dotazione di mobili ed attrezzature per scuola media.

Il valore globale dei beni mobili, attrezzature e servizi "valore a nuovo" è stimato in: €. 200.000,00

IMMOBILE GIA' SEDE DIREZIONE DIDATTICA E MENSA COMUNALE

Via De' Amicis –loc. Pascolo

Dati identificativi catastali :

comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, Via Torquato Tasso, snc, P. T-1, foglio 1, particella 527 sub. 701, categoria B/1, classe 2, consistenza mc. 860,00, Rendita €. 417,50
(si rappresenta che si deve dar corso alla variazione catastale)

L'edificio risulta edificato negli anni 40, nel tempo lo stesso è stato oggetto di interventi vari di adattamento e adeguamento, l'immobile risulta su due piani indipendenti, il piano terreno già destinato a mensa dei dipendenti comunali ed il piano primo già destinato a sede della direzione didattica.

La struttura è costituita da murature perimetrali in pietrame e laterizio, i serramenti sono in legno con ante ad oscuro esterne a ventola, i pavimenti sono in ceramica, la copertura è a padiglione con struttura in legname e manto in coppi laterizie.

L'accesso al piano primo avviene da scala in muratura esterna alla struttura, l'accesso al piano terreno si ha, sia in corrispondenza dell'accesso superiore sia da parete laterale.

Al piano terreno, ora inutilizzato, era posta la mensa comunale costituita da locali di servizio (cucina, dispensa, servizi igienici e refettorio).

Al piano primo erano insediati gli uffici della direzione didattica costituiti da tre uffici oltre i servizi ed un ampio locale, nello stesso si erano predisposti degli interventi finalizzati alla realizzazione di alloggi emergenza, poi si è ritenuto, tenuto conto dei costi, di soprassedere a detto intervento.

Il riscaldamento è costituito da termosifoni in ghisa, l'impianto è centralizzato per entrambe le funzioni cui è adibito l'immobile, la caldaia, alimentata a gas metano, è stata sostituita una decina di anni fa ma da tempo risulta inutilizzata ed è installata all'esterno dell'edificio.

La superficie lorda di pavimento dell'immobile è pari a mq. 135 per piano per un totale di mq. 270.

Gli infissi abbisognano di manutenzione

Sulla base del valore di mercato di edifici con caratteristiche similari posti nell'ambito del territorio comunale e, più precisamente, nell'ambito del quartiere si ritiene di poter determinare il valore di ricostruzione dell'immobile in €. 170.000,00

BENI MOBILI.

Trattandosi di edificio non più utilizzato lo stesso non risulta più arredato e pertanto il valore relativo è nullo

PIAZZA E SOTTOPIAZZA V. VENETO

Loc. Calolziocorte – Piazza V. Veneto –

Dati identificativi catastali :

a) autorimessa interrata

comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, Piazza Vittorio Veneto, snc, P. S1-T, foglio 2, particella 2868 sub. 3, categoria D/8, Rendita €. 6.402,00

b) portico

comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, Piazza Vittorio Veneto, snc. snc, P. T, foglio 2, particella 2868 sub. 1, categoria C/7, classe U, consistenza mq. 99,00, Rendita €. 158,50

c) negozio sopra piazza

comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, Piazza Vittorio Veneto, snc. snc, P. T, foglio 2, particella 2868 sub. 4, categoria C/1, classe 7, consistenza mq. 59,00, Rendita €. 1.727,70

d) negozio sotto piazza

comune amministrativo di Calolzicorte, sezione urbana di Calolzio, Via F.Ili Calvi, snc. snc, P. S1, foglio 2, particella 2868 sub. 6, categoria C/1, classe 4, consistenza mq. 81,00, Rendita €. 1.501,80

Trattasi di un complesso costruito negli anni 2007/2009 sull'area sedime della Piazza V.Veneto che ha interessato i locali già posti al di sotto della stessa.

Con il nuovo intervento si è provveduto alla realizzazione di un autorimessa interrata della capacità di n. 38 posti auto, alla realizzazione di nuovi spazi commerciali seminterrati in fregio alla Via F.Ili Calvi ed alla realizzazione di una superficie commerciale e di un porticato al di sopra della piazza.

Gli spazi commerciali, con accesso dalla Via F.Ili Calvi, sono stati, in parte, ceduti a terzi ed al Comune è rimasta una superficie di mq. 80 circa nella quale oggi ha sede la Pro Loco.

La piazza, posta su più livelli, risulta oggi pavimentata parte in pietra, parte con doghe in legno e parte risulta destinata a verde.

L'autorimessa risulta collegata alla piazza soprastante mediante una scala ed un impianto ascensore, dalla scala si accede anche ai servizi igienici posti nel seminterrato.

Le nuove unità immobiliari cui è composta oggi la piazza risultano accessibili in parte da Via F.Ili Calvi ed in parte dalla piazza medesima, in particolare l'accesso carraio alla nuova autorimessa e gli accessi alle unità commerciali di piano seminterrato risultano prospicienti la Via F.Ili Calvi mentre l'unità commerciale ed il porticato soprastanti la piazza risultano accessibili, solo pedonalmente, da largo Garibaldi attraverso la piazza.

La struttura dell'edificio seminterrato è in c.a. con pareti contro terra su tre lati, il quarto, corrispondente al lato verso Via Calvi fronte è costituito da vetrate e distanziate dalla pubblica via da un marciapiede disimpegnante i vari accessi alle unità commerciali.

I manufatti realizzati al di sopra del piano di calpestio della piazza risulta costruiti in laterizio portante e struttura in c.a. relativamente al nuovo corpo ad uso commerciale, in struttura in c.a. e metallica relativamente al nuovo porticato.

Gli impianti delle nuove unità immobiliari risultano funzionalmente collegati al municipio e dipendono dalle centrali poste nel medesimo edificio.

La consistenza dell'immobile di proprietà comunale , determinata in ragione della sua superficie lorda di pavimento (Slp) risulta pari a mq. 3.056 di cui mq. 45 corrispondono alla superficie del vano scala e corpo servizi, mq. 36,00 ai locali tecnologici, mq. 1.080 corrispondono alla superficie dell'autorimessa, mq. 90 corrispondono alle unità con destinazione commerciale realizzate in fregio alla Via F.Ili Calvi, mq. 80 e mq. 100 rispettivamente all'unità commerciale ed alla tettoia soprastanti la piazza e mq. 1.370 alla piazza scoperta.

Tre unità commerciali, per una superficie (Slp) corrispondente a mq. 255, risultano alienati e, pertanto non sono più nella disponibilità del comune di Calolzicorte.

Tenuto conto dei costi sostenuti per la realizzazione, dei materiali utilizzati, della diversa destinazione d'uso delle unità immobiliari si può determinare in €. 1.535.000 il valore di ricostruzione dell'immobile per la porzione di proprietà comunale di cui rispettivamente €. 120.000,00 ed €. 20.000,00 per la superficie commerciale e per il porticato posti al di sopra della piazza, €. 1.295.000,00 per la superficie ad autorimessa ed €. 100.000,00 per la rimanente superficie commerciale posta in fregio la Via F.Ili Calvi al piano seminterrato.

BENI MOBILI

Non risultano installati arredi nelle unità immobiliari di proprietà comunali pertanto il valore relativo è nullo.

LOCALI ASSOCIAZIONI QUARTIERE FOPPENICO

Loc. Foppenico – Piazza S. Michele

Dati identificativi catastali :

comune amministrativo di Calolzicorte, sezione urbana di Corte, Piazza San Michele, snc, P. T-1, foglio 3, particella composta 356– 363 , categoria B/5, classe U, consistenza mc. 1.568,00, Rendita €. 745,02

La proprietà in località "Foppenico" è costituita da quattro locali posti ai lati della chiesa posta in P.zza S.Michele in ragione di due per lato sovrapposti tra loro.

La struttura dei due corpi è costituita da murature in pietrame, solai orizzontali in legno, copertura in coppi posata su grossa e minuta orditura in legname.

L'epoca di realizzazione degli stessi è alquanto remota, a sinistra e destra dell'edificio di culto sono presenti due ingressi che immettono nei locali di cui trattasi, quelli posti al piano terreno sono disimpegnati da un piccolo atrio d'ingresso mentre l'acceso ai locali ai piani superiori si ha da una scala con struttura in pietrame, i servizi igienici sono posti sui pianerottoli dei due corpi scala e sono in comune per i due locali posti dal medesimo lato della piazza, il riscaldamento è costituito da stufe alimentate a metano, i serramenti sono in legno, le pavimentazioni sono in vecchio cotto, di nessun valore, rivestito in linoleum, gli impianti dovrebbero essere oggetto di un'attenta revisione.

Volumetricamente i quattro locali, compreso disimpegni e servizi, hanno una consistenza mc 600

Negli ultimi anni, tenuto conto che l'Amministrazione Comunale intendeva provvedere alla cessione dei locali di cui trattasi, le manutenzioni non hanno avuto svolgimento regolare pertanto oggi l'immobile si presenterebbe bisognoso di interventi manutentivi.

Sulla base del valore accertato nell'anno 2001, si ritiene di poter determinare in €. 150.000,00 il valore di ricostruzione dell'immobile

BENI MOBILI

I locali risultano, oggi, in parte sfitti non contengono arredi di proprietà comunali e, pertanto, il valore relativo è nullo

IMMOBILE GIA' CASA DEL PARROCO FOPPENICO

Via F.III Calvi

Dati identificativi catastali :

comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte, Via F.III Calvi, 54, P. S1-T-1, foglio 3, particella 424 sub. 702, categoria A/3, classe 2, consistenza vani 12,5, Rendita €. 774,69

L'immobile si sviluppa su tre piani, seminterrato, terra e primo con superfici rispettivamente di mq. 127,00, mq. 123 e mq. 85, lo stesso è costituito strutturalmente da murature in pietra intonacate, solai orizzontali in legname copertura costituita da piccola e grossa orditura pure in legname con sovrastante manto in tegole laterizie "marsigliesi".

Esternamente il fabbricato risulta finito con una zoccolatura in cemento, la rimanente parte delle facciate è intonacata al civile e tinteggiata; tutti i serramenti sono in legno completi di vetri semplici e griglie di sicurezza pure in legno; i davanzali e le soglie sono in pietrame, le gronde in legno e la lattoneria è in lamiera zincata preverniciata.

L'area esterna di pertinenza cui si accede dalla Via F.III Calvi tramite uno scivolo è pavimentata parte in cemento e parte in masselli autobloccanti.

L'edificio è dotato di rete separata di smaltimento delle acque meteoriche e acque nere e la stessa è allacciata ai condotti comunali.

L' immobile anche se dotato di impianto di riscaldamento a circolazione di acqua calda prodotta dalla caldaia a basamento installata al piano seminterrato con potenzialità inferiore a Kcal. 20.000,00 risulta non riscaldato, perché scollegato dalla rete del metano da oltre 10 anni.

L'immobile come già detto, si sviluppa su tre piani ed è così suddiviso :

- piano seminterrato composto da: due cantine e ampio ripostiglio; tutti questi ambienti hanno pavimentazione in battuto di cemento, sono dotati di impianto elettrico e sono privi di riscaldamento, sono intonacati al civile e tinteggiati;
- piano terra composto da: un ingresso, un vano cottura, una cucina ed uno studio; detti ambienti sono pavimentati con marmette di graniglia, le porte interne sono in legno con specchiatura in vetro, tutti gli ambienti sono intonacati al civile e tinteggiati; sono dotati di impianto elettrico funzionante e di termosifoni non funzionanti. Sempre al piano terra è presente una saletta indipendente, a cui si accede da piazza S. Michele, la stessa è finita con pavimentazione in marmette di graniglia, è intonacata al civile e tinteggiata. L'impianto elettrico è funzionante, non è presente l'impianto di riscaldamento.
- piano primo composto da: un disimpegno notte, tre camere da letto ed un bagno. Le camere hanno pavimenti in marmette di cemento esagonali, sono intonacate al civile e tinteggiate, le stesse sono dotate di impianto elettrico parzialmente funzionante e di termosifoni non funzionanti. La camera posta in lato nord-ovest è dotata di balcone; quella in lato sud-ovest è dotata di un terrazzo. Il bagno è pavimentato e rivestito sulle pareti con piastrelle in ceramica; lo stesso è dotato di impianto elettrico e di riscaldamento entrambi non funzionanti

L'edificio, seppur oggi utilizzato da una associazione parrocchiale, nel suo complesso necessita di un interventi di riqualificazione, al fine di renderlo nuovamente abitabile.

Tenuto conto delle valutazioni fatte in occasione della permuta avvenuta con la parrocchia di Foppenco con la quale si è acquisito l'immobile si ritiene di poter indicare in €. 300.000,00 il valore attuale di ricostruzione dell'immobile.

BENI MOBILI

Ad oggi non esistono beni immobili di competenze di questo Ente e pertanto il valore è da considerarsi nullo

PALAZZETTO DELLO SPORT

Via Centro Sportivo

Dati identificativi catastali :

comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte, Via Lavello, P. S1-T-1, foglio 3, particella 3698 – 3701 sub. 701 – 3702 sub. 701 – 3703 – 3704 sub. 701 – 3705 – 3706, (trattasi di unità graffate costituenti in centro sportivo e quindi comprensive dei campi scoperti esistenti), cat. D/6, Rendita €. 20.547,40

L'edificio è stato realizzato nel 1985 e, di fatto completato nell'anno 2000, negli anni 1997, 1998 si è provveduto all'adeguamento della struttura alla normativa in materia di eliminazione barriere architettoniche ed all'adeguamento degli impianti installati si è, altresì, provveduto alla realizzazione di un corpo spogliatoio al servizio dei campi di calcio utilizzando dei vani magazzio/deposito preesistenti, durante detti lavori si è, inoltre, provveduto alla posa di nuovo pavimento in legno –parquet- per il campo da gioco interno.

Nell'anno 2020, si è intervenuti nuovamente provvedendo all'integrale rifacimento della pavimentazione del campo da gioco ed alla posa di ripari tra il campo medesimo e la zona spettatori.

Il fabbricato è composto da un corpo adibito a palestra comunale con altezza netta di mt. 7,80 nel quale trovasi il campo da gioco e le tribune, a detto corpo risultano allegati :

- sul fronte sud un corpo ove trovasi gli spogliatoi di pertinenza del campo da gioco, una palestrina, ed altri locali adibiti a ristoro, al piano seminterrato, che occupa porzione del corpo sud, risultano eseguiti, nell'anno 2000, spogliatoi pertinenziali al campo di calcio.
- sul fronte ovest risultano un corpo su due piani ove al piano terreno sono posti gli spogliatoi per l'arbitro, un vano deposito, la centrale termica, un altro vano tecnologico, quest'ultimi con accesso dall'esterno, al piano primo, con accesso sia dall'interno e che dall'esterno, sono posti dei locali già adibiti ad alloggio custode che, oggi, risultano destinati a sede delle associazioni sportive che utilizzano l'edificio.

La palestra è realizzata in c.a. con pannelli a vista, copertura piana con interposti lucernari e manto in bitumato, anche la struttura più bassa è in c.a. con tamponamenti in muratura intonacati, i serramenti esterni sono in metallo, gli interni in legno.

Il pavimento del campo da gioco è in parquet posato su predisposto assito di sottofondo con interposta schiuma poliuretanica, le pavimentazioni dell'edificio, ad eccezione delle zone spogliatoi e servizi sono in p.v.c., i servizi e spogliatoi in ceramica. Il riscaldamento per l'intero impianto, servizi compresi, è alimentato da una caldaia posta nel locale esterno ed alimentata a gas metano, i vani già adibiti ad alloggio del custode oggi destinati a sede delle associazioni sportive, hanno un riscaldamento autonomo, il riscaldamento è costituito da termoconvettori e da elementi in acciaio.

La superficie lorda di pavimento è pari a mq. 1.515 di cui mq. 705 destinati a campo di gioco e tribune annesse, mq. 58 destinati a sede delle associazioni, mq. 450 al piano terreno destinati a servizi, spogliatoi, palestrina, locale bar, atrio e disimpegni, mq. 92 al piano terreno destinati a vani tecnologici e spogliatoi arbitri e mq. 210 al piano interrato destinati a spogliatoi di pertinenza del campo di calcio adiacente.

Tenuto conto della vetustà dell'immobile e dei lavori eseguiti nel tempo per l'adeguamento ed ampliamento dell'immobile si ritiene di poter indicare in €. 1.800.000,00 il valore attuale di ricostruzione dell'immobile.

BENI MOBILI

Considerando la dotazione della palestra, dei servizi e dei locali utilizzati, il valore globale dei beni mobili, attrezature e servizi di competenza di questa Amministrazione il relativo "valore a nuovo" è stimato in: €. 25.000,00

EX DISTRETTO ASL

Via Don Bolis/Piazzale Kennedy

Dati identificativi catastali :

comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, Piazzale F.Ili Kennedy, P. S1-T-1, foglio 2, particella 962 sub. 701, cat. B/1, classe 2, consistenza mc. 2.805,00, Rendita €. 1.361,74

L'edificio è stato costruito agli inizi del secolo scorso, ed è stato oggetto di interventi manutentivi e di adeguamento negli ultimi anni.

L'immobile è composto da tre livelli fuori terra sul lato verso valle e da due livelli sul lato verso monte, l'ultimo livello è situato nel sottotetto ed ha copertura inclinata costituita dall'orditura di copertura.

La struttura dell'edificio è costituita, per la parte in elevazione, da murature in pietrame e pietrame e laterizio, mentre le strutture orizzontali sono costituite da travetti in laterocemento, la copertura ha struttura in legname e manto in tegole laterizie "marsigliesi" posate su strato isolante in polistirolo.

Al piano rimo è possibile accedere sia dall'esterno che da comoda scala posta all'interno dell'edificio, da altra scala con accesso autonomo esterno alla medesima quota cortile posto al piano I° è possibile accedere al piano sottotetto.

Nell'anno 1998 si è provveduto al rifacimento dell'intonaco esterno, alla ritinteggiatura delle facciate ed alla sostituzione dei serramenti interni ed esterni. I serramenti esterni sono in p.v.c. con vetri isolanti.

I pavimenti nei locali di piano terra e piano primo sono costituiti da piastrelle in scaglie di marmo, al piano sottotetto i pavimenti sono costituiti da assito in legname, a tutti i piani i servizi sono pavimentati e rivestiti in ceramica.

Il piano sottotetto, già adibito ad alloggi degli obiettori di coscienza assegnati al Comune, ha altezze non regolmentari e i locali oggi sono sfitti o destinati a deposito.

Il piano terreno ed il piano primo sono stati utilizzati, sino all'apertura del nuovo poliambulatorio, dall'Azienda Ospedaliera e dall'ASL per lo svolgimento di funzioni in capo a detti Enti (prelievi, uffici prenotazioni, uffici amministrativi.).

L'edificio si presenta in discrete condizioni ai piani inferiori mentre il sottotetto abbisogna di interventi manutentivi di rilevanza non trascurabile, lo stesso risulta privo della centrale termica di alimentazione dell'impianto di riscaldamento al servizio degli interi piano terra e primo e di porzione del sottotetto.

La consistenza dell'edificio assomma a circa mc. 2.500 cui corrispondono mq. 807 di superficie linda di pavimento di cui mq. 538 posti al piano terra e primo e mq. 269 posti al piano sottotetto

Tenuto conto della vetustà dell'immobile, e dei lavori eseguiti da tale data per l'adeguamento ed ampliamento dell'immobile, delle condizioni attuali si ritiene di poter indicare in €. 550.000,00 il valore di ricostruzione dell'immobile.

BENI MOBILI

Non esistono, allo stato attuale, beni mobili, attrezzature e servizi di pertinenza di questa Amministrazione comunale da valutare.“

FORESTERIA VILLA GUAGNELLINI

Via Volta –loc.tà Calolzio

Dati identificativi catastali :

a) piano terra

comune amministrativo di Calolzicorte, sezione urbana di Calolzio, Via Alessandro Volta, 7, P. T, foglio 2, particella 989 sub. 702, cat. B/1, classe 3, consistenza mc. 380,00, Rendita €. 215,88

b) piano primo

comune amministrativo di Calolzicorte, sezione urbana di Calolzio, Via Alessandro Volta, 7, P. 1 -2, foglio 2, particella 989 sub. 703, cat. B/1, classe 3, consistenza mc. 425,00, Rendita €. 241,44

L'immobile fa parte di un complesso edificato presumibilmente negli anni '20 ed era adibito a foresteria di una villa padronale anch'essa acquisita al patrimonio comunale e concessa in comodato d'uso ad un'Associazione di volontariato.

La struttura portante verticale è in muratura mentre quella orizzontale è in latero-cemento, la copertura è costituita da un lastricato, il manto di copertura è in bitumato con soprastrante massetto in calcestruzzo, la lattoneria è in lamiera preverniciata, i serramenti sono in legname con doppi vetri e con ante ad oscuro con alette a ribalta

Nel corso del 2004 l'immobile è stato completamente ristrutturato, realizzando un edificio con tre locali al piano terra più bagni e quattro locali al piano terra più bagni collegati con vano scale e ascensore.

Nel corso dell'anno 2020 anche questo immobile risulta concesso in comodato d'uso alla Cooperativa.

Tutti i componenti tecnologici dell'edificio quali pavimenti, rivestimenti, serramenti e impianti sono stati rifatti ex novo.

Il riscaldamento, alimentato con gas metano, è costituito da radiatori ad acqua con un'unica caldaia che serve entrambi i piani

La superficie dell'immobile assomma a mq. 312 distribuita sui due piani cui si compone.

Tenuto conto dello stato di manutenzione dell'immobile, degli interventi manutentivi eseguiti si ritiene di poter indicare il valore di ricostruzione dello stesso, allo stato attuale in €. 380.000,00..

Il riscaldamento, alimentato con gas metano, è costituito da radiatori ad acqua

BENI MOBILI

Non esistono, allo stato attuale, beni mobili, attrezzature e servizi di pertinenza di questa Amministrazione comunale da valutare.“

VILLA GUAGNELLINI

Via Volta –loc.tà Calolzio

Dati identificativi catastali :

a) corpo principale

comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, Via Alessandro Volta, 9, P. S1 -T – 1 – 2 - 3, foglio 2, particella 436 sub. 701, cat. A/8, classe 2, consistenza vani 18,5, Rendita €. 3.678,46

b) corpo accessorio

comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, Via Alessandro Volta, 9, P. S1, foglio 2, particella 436 sub. 702, cat. C/2, classe 3, consistenza mq. 10,00, Rendita €. 25,31

L'immobile è costituito da una villa padronale edificata nei primi anni del secolo scorso, la struttura portante verticale è costituita da murature in pietrame mentre la struttura orizzontale è costituita da laterocemento, la copertura ha struttura in legname e manto in laterizio, i serramenti sono in legname con ante ad oscuro parte a ribalta e parte scorrevoli nella muratura

Il riscaldamento, alimentato con gas metano, è costituito da radiatori.

I pavimenti sono parte in ceramica e parte in marmette.

L'edificio ha pianta quadrata e si sviluppa quattro piani (interrato, terra, primo, secondo) oltre il sottotetto con altezza media di mt. 1,50.

Il collegamento tra i piano avviene con comoda scala con struttura in muratura

La superficie lorda di ogni piano è pari a mt. 138 pertanto la superficie totale abitabile corrisponde a mq. 414 ai quali c'è da aggiungersi la superficie degli accessori pari a mq. 270 di cui il 50% con altezza media di mt. 1,50,

Attualmente detto immobile è concesso in comodato d'uso ad una comunità per il recupero di persone disagiate e le suddizioni interne sono state realizzate a tale scopo.

Negli anni 90 l'edificio è stato interessato da lavori di restauro conservativo e manutenzione al fine di ricavarvi gli spazi di cui sopra e renderlo abitabile a seguito di decenni di abbandono, detti lavori hanno interessato le strutture verticali, la copertura i serramenti e gli impianti.

Quale pertinenza dell'immobile principale nel parco è presente un corpo seminterrato della superficie di mq. 10,00 destinato a deposito/ripostiglio, lo stesso è in muratura di pietrame con solaio piano in latero cemento.

Tenuto conto della vetustà dell'immobile, degli interventi eseguito negli anni novanta, dello stato di manutenzione si può determinare in €. 580.000,00. il valore di ricostruzione dell'immobile..

BENI MOBILI

Non esistono, allo stato attuale, beni mobili, attrezzature e servizi di pertinenza di questa Amministrazione comunale da valutare.

IMMOBILE ANNETTINA RUEGG (immobili vari)

Via Cavour – Corso Dante –

Dati identificativi catastali

a) Centro Sociale AVAC

comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, C.so Dante Alighieri, 63, P. T, foglio 1, particella 476 sub. 702, cat. C/1, classe 5, consistenza mq. 150, Rendita €. 3.238,19

b) magazzino operai

comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, C.so Dante Alighieri, 63, P. S1- T, foglio 1, particella 476 sub. 752, cat. C/2, classe 2, consistenza mq. 160, Rendita €. 347,06

c) box operai

comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, C.so Dante Alighieri, 63, P. T, foglio 1, particella 476 sub. 751, cat. C/6, classe 3, consistenza mq. 50, Rendita €. 95,54

d) deposito

comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, C.so Dante Alighieri, 63, P. T, foglio 1, particella 476 sub. 753, cat. C/2, classe 2, consistenza mq. 454, Rendita €. 984,78

e) autorimessa

comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, C.so Dante Alighieri, 63, P. T, foglio 1, particella 476 sub. 754, cat. C/6, classe 3, consistenza mq. 477, Rendita €. 840,79

f) campo bocce

comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, C.so Dante Alighieri, 63, P. T, foglio 1, particella 476 sub. 756, cat. C/7, classe U, consistenza mq. 126, Rendita €. 201,73

g) Sala "I. Neri" /AVAC

comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, C.so Dante Alighieri, 63, P. T, foglio 1, particella 476 sub. 757, cat. C/2, classe 2, consistenza mq. 40, Rendita €. 86,76

h) deposito/AVAC

comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, C.so Dante Alighieri, 63, P. T, foglio 1, particella 476 sub. 758, cat. C/2, classe 2, consistenza mq. 21, Rendita €. 45,55

i) deposito p.int. Corpo Via Cavour

comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, C.so Dante Alighieri, 63, P. T, foglio 1, particella 476 sub. 755, cat. C/2, classe 2, consistenza mq. 27, Rendita €. 271,14

l) deposito/AVAC

comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, C.so Dante Alighieri, 63, P. T, foglio 1, particella 476 sub. 759, cat. C/2, classe 2, consistenza mq. 125, Rendita €. 271,14

L'immobile Annettina Ruegg è ubicato in via Cavour sulla sinistra orografica del Torrente Gallavesa, lo stesso è costituito da più fabbricati che si richiudono su un ampio spazio interno, la maggioranza delle unità immobiliari sono destinati ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, le altre hanno destinazioni funzionali all'attività del Comune quali spazi deposito, e spazi dedicati alla socialità dell'utenza.

Come si evince dalla situazione catastale le otto unità non destinate alla residenza hanno consistenza e destinazioni diverse, in particolare :

- la sede del Centro Anziani [voce a)] ha superficie di mq. 180 di cui il 50% ristrutturato negli anni 80 ed il 50% realizzato metà degli anni 2000.
I serramenti dello stesso sono in legno, il corpo aggiunto ha copertura piana con soprastante manto impermeabile e massetto di protezione, i pavimenti sono in ceramica , il riscaldamento, alimentato con caldaia a metano, è autonomo rispetto al complesso.
Tenuto conto della consistenza dello stato di manutenzione si può determinare in €. 180.000,00 il valore di ricostruzione dell'unità immobiliare di cui trattasi.
- I locali magazzini [voce b)] utilizzati dagli operai sono realizzati in muratura con serramenti metallici, pavimentazioni in battuto, solo quello posto al di sotto delle unità residenziali è dotato di riscaldamento, il valore di ricostruzione di questo, la cui superficie è di circa mq. 180, comprensiva del servizio igienico, può essere determinata in €. 150.000,00
- il magazzino posto nelle vicinanze [voce d)], della superficie di mq. 450 circa, risulta dotato del solo impianto elettrico, le pareti sono in calcestruzzo ed il solaio di copertura in latero-cemento, il pavimento è in battuto di cemento il valore di ricostruzione può essere determinato in €. 320.000,00
- l'autorimessa costituita in un solo corpo delle dimensioni di mq. 440, anch'essa risulta dotata del solo impianto elettrico, pavimento in battuto di cemento, pareti perimetrali in calcestruzzo e solaio di copertura in latero-cemento, serramento di accesso in metallo, tenuto conto delle caratteristiche, della vetustà, si può indicare in €. 300.000,00 il valore di ricostruzione dell'immobile
- l'autorimessa mezzi comunali, della superficie di circa mq. 50, è posta al piano terreno del corpo adibito a residenza, la stessa è costituita da pareti perimetrali in muratura, solaio di copertura, che la divide dal piano abitabile, in latero-cemento, serramenti metallici, pavimentazione in calcestruzzo, risulta dotata del solo impianto elettrico. Il valore di ricostruzione dell'unità, tenuto conto della posizione, della vetustà, dello stato di manutenzione, può essere determinata in €. 60.000,00
- il campo bocce [voce f]), realizzato negli anni 2000 è costituito da un fondo in battuto di cemento coperto da una struttura metallica ricoperta con lastre traslucide plastiche, la superficie è pari a circa mq. 130, il valore di ricostruzione può essere determinato in €. 60.000,00
- gli altri spazi utilizzati quali deposito [voci h), i), l)] per una superficie complessiva di mq. 165 (rispettivamente mq. 20, mq. 25, mq. 120) risultano eseguiti con finiture sili ancorchè uno risulta posto al di sotto di spazi abitabili, in tale senso si ritiene di poter determinare il loro valore di ricostruzione in ragione di €. 105.000,00 complessivamente
- il corpo "I. Negri" [voce g)] risulta costituito da un unico corpo irregolare isolato delle dimensioni di mq. 40 circa con struttura verticale in muratura copertura con travi in legno a vista, soprastante manto in coppi, serramenti in legno, pavimentazione in ceramica, tenuto conto della vetustà, delle finiture il valori di ricostruzione può essere determinato in €. 30.000,00.

BENI MOBILI

Non esistono, allo stato attuale, beni mobili, attrezzi e servizi di pertinenza di questa Amministrazione comunale che possano avere un valore, ad eccezione delle attrezzi che possono essere quantificate in €. 10.000,00

IMMOBILE ANNETTINA RUEGG (porzione residenziale)

Via Cavour – Corso Dante –

Dati identificativi catastali

- comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, C.so Dante Alighieri, 63, P. 1, foglio 1, particella 476 sub. 728, cat. A/3, classe 3, consistenza vani 3,0, Rendita €. 216,91
- comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, C.so Dante Alighieri, 63, P. 1, foglio 1, particella 476 sub. 729, cat. A/3, classe 3, consistenza vani 3,5, Rendita €. 253,06
- comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, C.so Dante Alighieri, 63, P. 1, foglio 1, particella 476 sub. 730, cat. A/3, classe 3, consistenza vani 3,0, Rendita €. 216,91
- comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, Via Camillo Beso Conte di Cavour, 7 , P. 1 - T, foglio 1, particella 476 sub. 731, cat. A/3, classe 3, consistenza vani 5,0, Rendita €. 361,52
- comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, Via Camillo Beso Conte di Cavour, 7 , P. 1 - T, foglio 1, particella 476 sub. 732, cat. A/3, classe 3, consistenza vani 4,5, Rendita €. 325,37
- comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, Via Camillo Beso Conte di Cavour, 7, P. 1 - T, foglio 1, particella 476 sub. 733, cat. A/3, classe 3, consistenza vani 6,5, Rendita €. 469,98
- comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, Via Camillo Beso Conte di Cavour, 7, P. 1 - T, foglio 1, particella 476 sub. 734, cat. A/3, classe 3, consistenza vani 5,5, Rendita €. 397,67
- comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, C.so Dante Alighieri, 63, P. 2 -S1, foglio 1, particella 476 sub. 735, cat. A/3, classe 3, consistenza vani 5,0, Rendita €. 361,52
- comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, C.so Dante Alighieri, 63, P. 2 -S1, foglio 1, particella 476 sub. 736, cat. A/3, classe 3, consistenza vani 6,0, Rendita €. 433,82
- comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, C.so Dante Alighieri, 63, P. 2 -S1, foglio 1, particella 476 sub. 737, cat. A/3, classe 3, consistenza vani 6,5, Rendita €. 469,98
- comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, C.so Dante Alighieri, 63, P. 2 -S1, foglio 1, particella 476 sub. 738, cat. A/3, classe 3, consistenza vani 6,5, Rendita €. 469,98
- comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, C.so Dante Alighieri, 63, P. 2 -S1, foglio 1, particella 476 sub. 739, cat. A/3, classe 3, consistenza vani 9,5, Rendita €. 686,89
- comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, C.so Dante Alighieri, 63, P. 2 -S1, foglio 1, particella 476 sub. 740, cat. A/3, classe 3, consistenza vani 4,5, Rendita €. 325,37
- comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, C.so Dante Alighieri, 63, P. 2 -S1, foglio 1, particella 476 sub. 741, cat. A/3, classe 3, consistenza vani 3,5, Rendita €. 253,06
- comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, C.so Dante Alighieri, 63, P. 2 -S1, foglio 1, particella 476 sub. 742, cat. A/3, classe 3, consistenza vani 3,5, Rendita €. 253,06
- comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, C.so Dante Alighieri, 63, P. 2 -S1, foglio 1, particella 476 sub. 743, cat. A/3, classe 3, consistenza vani 3,5, Rendita €. 253,06
- comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, C.so Dante Alighieri, 63, P. 2 , foglio 1, particella 476 sub. 745, cat. A/3, classe 3, consistenza vani 3,0, Rendita €. 216,91
- comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, C.so Dante Alighieri, 63, P. 2, foglio 1, particella 476 sub. 746, cat. A/3, classe 3, consistenza vani 3,5, Rendita €. 253,06
- comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, C.so Dante Alighieri, 63, P. 2, foglio 1, particella 476 sub. 747, cat. A/3, classe 3, consistenza vani 3,0, Rendita €. 216,91
- comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, C.so Dante Alighieri, 63, P. 3- T, foglio 1, particella 476 sub. 748, cat. A/3, classe 3, consistenza vani 4,5, Rendita €. 325,37
- comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, C.so Dante Alighieri, 63, P. 3- T, foglio 1, particella 476 sub. 749, cat. A/3, classe 3, consistenza vani 6,5, Rendita €. 469,98
- comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, C.so Dante Alighieri, 63, P. 3- T, foglio 1, particella 476 sub. 749, cat. A/3, classe 3, consistenza vani 5,5, Rendita €. 397,67

Il complesso è stato ristrutturato a più riprese a lotti che hanno caratteristiche molto diverse tra loro.

Tenuto conto dello stato di manutenzione degli immobili nonché delle finiture presenti nei singoli alloggi si ritiene di valutare il complesso nel suo insieme valutando un valore di ricostruzione unico identico per ogni unità immobiliare facendo garvare sullo stesso gli impianti che sono presenti nel complesso anche se non fruibili da tutti..

Ad eccezione degli due ultimi lotti le unità immobiliari risultano tutte servite da un'unica centrale termica posta al centro del cortile comune, gli alloggi sono con pavimento in ceramica in tutti i locali, rivestimento dei servizi pure in ceramica, serramenti in legno e ante di oscuro e sicurezza pure in legno costituite da ante a griglia.

Tutte le unità immobiliari sono dotate di impianto di riscaldamento, alimentato a gas metano

I balconi, ove presenti sono con parapetto metallico e pavimentazione in gres.

I ripostigli posti al piano seminterrato sono tutti con pavimentazione in battuto di cemento.

La struttura dell'edificio è costituita da murature perimetrali in pietrame e laterizio, i solai sono in laterocemento, la copertura è costituita da tavellonato con manto in tegole laterizie, le pareti perimetrali sono intonacate a civile tinteggiato. Il corpo su tre livelli è servito da impianto ascensore.

Tutti gli alloggi di cui sopra sono stati oggetto, nell'anno 2004, di un intervento di adeguamento degli impianti termici con installazione di caldaie autonome in ogni unità immobiliare e, nell'anno 2020, di un intervento di rifacimento dell'impianto elettrico.

In un corpo staccato dal complesso ma unito alle autorimesse sono posizionati al piano primo quattro alloggi, con caratteristiche identiche a quelle degli altri alloggi non facenti parte del degli ultimi due lotti.

I quattro alloggi che risultano dotati di impianto di riscaldamento centralizzato, recentemente sostituito, e relativo al solo corpo di cui trattasi sono soprastanti ad un vano magazzino,

I due nuovi corpi, in cui trovasi quattordici alloggi, risultano essere stati oggetto di intervento dall'anno 1995 ad oggi, gli appartamenti risultano posti su tre piani oltre all'interrato serviti da un vano scale ed impianto ascensore, tutti gli alloggi risultano dotati di impianto di riscaldamento autonomo con caldaiette a metano, i pavimenti sono in ceramica, così pure i rivestimenti, i serramenti esterni sono in legno con ante di oscuro interne costituite da ante a ventaglio.

Nel piano interrato, anch'esso servito da ascensore, sono previsti gli accessori pertinenti alle unità immobiliari di cui sopra.

La superficie residenziale catastale complessiva assomma a mq. 3711 pertanto, facendo riferimento alla vetustà media del complesso, agli interventi, nel tempo eseguiti, allo stato attuale si ritiene di poter determinare in €. 4.250.000,00 il valore di ricostruzione della porzione residenziale del complesso

BENI MOBILI

Il valore dei beni mobili relativi la parte residenziale non viene indicato in quanto gli appartamenti sono assegnati a privati.

ALLOGGI E.R.P. PIR FOPPENICO

Via C. Battisti

Dati identificativi catastali :

- 1) comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte, Via Cesare Battisti, P. S1-1, foglio 3, particella n. 2717 sub. 15, cat. A/2, cl. 2, consistenza vani 3, Rendita €. 309,87
- 2) comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte, Via Cesare Battisti, P. S1-1, foglio 3, particella n. 2717 sub. 16, cat. A/2, cl. 2, consistenza vani 4,5, Rendita €. 464,81
- 3) comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte, Via Cesare Battisti, P. S1-2, foglio 3, particella n. 2717 sub. 17, cat. A/2, cl. 2, consistenza vani 5,0, Rendita €. 516,46
- 4) comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte, Via Cesare Battisti, P. S1-2, foglio 3, particella n. 2717 sub. 18, cat. A/2, cl. 2, consistenza vani 4,0, Rendita €. 413,17
- 5) comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte, Via Cesare Battisti, P. S1-2, foglio 3, particella n. 2717 sub. 19, cat. A/2, cl. 2, consistenza vani 4,5, Rendita €. 464,81
- 6) comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte, Via Cesare Battisti, P. S1-3, foglio 3, particella n. 2717 sub. 20, cat. A/2, cl. 2, consistenza vani 5,5, Rendita €. 568,10
- 7) comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte, Via Cesare Battisti, P. S1-3, foglio 3, particella n. 2717 sub. 21, cat. A/2, cl. 2, consistenza vani 4,0, Rendita €. 413,17
- 8) comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte, Via Cesare Battisti, P. S1, foglio 3, particella n. 2717 sub. 22, cat. A/2, cl. 2, consistenza vani 4,5, Rendita €. 464,81

Gli alloggi di cui trattasi sono stati edificati in attuazione delle previsioni di un P.I.R. ex L.R. n.22/1986 e ceduti all'Amministrazione Comunale in forza della Convenzione stipulata.

L'intervento prevedeva la realizzazione di circa quaranta alloggi oltre altre unità immobiliari ad uso commerciale.

Le caratteristiche degli alloggi sono di tipo economico con pavimenti in ceramica, serramenti esterni ed interni in legname, tapparelle in p.v.c., ogni alloggio è dotato di impianto di riscaldamento autonomo alimentato a gas metano.

All'Amministrazione comunale, in dipendenza della Convenzione di cui sopra, sono stati assegnati otto alloggi, serviti tutti dalla medesima scala, oltre otto posti auto e otto ripostigli/cantina al piano interrato.

Le pavimentazioni dell'interrato sono in battuto di cemento, la scala di servizio agli alloggi comunali, ove trovasi, un 'altra unità di proprietà di terzi, è rivestita in marmo botticino, l'accesso alla scala avviene dalla Via Battisti tramite un porticato di uso pubblico comune che funge anche da marciapiede.

Riepilogando la consistenza degli alloggi è la seguente :

- 1° piano: app.to 1 mq. 52 – app.to 2 mq 51
 - 2° piano: app.to 3 mq . 51- app.to 4 mq 51 – app.to 5 mq 84
 - 3° piano: app.to 6 mq. 52 – app.to 7 mq. 50 – app.to 8 mq. 87
- gli stessi sono tutti dotati di ripostiglio al piano interrato

Tenuto conto della vetustà degli immobili, degli interventi manutentivi eseguiti nel tempo si ritiene di poter determinare in €. 500.000,00 il valore di ricostruzione degli immobili

BENI MOBILI

Il valore dei beni mobili non viene indicato in quanto gli appartamenti sono assegnati a privati.

POSTI AUTO FOPPENICO

Via C. Battisti

Dati identificativi catastali :

- 9) comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte, Via Cesare Battisti, P. S1, foglio 3, particella n. 2717 sub. 704, cat. C/6, cl. 2, consistenza mq. 10, Rendita €. 16,01
- 10) comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte, Via Cesare Battisti, P. S1, foglio 3, particella n. 2717 sub. 705, cat. C/6, cl. 2, consistenza mq. 13, Rendita €. 20,81
- 11) comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte, Via Cesare Battisti, P. S1, foglio 3, particella n. 2717 sub. 706, cat. C/6, cl. 2, consistenza mq. 13, Rendita €. 20,81
- 12) comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte, Via Cesare Battisti, P. S1, foglio 3, particella n. 2717 sub. 707, cat. C/6, cl. 2, consistenza mq. 13, Rendita €. 20,81
- 13) comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte, Via Cesare Battisti, P. S1, foglio 3, particella n. 2717 sub. 708, cat. C/6, cl. 2, consistenza mq. 14, Rendita €. 22,41
- 14) comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte, Via Cesare Battisti, P. S1, foglio 3, particella n. 2717 sub. 709, cat. C/6, cl. 2, consistenza mq. 13, Rendita €. 20,81
- 15) comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte, Via Cesare Battisti, P. S1, foglio 3, particella n. 2717 sub. 710, cat. C/6, cl. 2, consistenza mq. 13, Rendita €. 20,81
- 16) comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte, Via Cesare Battisti, P. S1, foglio 3, particella n. 2717 sub. 711, cat. C/6, cl. 2, consistenza mq. 23, Rendita €. 36,82

Gli immobili oggetto di perizia sono costituiti dai posti auto situati al piano seminterrato dell'edificio condominiale facente parte del complesso edificato, nei primi anni 90 in attuazione della l.r. 22/1986 (legge VERGA) posto in fregio alla Via Battisti

La struttura è in cemento armato e laterizio, il solaio di copertura del piano interrato è costituito da lastre "predalles", le pareti non sono intonacate né tinteggiate ma in cemento armato a vista così come pure i pilastri verticali e le travi orizzontali, la pavimentazione è in battuto di cemento lisciato.

La dotazione impiantistica del piano interrato, destinato a box e posti auto, è limitata all'impianto fognario e di drenaggio delle acque meteoriche, all'impianto elettrico e di illuminazione ed alle dotazioni antincendio costituite da estintori.

Nell'anno 2016, su richiesta dell'Amministrazione Comunale di Calolziocorte, l'Agenzia delle Entrate ha redatto apposita perizia dei posti auto di cui trattasi già valutando gli stessi in base alla suddivisione poi eseguita nell'anno 2018.

Detta perizia ha tenuto conto del valore di costruzione della porzione di edificio, della posizione, della destinazione, delle dimensioni e delle caratteristiche dei posti auto modulando in tal senso il valore delle singole unità immobiliari.

Con riferimento alla stima formulata dall'Agenzia delle Entrate si può determinare in €. 50.000,00 il valore di ricostruzione di tutte le unità immobiliari di cui trattasi

BENI MOBILI

Le unità immobiliari di cui trattasi sono prive di ogni arredo pertanto non esiste valore da assicurare

IMMOBILE EX CINEMA MANZONI

Via Galli

Dati identificativi catastali :

comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, Via Attilio Galli, 16, P. S1-T-1, foglio 1, particella 1384 sub. 706, categoria D/3, Rendita €. 6.058,04
(si precisa che si deve procedere alla variazione delle schede attuali)

L'immobile è stato acquisito al patrimonio comunale nell'anno 1999 e consiste in un "volume" edificato negli anni '50 già destinato a sala cinematografica.

A seguito dell'acquisizione si è intervenuti con un primo lotto funzionale di lavori al fine di provvedere al consolidamento statico dell'immobile, all'eliminazione dei corpi aggiunti, alla sistemazione dell'intera copertura ed alla realizzazione di una sala civica con possibilità di utilizzo indipendente.

Oggi l'immobile risulta pertanto costituito da :

- un autorimessa seminterrata (valutata separatamente),
- da una sala civica con accesso dall'androne comune posto al piano terreno,
- da una sala ultimata al rustico con accesso indipendente sempre al piano terreno dal lato opposto dell'androne di cui sopra,
- da un locale deposito e caldaia posti al piano seminterrato.

La sala civica, oggi dismessa, è costituita da una hall di accesso al piano terreno dalla quale con comode scale o con ascensore si può raggiungere il piano superiore, al piano superiore trovasi la sala civica ed i servizi di pertinenza.

Sul fronte opposto all'ingresso è posizionata una scala metallica di sicurezza antincendio.

Il locale risulta dotato di riscaldamento e impianto di condizionamento autonomi rispetto all'intero edificio ed oggi, a seguito della dismissione della sala civica, non più funzionanti.

La pavimentazione è parte in beola verde e parte in legno –parquet- nella sala, vano scale, hall e disimpegni mentre è in ceramica nei servizi igienici, i serramenti sono in lega metallica, la copertura del corpo scale di collegamento piano terra/piano I° è costituita da lastre in vetro posate a volta.

La copertura del piano primo è costituita da lastre di controsoffitto in cui sono alloggiati gli impianti.

La superficie linda di pavimento della sala civica, comprensiva delle pertinenze, è pari a mq. 255.

La sala polifunzionale non ha, alla data odierna, alcuna finitura, la stessa è al rustico, priva di impianti e divisorii interni per cui la valutazione tiene conto di detto stato di fatto, la superficie linda della sala polifunzionale e dei servizi annessi assomma a mq. 970 di cui mq. 110 interrati e mq. 35 relativi alla cabina di proiezione.

Al piano seminterrato trovasi la centrale termica.

Tenuto conto dello stato dell'immobile e dei lavori eseguiti si ritiene di poter valutare l'eventuale onere di ricostruzione dell'immobile di cui trattasi in €. 275.000,00 per ciò che attiene alla porzione destinata a sala civica ed in €. 300.000,00 la sala polifunzionale nelle condizioni attuali.

BENI MOBILI

Ad oggi il compendio immobiliare non risulta arredato

AUTORIMESSA VIA GALLI

Via Galli

Dati identificativi catastali :

comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, Via Attilio Galli, 16, P. S1, foglio 1, particella 1384 sub. 705, categoria C/6, classe 2^A, consistenza mq. 24,00 Rendita €. 38,42

Trattasi di un autorimessa, della superficie di circa mq. 24 posta al piano seminterrato dell'immobile sito in Via Galli già adibito a sala cinematografica ed acquisito dall'Amministrazione Comunale nell'anno 1999, l'accesso si ha, in comune con terzi, dalla Via Galli mediante portico e rampa.

L'unità immobiliare è dotata di porta basculante metallica, pavimento in calcestruzzo, pareti e solaio intonacati al rustico, è dotata del solo impianto elettrico collegato a quello centralizzato della sala civica e della sala polifunzionale al rustico.

La valutazione del valore di ricostruzione di detta proprietà, tenuto conto della posizione, dello stato di manutenzione può essere determinato in €. 12.000,00.

BENI MOBILI
Non esistono arredi da valutare.

SEDE ALPINI

Loc.tà La Cà

Dati identificativi catastali :
comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Rossino, Via Alla Ca', snc, P. T - 1, foglio 3, particella 382 sub. 704, categoria A/3, classe 4^, consistenza vani 8,5, Rendita €. 724,33

Trattasi di un unità immobiliare acquisita al patrimonio comunale nell'ambito di un Piano di recupero, la stessa ha una superficie linda pari a mq. 117 a cui debbono aggiungersi il lastrico solare di pertinenza, della superficie di mq. 270 e due ripostigli annessi della superficie di mq. 28.

L'edificio risulta ultimato nell'anno 2008, lo stesso è costituito da struttura in muratura di laterizio, solai in legno/calcestruzzo, divisorie in laterizio, riscaldamento autonomo alimentato a gas metano, pavimenti in ceramica, serramenti in legno ed ante di oscuro in legname con lavorazioni ad alette.

Tenuto conto delle caratteristiche dell'immobile e dell'anno di costruzione si può determinare in €. 100.000,00 il valore di ricostruzione dello stesso.

BENI MOBILI

Il valore dei beni mobili non viene indicato in quanto l'unità immobiliare è assegnata a terzi

COMANDO POLIZIA LOCALE / SALA CIVICA

Ex area I.C.S.

Dati identificativi catastali :
comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, Via Mazzini, P. T - 1, foglio 1, particella 2843 sub. 2, categoria A/10, classe 2^, consistenza vani 14,5 Rendita €. 2.920,56
(si rappresenta la necessità di aggiornare la scheda catastale)

Trattasi di un immobile acquisito nell'ambito di un Programma Integrato di Intervento già sede della mensa dell'attività industriale in essere in detta area, l'immobile è stato costruito all'inizio del secolo scorso e oggetto di ristrutturazione negli anni duemila e nell'anno 2020.

In particolare nell'anno 2020 si è provveduto all'esecuzione di opere finalizzate ad insediare, al piano terreno, il comando di Polizia Locale ed al piano primo una sala civica nonché all'adeguamento strutturale dello stesso immobile al fine di adeguarlo alla intervenuta normativa antisismica.

Nei primi anni duemila si è provveduto al rifacimento del solaio orizzontale ed al rifacimento della copertura eseguita sempre in legname con struttura a vista e copertura in tegole laterizie, la struttura verticale è costituita da muratura portante in laterizi con finitura "fugata a vista" sul fronte esterno, i serramenti sono in alluminio su tutte le aperture, la pavimentazione è in legno al piano superiore nei locali principali e in ceramica (gres porcellanato) nei servizi, il piano terra è dotato di pavimento "galleggiante" in ceramica.

Gli ingressi ai due diversi piani sono separati, tutti piani sono serviti da un corpo wc attrezzato per disabili.

La superficie di ogni piano è pari a mq. 206 per un totale di mq. 412

Tenuto conto degli interventi eseguiti si può determinare in €. 380.000,00 il valore di ricostruzione dell'immobile

BENI MOBILI

Tenuto conto dell'attività che si intende insediare il comando di Polizia Locale sarà attrezzato con un sistema di videosorveglianza dell'intero territorio comunale nonché di apparecchiature informatiche pertanto il valore dei beni mobili può essere indicato in ragione di €. 50.000,00

AREA INTERSCAMBIO

Ex area I.C.S.

Dati identificativi catastali :
comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, Via Mazzini, P. S1, foglio 1, particella complessa : 2843 sub. 3 - 2846, categoria D/8, Rendita €. 10.991,00

Trattasi di un complesso in parte acquisito nell'ambito di un Programma integrato di Intervento relativo un'area industriale dismessa posta a valle della stazione ferroviaria ed in parte ultimato da questa Amministrazione.

Nell'ambito delle acquisizioni l'Amministrazione Comunale è divenuta proprietaria di un autorimessa interrata della superficie pari a mq. 3200 nonché dell'area soprastante in cui è stata realizzata la stazione di parcheggio autobus con posa di pensiline, arredi, ecc.,

L'autorimessa interrata risulta ultimata nell'anno 2010 e copre una superficie, compresa la rampa di accesso, pari a mq. 3290, la struttura risulta essere in cemento armato parte realizzato in opera e parte in prefabbricato, allo stesso si accede, con le autovetture, da una rampa carrabile e, pedonalmente, con tre rampe di scala che fungono anche da uscita di sicurezza, il piano risulta servito da ascensore adeguato ai dettami di cui al D.M. 236/1989, la superficie comunale dell'autorimessa è gravata di servitù di passo a favore di una porzione di superficie non di proprietà posta in fregio a quella comunale ma per la quale si è già addivenuti all'accordo di permuta con beni comuni all'attuale proprietà.

Il valore di questo immobile può essere determinato in €. 2.000.000,00

Gli arredi fissi dell'area soprastante, costituiti da pensiline metalliche, possono essere valutati in ragione di €. 60.000,00.

BENI MOBILI

Il valore dei beni mobili, relativo alla dotazione di estintori ed altri ausili antincendio può essere determinato in €. 20.000,00

AUTORIMESSA VIA F.LLI CALVI

Via F.Ili Calvi

Dati identificativi catastali :

- 1) comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte, Via F.Ili Calvi snc, P. S1, foglio 1, particella 3501 sub. 732, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 15, Rendita €. 28,66
- 2) comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte, Via F.Ili Calvi snc, P. S1, foglio 1, particella 3501 sub. 733, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 15, Rendita €. 28,66
- 3) comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte, Via F.Ili Calvi snc, P. S1, foglio 1, particella 3501 sub. 734, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 20, Rendita €. 42,04
- 4) comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte, Via F.Ili Calvi snc, P. S1, foglio 1, particella 3501 sub. 735, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 20, Rendita €. 38,22
- 5) comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte, Via F.Ili Calvi snc, P. S1, foglio 1, particella 3501 sub. 736, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 14, Rendita €. 26,75
- 6) comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte, Via F.Ili Calvi snc, P. S1, foglio 1, particella 3501 sub. 737, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 12, Rendita €. 22,93
- 7) comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte, Via F.Ili Calvi snc, P. S1, foglio 1, particella 3501 sub. 738, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 12, Rendita €. 22,93
- 8) comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte, Via F.Ili Calvi snc, P. S1, foglio 1, particella 3501 sub. 739, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 12, Rendita €. 22,93
- 9) comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte, Via F.Ili Calvi snc, P. S1, foglio 1, particella 3501 sub. 740, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 25, Rendita €. 47,77
- 10) comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte, Via F.Ili Calvi snc, P. S1, foglio 1, particella 3501 sub. 741, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 19, Rendita €. 36,31
- 11) comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte, Via F.Ili Calvi snc, P. S1, foglio 1, particella 3501 sub. 742, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 21, Rendita €. 40,13
- 12) comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte, Via F.Ili Calvi snc, P. S1, foglio 1, particella 3501 sub. 743, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 13, Rendita €. 24,84
- 13) comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte, Via F.Ili Calvi snc, P. S1, foglio 1, particella 3501 sub. 744, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 13, Rendita €. 24,84
- 14) comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte, Via F.Ili Calvi snc, P. S1, foglio 1, particella 3501 sub. 745, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 14, Rendita €. 26,75
- 15) comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte, Via F.Ili Calvi snc, P. S1, foglio 1, particella 3501 sub. 746, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 14, Rendita €. 26,75

(si rende necessario provvedere alla variazione catastale al fine di provvedere alla fusione dei subalerni 732 e 733 altrimenti non fruibili)

Trattasi di un autorimessa pluriposto posta al piano seminterrato di un complesso edilizio privato ed acquisita, quale standard, nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio di detto titolo con piano esecutivo.

L'autorimessa ha ingresso comune con il condominio ed è costituita da 14 posti auto oltre le necessarie aree di manovra ed uno spazio riservato ai disabili, la superficie complessiva è pari a mq. 435 di cui una porzione gravata di servitù di passo

I lavori sono stati ultimati nell'anno 2010.

La struttura dell'edificio è in c.a., le finiture sono costituite da pavimentazione in calcestruzzo e pareti intonacate, gli impianti (elettrico) sono comuni a quelle dell'intero stabile.

Non risultano serramenti esterni

Il valore di detto immobile, tenuto conto dell'anno di realizzazione nonché dello stato di conservazione può essere determinato in €. 150.000,00

BENI MOBILI

Il valore dei beni mobili non viene indicato in quanto l'unità immobiliare è assegnata a terzi e non dispone di arredi.

TENOSTRUTTURA SCUOLA PRIMARIA DI SALA

Via Santi Cosma e Damiano

Dati catastali :

L'immobile non risulta censito al catasto in quanto nella programmazione comunale è previsto un suo spostamento nell'ambito del Centro Sportivo, lo stesso è stato posato sui terreni distinti in mappa ai nnrr. 771 e 773 comune censuario di Corte-sezione Sala

Trattasi di una struttura geodetica con doppio telo di copertura al servizio della scuola primaria e dell'infanzia di Sala per consentire lo svolgimento delle attività fisiche previste nel programma scolastico.

La struttura copre una superficie di mq. 504,00 ed ha un'altezza massima pari a mt. 9,00, la stessa risulta dotata dell'impianto di riscaldamento con generatore alimentato a gas metano esterno, di impianto di illuminazione a led, uscite di sicurezza con maniglioni antipanico, la pavimentazione è in resina adatta ad un utilizzo sportivo della stessa.

Strutturalmente l'immobile è costituito da un reticolo in tubolari di acciaio fissata tra loro con bulloneria e poggiante su una fondazione continua in calcestruzzo

Il valore di detto immobile, tenuto conto dell'anno di realizzazione, delle componenti nonché dello stato di conservazione può essere determinato in €. 150.000.

BENI MOBILI

Il valore dei beni mobili inerenti le attrezzature sportive utilizzate nell'ambito della struttura può essere indicato in €. 10.000,00.

CORPO SERVIZI IGIENICI AREA MERCATO

Piazzale Marinai d'Italia

Dati identificativi catastali :

comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte, Piazzale Marinai d'Italia, P. T, foglio 3, partecilla 3700, categoria E/3, Rendita €. 177,00.

Trattasi di un corpo autonomo realizzato negli ultimi anni '90 al fine di dotare l'area del mercato di servizi igienici nel rispetto della normativa vigente.

I corpi, su un solo piano, ha dimensioni rettangolari e copre una superficie di mq. 42 circa, lo stesso è costituito da due corpi servizi di cui uno con servizi divisi per sesso completati da un servizio attrezzato per disabili ed un'altro riservato, in teoria, agli esercenti del mercato.

La struttura è in pareti portanti di tipo "paramano", con soprastante copertura piana in laterocemento, il manto è in guaina bitumata, i serramenti sono metallici, i locali sono pavimentati e rivestiti in ceramica.

Il valore di ricostruzione di detto immobile può essere quantificato, tenuto conto dell'anno di realizzazione, delle finiture e caratteristiche in €. 40.000,00

BENI MOBILI

Il valore dei beni mobili inerenti le attrezzature installate nell'ambito della struttura può essere indicato in €. 1.000,00.

SERBATOIO "LA CA"

Loc.tà La Ca'

Dati identificativi catastali :
comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Rossino, Via Felice Poggi snc, P. S1, foglio 3, particella 2639, categoria E/9, Rendita €. 1.390,00

Trattasi di un serbatoio interrato edificato nei primi anni del secolo scorso lo stesso è costituito da due corpi affiancati di cui il primo, delle dimensioni di mq. 18, con altezza di circa mt. 7,00 costituisce l'accesso, l'altro delle dimensioni di mq.104, con altezza di mt. 4,00, costituisce la vasca.

La struttura è in calcestruzzo sia per le pareti verticali sia per il solaio di copertura che risulta completamente ricoperto da terreno, l'immobile è completamente interrato ad eccezione di porzione del fronte da cui si accede, le pareti interne sono intonacate ed il serramento è in lamiera metallica.

Lo stesso è oggi concesso in comodato d'uso alla società che gestisce la rete dell'acquedotto

L'immobile, nel tempo è stato sempre oggetto di interventi manutentivi e pertanto lo stesso si presenta in buono stato di manutenzione/conservazione.

In considerazione di quanto sopra si ritiene di determinare il valore di ricostruzione in ragione di €. 100.000,00

BENI MOBILI

Il valore dei beni mobili inerenti le attrezzature installate nell'ambito della struttura deve considerarsi nullo in quanto di pertinenza del comodatario

SERBATOIO MOIOLI

Via Pertus

Dati identificativi catastali :
comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Lorentino, Via Pertusi snc, P. T, foglio 2, particella 2325, categoria E/9, Rendita €. 1.200,00

Trattasi di un serbatoio realizzato, in muratura di calcestruzzo e solaio in latero-cemento, nei primi anni 90 in fregio la comunale denominata Via Pertus, lo stesso è diviso in più vasche da sette in muratura, i serramenti sono in metallo, il manufatto è con diverse altezze ed ha una superficie di mq.160.

Lo stesso è oggi concesso in comodato d'uso alla società che gestisce la rete dell'acquedotto.

Tenuto conto della destinazione, della vetustà dell'immobile si può determinare in €. 128.000,00 il valore di ricostruzione dell'immobile

BENI MOBILI

Il valore dei beni mobili inerenti le attrezzature installate nell'ambito della struttura deve considerarsi nullo in quanto di pertinenza del comodatario

SORGENTE "MOIOLI"

Loc.tà Moioli

Dati identificativi catastali :
comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Lorentino, Via Pertus snc, P. T-S1, foglio 2, particella 2324, categoria E/9, Rendita €. 995,00

Trattasi di un manufatto edificato nei primi anni del secolo scorso a protezione della sorgente ivi presente, lo stesso è posto su due piani di cui un piano interrato, con superficie di mq. 80 circa, e un piano terra, con superficie di mq. 20 circa, che funge da accesso.

Lo stesso è oggi concesso in comodato d'uso alla società che gestisce la rete dell'acquedotto.

La struttura è in muratura con una scala metallica che consente l'accesso al piano inferiore ove trovasi le vasche di captazione.

Tenuto conto della vetustà dell'immobile, delle sue caratteristiche, della sua funzione nonché della particolarità della costruzione si ritiene di dover determinare in €. 150.000,00 il valore di ricostruzione, così come oggi trovasi, dell'immobile di cui trattasi.

BENI MOBILI

Il valore dei beni mobili inerenti le attrezzature installate nell'ambito della struttura deve considerarsi nullo in quanto di pertinenza del comodatario

POZZI VIA CAOUR

Via Cavour

Dati identificativi catastali :

comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, Via Camillo Benso Conte di Cavour snc, P. T-S1, foglio 1, particella composta 3115 - 3118, categoria E/9, Rendita €. 1.180,00

Trattasi degli edifici in cui risulta insediato il pozzo di captazione al servizio del civico acquedotto, lo stesso è oggi concesso in comodato d'uso alla società che gestisce la rete dell'acquedotto.

Il complesso, costituito da un locale pompe, da una cabina elettrica, questi fuori terra, e da una vasca interrata in cui trovasi i pozzi, lo stesso è stato realizzato/ristrutturato negli anni 70 la struttura, pareti perimetrali e solaio di copertura sono in calcestruzzo, i serramenti sono metallici.

Tenuto conto della vetustà dell'immobile, delle sue caratteristiche, della sua funzione nonché della particolarità della costruzione si ritiene di dover determinare in €. 100.000,00 il valore di ricostruzione, così come oggi trovasi, dell'immobile di cui trattasi.

BENI MOBILI

Il valore dei beni mobili inerenti le attrezzature installate nell'ambito della struttura deve considerarsi nullo in quanto di pertinenza del comodatario

SERBATOIO "MACORNINO"

Via Giuseppe Rossi

Dati identificativi catastali :

comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Calolzio, Via Giuseppe Rossi snc, P. T-S1, foglio 1, particella composta 3113, categoria E/9, Rendita €. 825,00

Trattasi di un serbatoio a pianta circolare, del diametro di mt. 8,50, interrato con un corpo fuori terra, di circa mq. 15, che funge di accesso al serbatoio, lo stesso è stato realizzato con pareti e solaio di copertura in calcestruzzo.

Lo stesso è oggi concesso in comodato d'uso alla società che gestisce la rete dell'acquedotto

L'immobile, nel tempo è stato sempre oggetto di interventi manutentivi e pertanto lo stesso si presenta in buono stato di manutenzione/conservazione.

In considerazione di quanto sopra si ritiene di determinare il valore di ricostruzione in ragione di €. 60.000,00

BENI MOBILI

Il valore dei beni mobili inerenti le attrezzature installate nell'ambito della struttura deve considerarsi nullo in quanto di pertinenza del comodatario

SERBATOIO "TORANO"

Via Villaggio Piave Rossino

Dati identificativi catastali :

comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Rossino, Via Villaggio Piave snc, P. S1-S2-S3, foglio 3, particella 2638, categoria E/9, Rendita €. 860,00

Trattasi di un serbatoio a pianta quadrata, con superficie di mt. 63,00, che si sviluppa in tre piani interrati interrato con un corpo fuori terra, di circa mq. 9, che funge di accesso al serbatoio, lo stesso è stato realizzato con pareti e solaio di copertura in calcestruzzo.

Lo stesso è oggi concesso in comodato d'uso alla società che gestisce la rete dell'acquedotto

L'immobile, nel tempo è stato sempre oggetto di interventi manutentivi e pertanto lo stesso si presenta in buono stato di manutenzione/conservazione.

In considerazione di quanto sopra si ritiene di determinare il valore di ricostruzione in ragione di €. 40.000,00

BENI MOBILI

Il valore dei beni mobili inerenti le attrezzature installate nell'ambito della struttura deve considerarsi nullo in quanto di pertinenza del comodatario

INFOPOINT MONASTERO

Via Padri Serviti

Dati identificativi catastali :

comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte, Via Padri Serviti snc, P. T, foglio 3, particella composta 3796, categoria A/10, classe 2, consistenza vani 3, Rendita €. 604,25

Trattasi di un corpo realizzato nell'anno 2015 per dotare il "complesso del Monastero del Lavello" di un corpo servizi igienici e di un ufficio informazioni a disposizione dei fruitori del complesso durante le manifestazioni.

Il corpo è costituito da due blocchi delle dimensioni ciascuno di circa mq. 20 realizzati in muratura con copertura piana impermeabilizzata collegati tra loro di un portico/pergolato con struttura metallica della superficie di mq. 45 circa.

Lo stesso è concesso in comodato d'uso alla Fondazione Santa Maria del Lavello che gestisce l'intero complesso.

Tenuto conto, dell'anno di costruzione, delle caratteristiche e dello stato di anutenzione si ritiene di dover indicare il €. 85.000,00 il valore di ricostruzione dell'immobile

BENI MOBILI

Il valore dei beni mobili inerenti le attrezzature installate nell'ambito della struttura deve considerarsi nullo in quanto di pertinenza del comodatario

COMPLESSO MONASTERO DEL LAVELLO -PORZIONE-

Via Padri Serviti

Dati identificativi catastali :

comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte, Via Padri Serviti 1, P. T-1, foglio 3, particella 323 sub. 702, categoria B/1, classe 1, consistenza mc. 147.095,00, Rendita €. 60.775,24
(occorre provvedere ad aggiornamento catastale per quanto attiene alla consistenza e rendita)

Trattasi di porzione di fabbricato pacente parte del complesso "Monastero di Santa Maria del Lavello" concesso in comodato d'uso alla Fondazione che gestisce detto complesso.

L'immobile è di remota costruzione, all'inizio dell'undicesimo secolo, ed ha subito nel tempo vari interventi di trasformazione tra cui l'ultimo, negli anni 2000, che lo ha portato ad avere l'attuale consistenza e destinazione. Lo stesso si sviluppa su due piani entrambi con destinazione plurifunzionale (sala conferenze, spazi espositivi e servizi) di cui il piano terra avente superficie pari a mq. 208 ed il piano primo avente superficie pari a mq. 274.

La struttura portante è in muratura con solai in latero-cemento, la copertura è con struttura in legname e coppi laterizi, il complesso risulta adeguato alla vigente normativa per eliminazione barriere architettoniche.

Tenuto conto della vetustà dell'immobile, degli interventi eseguiti nel tempo, dell'attuale stato di consistenza si ritiene di poter indicare in €. 450.000,00 il valore di ricostruzione della porzione di immobile di cui trattasi.

BENI MOBILI

Il valore dei beni mobili inerenti le attrezzature installate nell'ambito della struttura deve considerarsi nullo in quanto di pertinenza del comodatario

ECOCENTRO

Via San Rocco

Dati identificativi catastali :

a) ufficio/servizi (attualmente intestato per il terreno al Comune e per l'edificio all'AUSM)
comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte, Via San Rocco, P. T, foglio 4, particella 3774, categoria E/9, Rendita €. 602,85

b) struttura piattaforma
comune amministrativo di Calolziocorte, sezione urbana di Corte, Via San Rocco, P. S1-T, foglio 4, particella 3479 sub. 701, categoria E/9, Rendita €. 6.382,00

Trattasi di un complesso destinato quale ecocentro per la raccolta dei rifiuti concesso in comodato al gestore di detto servizio.

Il complesso, edificato negli anni 2000, è costituito da :

- un corpo uffici (attualmente intestato per il terreno al Comune e per l'edificio all'AUSM),
- da una piattaforma su due piani con adiacente una struttura per la raccolta temporanea del verde

Il corpo uffici, realizzato con struttura verticale in laterizi portanti e struttura orizzontale di copertura in solaio di latero-cemento, ha una superficie di mq. 30 circa nei quali trovasi il servizio per il pubblico, i servizi per il personale ed un vano ad uso ufficio, i serramenti sono di tipo metallico e la pavimentazione

dell'intera superficie ed i rivestimenti dei servizi in ceramica, la copertura è piana con manto bituminoso e soprastante masetto.

La piattaforma, realizzata in calcestruzzo sia per quanto attiene alle pareti perimetrali sia per quanto attiene alla struttura orizzontale, si sviluppa su due piani di cui :

- il piano terreno risulta rialzato di circa mt. 2,00 dal piano cortile ed è servito da una rampa di accesso e da una rampa di discesa.
- Il piano seminterrato, anch'esso servito da una rampa di accesso e da una rampa di uscita, ha un'altezza di mt. 4,00 oltre due ripostigli con altezza da mt. 1,95 a mt. 4,00 posti sotto le rampe di accesso e discesa del piano terra/rialzato

Il piano terra/rialzato è dotato di parapetti, pure in calcestruzzo, al fine di consentire in sicurezza lo scarico nei cassoni sottostanti, dei materiali conferiti, il piano seminterrato è dotato di serramenti metallici, lo stesso ha una superficie di mq. 330 circa per piano.

In adiacenza alla piattaforma insiste l'area per lo stoccaggio del verde, della superficie complessiva di mq. 190 circa, costituita da due "vasche" delimitate pareti laterali realizzate in muratura intonacata e pavimentazione in battuto di calcestruzzo.

Tenuto conto dell'anno di realizzazione, della consistenza, dello stato di manutenzione si ritiene di poter determinare rispettivamente in €. 35.000,00 ed in €. 180.000,00 il valore di ricostruzione degli immobili sopra descritti.

BENI MOBILI

Il valore dei beni mobili inerenti le attrezzature installate nell'ambito della struttura deve considerarsi nullo in quanto di pertinenza del comodatario

COMUNE DI CALOLZIOCORTE - ELENCO VEICOLI - Allegato al capitolo tecnico dell'assicurazione RCA/ARD cumulativa

	veicolo assicurato tipo/marca/modello	targa / telaio	1^ immatric. uso	valore assicurato ARD (euro)	Garanzie	Tutela legale
1	Autovettura Fiat Panda 4x4	DR 151 AJ	mag-08 Trasporto persone	NO	Rca max 10milioni + rinuncia rivalsa - Assistenza stradale	Si
2	Autocarro Piaggio Porter Cassone	FY 973 AN	ott-19 Trasporto cose conto proprio	10.300 €	Rca max 10 milioni + rin. rivalsa Inc. Furto - Ev. sociop. e atm. - assistenza stradale	Si
3	Autovettura Alfa Romeo Giulietta	YA 412 AF	mar-18 Esclusivo polizia	13.900 €	Rca max 10 milioni + rinn. Rivalsa Inc. Furto - assistenza stradale	Si
4	Autovettura Fiat Panda 4x4	YA 151 AM	feb-12 Esclusivo polizia	NO	Rca max 10 milioni + rinuncia rivalsa assistenza stradale	Si
5	Autovettura Fiat Punto	CN 656 TG	ott-04 Trasporto persone	NO	Rca massimale 10 milioni + rin. rivalsa Assistenza stradale	Si
6	Autocarro Fiat Panda Van	DJ 911 DP	mag-07 Trasporto cose conto proprio	NO	Rca max 10 milioni + rin. rivalsa Assistenza stradale	Si

7	Motoveicolo Honda	YA01491	apr-14	Esclusivo Polizia	3.150 €	Rca max 10 milioni + rin. rivalsa Inc. Furto	Si
8	Motoveicolo Honda	YA01492	apr-14	Esclusivo Polizia	3.150,00	Rca max 10 milioni + rin. rivalsa Inc. Furto	Si
9	Autocarro Isuzu pick up	FK 879 VB	set-17	Trasporto persone	16.250,00 €	Rca max 10 milioni + rin. rivalsa Inc. Furto - Ev. sociop. e atm. - kasko totale - assistenza stradale	Si
10	Autocarro Renault Master	FB 756 VD	dic-15	Trasporto cose conto proprio	11.000 €	Rca max 10 milioni + rin. rivalsa Inc. Furto - assistenza stradale	Si

Lotto n°
CAPITOLATO SPECIALE

ASSICURAZIONE RCT/RCO

Contraente	Comune di Calolziocorte P.zza Vittorio Veneto, 13 23801 Calolziocorte – LC - P.IVA 00630000164
Impresa di assicurazione/Società	

Decorrenza del contratto	dalle ore 24.00 del 31/12/2022
Scadenza del contratto	alle ore 24.00 del 31/12/2025
Scadenza anniversaria	al 31/12 di ogni anno
Premio lordo annuale	€

Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata.....	4
Art. 1 – Definizioni.....	4
Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio.....	6
Art. 3 - Società controllate, collegate, consociate ed affiliate.....	6
Sezione 2 - Condizioni generali di assicurazione.....	7
Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto.....	7
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuatori.....	7
Art. 3 - Durata dell’assicurazione.....	7
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.....	8
Art. 5 – Revisione del prezzo.....	8
Art. 6 – Recesso della Società.....	8
Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione.....	8
Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società.....	9
Art. 9 - Oneri fiscali.....	9
Art. 10 - Foro competente.....	9
Art. 11 - Interpretazione del contratto.....	9
Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società.....	9
Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto.....	9
Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio.....	10
Art. 15 - Clausola Broker.....	10
Art. 16 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010.....	10
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge.....	11
Art. 18 – Rinuncia alla surrogazione.....	11
Art. 19- Trattamento dei dati.....	11
Art. 20 – Estensione territoriale.....	11
Art. 21 – Coassicurazione e delega.....	11
Art. 22– Clausole vessatorie.....	11
Sezione 3 - Condizioni di assicurazione.....	12
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.).....	12
Art. 2 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.).....	12
Art. 3 – Malattie professionali.....	13
Art. 4 – Estensioni di garanzia.....	13
Art. 5 – Ulteriori estensioni speciali di garanzia.....	15
Art. 6 – Esclusioni.....	16
Art. 7 – Qualifica di terzo.....	16

Sezione 4 – Gestione dei sinistri.....	17
Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro.....	17
Art. 2 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali.....	17
Art. 3 - Gestione danni in franchigia.....	17
Sezione 5 – Massimali, sotto-limiti, franchigie e scoperti.....	18
Art. 1 – Massimali.....	18
Art. 2 – Sotto-limiti di risarcimento, franchigie e scoperti.....	18
Art. 3 – Calcolo del premio.....	19

Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata

Art. 1 – Definizioni

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Annualità assicurativa	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
Assicurato	Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione. Rivestono qualifica di Assicurato:
	<ul style="list-style-type: none"> • L'Ente Contraente, • Tutte le persone fisiche dipendenti e non dipendenti di cui il Contraente si avvale ai fini delle proprie attività, compresi gli amministratori ed i collaboratori a qualsiasi titolo, stagisti, borsisti, tirocinanti, obiettori di coscienza; • Le associazioni dopolavoristiche, ricreative e di volontariato ed i loro aderenti che esplicano attività per conto o su incarico del contraente stesso.
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Broker	Morganti Insurance Brokers S.r.l.
Comunicazioni	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC, e-mail o altro mezzo documentabile.
Conciliazione	La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (D. Lgs. 4.3.2010 n° 28).
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Cose	Gli oggetti materiali e gli animali.
Danno	Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
Danno corporale	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danno indiretto	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Danno materiale	Ogni distruzione, deterioramento, alternazione, perdita, smarrimento, danneggiamento totale o parziale di una cosa, incluso il furto, nonché i danni ad esso conseguenti.
Danno patrimoniale puro/Perdite patrimoniali	Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali o corporali come sopra definiti.

Dipendenti	<p>Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza, inclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre Amministrazioni, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza; ✓ quelli per i quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato; ✓ quelli per i quali l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'Assicurato; <p>Sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione.</p>
Franchigia	La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che resta a carico dell'assicurato, anche se anticipata dalla Società.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale per anno	La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.
Massimale per sinistro o limite di indennizzo	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Mediazione	L'attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D.lgs. 04/03/10 n. 28).
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Primo Rischio Assoluto	La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 c.c.
Retribuzioni	Tutto quanto al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni (es. stipendio, altri elementi a carattere continuativo, provvigioni, premi di produzione, bonus e gratifiche, l'equivalente del vitto ed alloggio eventualmente dovuti al dirigente), gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati). Sono invece esclusi: i rimborsi spese e gli emolumenti a carattere eccezionale, gli emolumenti lordi versati dal Contraente alle società che si occupano della somministrazione del lavoro, purché non superiori al 5% del monte retribuzioni complessivo come sopra determinato.
Risarcimento	La somma dovuta al danneggiato in caso di sinistro.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'assicurato.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società	L'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd's, identificati nei documenti di polizza, i quali tutti si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente.
Terrorismo	Qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

Quanto sopra premesso e confermato, la Contraente esegue, direttamente o tramite soggetti terzi, le funzioni istituzionali di Amministrazione Comunale intendendosi per tali quanto di seguito descritto a titolo esemplificativo e non limitativo:

- le attività esercitate per legge, regolamenti o delibere compresi i provvedimenti emanati dai propri Organi, eventuali modificazioni e/o integrazioni, anche future, direttamente, in regime di concessione, in appalto o qualsiasi altra forma di esecuzione;
- quale committente, organizzatore, promotore anche avvalendosi di terzi e/o subappaltatori, personale a rapporto convenzionale, determinato e/o indeterminata, di incaricati occasionali, guardie ecologiche, volontari e associazioni di volontariato, nucleo della protezione civile, borsisti e tirocinanti, collaboratori, consulenti, lavoratori interinali, collaborazione coordinate e continuative e lavoratori a progetto;
- quale proprietario, conduttore, utilizzatore, comodatario e comodante di ogni bene, mobile ed immobile, impianto, attrezzatura, anche di fatto, utilizzata, inclusi mezzi di trasporto meccanici e veicoli non a motore in genere;
- l'organizzazione, gestione e esecuzione in proprio e per conto terzi dei servizi destinati a rispondere alle esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale;
- è compresa l'attività di esecuzione di costruzioni e manutenzioni eseguita in economia, sotto la direzione di incaricati dell'Amministrazione, di lavori dati in esecuzione a terzi per i quali l'Amministrazione sia direttamente od indirettamente ritenuta responsabile. Compresa la proprietà e/o l'uso e/o custodia dei beni immobili e mobili in genere, terreni, aree verdi e lacustri, strade, a qualunque titolo e destinazione siano essi adibiti. Comprese le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate e le attività e/o competenze esplicate a nuovo, la cui gravosità non è stata computata al momento della stipula del contratto. Il tutto ovunque e comunque svolto, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo sia proprio che di terzi, nulla escluso né eccettuato direttamente, indirettamente e/o in concorso con altri. Tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata. La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future. L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata. Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

Art. 3 - Società controllate, collegate, consociate ed affiliate

La presente polizza non si estende alle società controllate, consociate ed affiliate.

Sezione 2 - Condizioni generali di assicurazione

Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l’intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall’applicazione dell’art. 1910 C.C.; resta salvo quanto diversamente disposto in tema di operatività temporale delle garanzie RCT.

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 C.C. Nel caso di esercizio del diritto di regresso spettante alla Contraente ai sensi dell’art. 2055 c.c. nonché di surrogazione della Società verso i terzi responsabili (esclusi tutti i soggetti assicurati) ai sensi dell’art. 1916 c.c. e dell’art. 1910 4° comma c.c. si conviene che le somme recuperate si intendono così attribuite:

- ✓ nel caso il sinistro sia totalmente in franchigia: per intero al Contraente stesso che le ha precedentemente esborsate;
- ✓ nel caso il sinistro sia totalmente a carico della Società: per intero alla Società che le ha precedentemente esborsate;
- ✓ nel caso il sinistro sia parzialmente in franchigia: al Contraente ed alla Società in proporzione all’esborso da ciascuno sostenuto.

Si precisa che relativamente ai sinistri derivanti da comportamenti o omissioni verificatesi antecedentemente alla decorrenza dell’assicurazione, la presente assicurazione non vale per tutti i sinistri per i quali siano operanti ed efficaci altre polizze stipulate precedentemente.

Art. 3 - Durata dell’assicurazione

Il contratto ha la durata di anni 3 , con effetto alle ore 24.00 del 31/12/2022 e scadenza alla ore 24.00 del 31/12/2025.

La stazione appaltante si riserva la facoltà prevista dall’art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016, ossia di richiedere alla Compagnia la ripetizione del servizio per un massimo di tre anni.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l’assicurazione cesserà alla scadenza del 31/12/2025.

E’ inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’esplicitamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura: A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società, e della relativa ricevuta di pagamento, nel rispetto della vigente normativa, D.Lgs 231/2001 e smi..

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

- a) L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 – Revisione del prezzo

Non ammessa.

Art. 6 – Recesso della Società

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax, e-mail o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempire gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'Assicurato e dalla Società.

In caso di sinistro, spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. I Terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato o dei Terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Terzi interessati che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Penale l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 30.06 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

Art. 15 - Clausola Broker

Per la gestione del seguente contratto, il contraente dichiara di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs 209/2005, da parte della Morganti Insurance Brokers Srl.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del contraente e dell'assicurato dal broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla società.

Qualora l'impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 9,99% sul premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il contraente.

Art. 16 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del

Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18 – Rinuncia alla surrogazione

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

Art. 19- Trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 20 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il territorio dell'Europa geografica restando comunque esclusi i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in Usa e Canada.

Art. 21 - Coassicurazione e Delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile....la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscritte responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 22– Clausole vessatorie

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale:

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

<L'indicazione delle suddette clausole è a carico della Società aggiudicataria, che dovrà provvedervi prima della stipula e segnatamente nel termine indicato nel Disciplinare di gara.>

Sezione 3 - Condizioni di assicurazione

Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per tutti i danni, non espressamente esclusi, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta comprese tutte le operazioni e attività, preliminari e conseguenti, accessorie, collegate, sussidiarie, complementari.

L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere.

Art. 2 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli arti 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono inoltre operanti:

- in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
- in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:
 - a) Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi,
 - b) Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l’Esecuzione, con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
- In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
- In relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al D. Lgs 626/94 e s.m.i. e al D. Lgs. N. 494/96 e s.m.i., inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall’Assicurato ai sensi della legge n. 626/94 e s.m.i. e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, ai sensi della legge n. 494/96 e s.m.i.;
- Tanto l’assicurazione RCT quanto l’assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS o da Enti similari ai sensi dell’art. 14 della Legge n°222 12/06/84 e s.m.i. o di altre similari vigenti disposizioni.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL

Art. 3 – Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

La garanzia non vale:

1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto;
2. per le malattie professionali:
 - a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
 - b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

Art. 4 – Estensioni di garanzia

A maggior chiarimento e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la garanzia s'intende estesa a:

1. **Attività Socio-assistenziali e scolastiche:** La responsabilità per tutte le attività istituzionali di contenuto socioassistenziale sanitario e scolastico svolte a favore di adulti, anziani o minori anche se non autosufficienti o portatori di handicap fisico o mentale, nonché di soggetti socialmente svantaggiati, in virtù di Leggi, regolamenti, convenzioni, deliberazioni, determinazioni, decreti ed anche semplicemente di fatto. L'Assicurazione comprende la responsabilità derivante dall'affidamento dei minori presso le famiglie, compresa la responsabilità personale ricadenti sulle famiglie nei confronti degli affidati e/o viceversa, nonché i danni che i minori affidati possono arrecare a terzi. La garanzia include la responsabilità dell'Assicurato per i danni cagionati del personale sanitario, medico, infermieristico e tecnico, anche se non alle dirette dipendenze dall'Assicurato.
2. **Circolazione in area privata:** la responsabilità civile derivante per i danni a terzi inclusi i terzi trasportati su veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato, mentre circolano all'interno dei recinti degli insediamenti, salvo quanto oggetto dell'Assicurazione obbligatoria ai sensi del Titolo X del Codice delle Assicurazioni Private.
3. **Comittenza auto:** la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. Inoltre, premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da

quest'ultimo subiti a causa di vizi di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.

4. **Committenza lavori:** la responsabilità derivante in qualità di committente di lavori e servizi commissionati a terzi, sempre restando esclusi i danni alle opere stesse ex art. 1669 c.c. L'Assicurazione si intende operante in qualità di committente dei lavori di progettazione, realizzazione, ristrutturazione, completamento, potenziamento, collaudo, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti, inclusi gli scavi, i re-interri e le opere provvisorie. La garanzia non comprende la responsabilità degli appaltatori stessi e loro dipendenti e resta salva l'esperibilità dell'azione di rivalsa della Società nei confronti degli stessi.
5. **Condutture ed impianti sotterranei:** la responsabilità dell'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei inclusi i danni causati da scavo, posa, re-interro, cedimento e franamento del terreno.
6. **Corsi e manifestazioni:** la Responsabilità civile derivante all'Assicurato dallo svolgimento, dall'organizzazione o committenza di corsi di istruzione e formazione, concorsi ed esami, di manifestazioni religiose, culturali, tradizionali o folkloristiche, turistiche, commerciali, sportive, musicali, artistiche, circensi, politiche o sindacali, ed altri simili eventi, anche con prove pratiche, esposizione o utilizzo di materiali, strumenti, apparecchiature, impianti ed installazioni, animali propri di terzi.
7. **Cose in consegna e custodia:** la responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato.
8. **Firma grafometrica:** la responsabilità derivante dall'erogazione, ai sensi del DPCM 22.02.2013, di soluzioni di firma elettronica avanzata al fine di utilizzarle nei rapporti intrattenuti con soggetti terzi, realizzate in proprio o avvalendosi, in tutto o in parte, di soluzioni realizzate da soggetti che, quale oggetto della loro attività di impresa, realizzino soluzioni di firma elettronica avanzata.
9. **Furto:** la responsabilità derivante all'assicurato per i danni di furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per conto dell'assicurato, nonché per i danni da furto alle cose depositate dagli utenti in cassette ed armadietti a ciò dedicati.
10. **Incendio:** la responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio, cagionato dall' Assicurato o da cose dell'Assicurato o da lui detenute. In presenza di garanzia "ricorso terzi" operante per gli stessi rischi su altra polizza, la copertura di cui alla presente clausola sarà operante solo in eccesso o per differenza di condizioni rispetto a tale altra polizza.
11. **Inquinamento accidentale:** l'Assicurazione si intende operante per i danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, interruzioni od impoverimento di deviazioni e sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti di minerali ed in generale di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento a condizione che i medesimi siano derivati da eventi aventi causa imprevista, improvvisa e repentina. In caso di sinistro indennizzabile si intendono compresi in garanzia i costi di ripristino fino ad un massimo del 10% del sotto-limite garantito per la presente garanzia. Restano in ogni caso escluse le conseguenze di inquinamento graduale e progressivo.
12. **Interruzione di attività:** la responsabilità derivante da interruzione o sospensione totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi in conseguenza di sinistro indennizzabile. La garanzia comprende i danni derivanti da irregolare o mancata erogazione di gas, acqua, depurazione, calore, elettricità o altri servizi purché conseguente ad un guasto od un danno che abbia colpito i beni utilizzati dall'Assicurato e causato l'irregolare o mancata erogazione.
13. **Lavori eseguiti:** la Responsabilità dell'Assicurato per danni arrecati a terzi in conseguenza di lavori od opere anche dopo il completamento dei lavori, ma non oltre due anni dal completamento dell'esecuzione.
14. **Mezzi di trasporto sotto carico e scarico e in sosta:** la responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato.
15. **Parcheggi:** la responsabilità derivante all'Assicurato dalla proprietà ed esercizio di aree di sosta e parcheggi, compresi i danni ai veicoli di terzi, escluso il furto, rimossi o posti sotto sequestro.
16. **Privacy: La responsabilità derivante agli Assicurati per i danni patrimoniali puri ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 (Testo Unico Privacy), dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali e ss.mm.ii.**
17. **Proprietà e conduzione di beni immobili, fabbricati, reti e impianti, aree e terreni:** la responsabilità

civile derivante da proprietà, conduzione, uso e manutenzione, ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione e ampliamento di fabbricati comprese tensostrutture, terreni, impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi. L'Assicurazione comprende, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli edifici destinati ad ospitare asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo e superiori, servizi collettivi di quartiere e religiosi, attrezzature del verde, pubblici esercizi, uffici e studi, depositi e magazzini, attività espositive, ricettive, sociosanitarie, culturali per lo spettacolo, sportive, ricreative, per la mobilità, tecniche e tecnologiche.

18. RC Personale: la responsabilità civile personale degli amministratori, del Segretario di tutti i dirigenti e dipendenti e delle persone non dipendenti che svolgono attività per conto della contraente / assicurata e / o della quali debba rispondere, fermo restando l'esclusione in caso di colpa grave o dolo giudizialmente accertato.

19. Rigurgito di fogne e allagamenti: la responsabilità dell'Assicurato per i danni da:

- rigurgito di fogne;
- spargimento di acqua conseguente a rottura di tubazioni e condutture.

20. Sicurezza sui luoghi di lavoro: la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per involontaria inosservanza della normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché delle norme di cui al D.L.vo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

21. Tutela del territorio e protezione civile: la responsabilità dell'Assicurato per danni derivanti a cose e persone da inondazioni, alluvioni, mareggiate, eventi atmosferici e naturali, frane e valanghe, altri eventi catastrofali per i quali sussista per l'Assicurato obbligo di prevenzione, protezione, sorveglianza, allertamento.

22. Vigilanza: la Società prende atto che il servizio di Polizia Locale può essere svolto con dotazione di armi da fuoco, cani e cavalli, sia durante il servizio che durante gli allenamenti nell'ambito del poligono di tiro ed incluso l'eccesso colposo di legittima difesa.

23. Attività di Bike Sharing: la responsabilità derivante dalla proprietà degli impianti di "Bike Sharing" e relativa attività di noleggio biciclette o di altra attività di estensione del servizio.

Art. 5 – Ulteriori estensioni speciali di garanzia

Le garanzie di cui al presente articolo si intendono prestate anche in deroga a quanto disposto al successivo art. 6 "esclusioni" entro i limiti di seguito indicati.

24. Servizio idrico: l'Assicurazione si intende operante per i danni corporali e materiali cagionati dall'acqua, soggetta o non soggetta a trattamento, nonché da altri prodotti forniti dall'Assicurato dopo la consegna a terzi in conseguenza della difettosità del prodotto stesso, dei quali l'assicurato sia responsabile a norma di legge. Si intendono inclusi i casi di contaminazione dell'acqua derivanti da fatti di terzi, colposi o dolosi, o da cause naturali purché fortuite e non dipendenti dall'Assicurato o conseguenti a guasti o malfunzionamenti degli impianti di trattamento dell'Assicurato. Limitatamente ai danni materiali, la presente garanzia è operante a condizione che la contaminazione non sia stata rilevata, dai sistemi di controllo esistenti, in conseguenza di guasti accidentali, errori od omissioni dell'Assicurato o delle persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere nonché da fatto doloso di terzi. Si intendono inclusi nell'Assicurazione i danni al prodotto finito di cui il prodotto fornito dall'assicurato sia un componente di fabbricazione.

25. Dispersione di acque: l'Assicurazione si intende operante per i danni materiali e corporali, inclusi i danni a fabbricati, in conseguenza di cedimento o franamento di terreno, crollo di opere, manufatti e fabbricati, allagamenti nonché altri eventi aventi natura catastrofale conseguenti a dispersione involontaria dell'acqua canalizzata, sia per effetto dell'azione diretta dell'acqua, sia per le conseguenze indirette derivanti dal dilavamento e bagnamento del terreno;

26. Danni cagionati da rigurgito di fogne e allagamenti: per i danni da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua che siano conseguenti anche a rottura di tubazioni e condutture.

27. Danni cagionati da interruzione o difformità nella fornitura: l'Assicurazione si intende operante per i danni materiali, incluse le eventuali apparecchiature degli utenti connesse alla rete, e per i danni corporali cagionati a terzi, da involontaria interruzione della fornitura o conseguenti a difformità della fornitura rispetto alle specifiche previste dalla legge o dagli usi. La garanzia si intende operante solo qualora l'interruzione o la difformità si siano verificate quali conseguenze di danni materiali agli impianti ed alle reti di distribuzione.

28. Cedimento e franamento del terreno: l'Assicurazione si intende operante per i danni cagionati a terzi e

derivanti da franamento e cedimento del terreno da qualunque causa determinato. Limitatamente ai danni materiali a cose, diretti e consequenziali, resta ferma l'applicazione del limite di indennizzo e della franchigia indicati nella Sezione 5 della presente Polizza.

Art. 6 – Esclusioni

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

1. da furto, salvo quanto previsto in Polizza e a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente Autorità;
2. derivanti dai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del Titolo X del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, e comunque dei danni derivanti da navigazione di natanti a motore ed impiego di aeromobili;
3. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
 - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento,
 salvo che gli stessi siano derivati da eventi aventi causa imprevista, improvvista e repentina.
4. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V.V. U.U. di armi e relativo munizionamento;
5. alle cose e/o opere in costruzione sulle quali si eseguono i lavori. Dall'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. sono esclusi i danni:
6. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
7. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenete in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto;
8. derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati (O.G.M.);
9. conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra;
10. conseguenti a provvedimenti amministrativi, salvo che per i danni materiali e corporali cagionati a terzi, dagli stessi direttamente conseguenti;
11. patrimoniali puri o perdite pecuniarie, salvo quanto espressamente previsto in Polizza;
12. cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati dall'Assicurato, dopo la consegna a Terzi, salvo quanto espressamente previsto in polizza;
13. derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative per le quali è vietata l'assicurazione ai sensi dell'art. 12 "Operazioni vietate", comma 1°, del D. Lgs. 209/2005.

Art. 7 – Qualifica di terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di terzo limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogato.

Non sono considerati terzi i dipendenti ed i lavoratori parasubordinati dell'assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. I medesimi sono invece considerato terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio.

Gli assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della società.

Sezione 4 – Gestione dei sinistri

Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando è pervenuta una richiesta di risarcimento danni, salvo per i sinistri mortali o di particolare gravità, per i quali il Contraente si impegna a darne avviso alla Società anche in assenza di richiesta di risarcimento danni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo.

Il Contraente è tenuto ad inoltrare avviso per eventuali sinistri rientranti nella garanzia R.C.O. solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha ricevuto avviso dell'avvio dell'inchiesta amministrativa o giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

E' in facoltà della Società richiedere alla Contraente e/o all'Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all'accertamento delle circostanze del sinistro. L'Assicurato si impegna a tenere nei propri archivi i verbali (scritture interne) riguardanti eventi per i quali non perviene richiesta di risarcimento.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato di aver provveduto all'apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpiscono la presente polizza ed a comunicare all'Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.

Art. 2 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Per le vertenze in sede civile, la Società si impegna ad incaricare sempre il medesimo legale e a comunicarne all'Assicurato il nominativo entro i 30 giorni successivi dalla decorrenza della polizza. Qualora, in casi eccezionali, la Società ritenga necessario incaricare un diverso legale, si impegna a comunicarne il nominativo in tempo utile per gli adempimenti del rito.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art.1917 C.C.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale invece, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società rinuncia inoltre ad eccepire l'improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, 1° comma del D. Lgs. 4/3/2010, qualora sia convenuta in garanzia dall'assicurato nel giudizio promosso dal terzo danneggiato.

Art. 3 - Gestione danni in franchigia

La garanzia RCT è prestata con una franchigia frontale pari a € 500,00 per sinistro, eccetto franchigie diverse previste nelle condizioni, senza possibilità di cumulo tra più franchigie o scoperti.

La gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all'importo della franchigia, viene svolta dalla Società.

La Società assume pertanto l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite

fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Si conferma invece che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo ecceda o non ecceda la franchigia, sarà assunta comunque per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Parimenti, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l'importo della franchigia.

Ogni decisione circa l'effettuazione di offerte transattive, come pure l'acquiescenza o l'impugnazione di decisioni dell'Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate.

Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente in un'unica soluzione entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità, sulla scorta della documentazione fornita dalla Società.

La Società si impegna a richiedere il rimborso delle franchigie con le modalità sopra previste anche per i 5 anni successivi alla scadenza della polizza.

La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell'Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all'esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

Sezione 5 – Massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti

Art. 1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi	€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 5.000.000,00 per ogni persona
	€ 5.000.000,00 per danni a cose
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 5.000.000,00 per persona

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

Art. 2 – Sotto-limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto-riportate con l'applicazione dei relativi sotto-limiti, franchigie e scoperti.

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
Franchigia frontale RCT, ove non espressamente diversamente indicato		€ 500,00
Malattie professionali	I massimali RCO di polizza	€ 0

Interruzioni e sospensioni di attività	€ 150.000,00 per sinistro e anno	Scoperto del 10%, con il minimo di € 1.500,00 per sinistro
Danni a mezzi di trasporto	€ 50.000,00 per sinistro e anno	€ 500,00 per veicolo danneggiato
Danni a cose in consegna e custodia	€ 50.000,00 per sinistro e anno	Scoperto del 10%, con il minimo di € 500,00 per sinistro
Danni da incendio	€ 250.000,00 per sinistro e anno	€ 0
Danni da inquinamento accidentale	€ 500.000,00 per sinistro e anno	Scoperto del 10%, con il minimo di € 2.500,00 per sinistro
Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 300.000,00 per sinistro e anno	Scoperto del 10%, con il minimo di € 1.000,00 per sinistro

Art. 3 – Calcolo del premio

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato:

Retribuzione annua linda	Tasso finito pro-mille	Premio finito anticipato
€ 1.541.795,00	%	€

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€
Imposte	€
TOTALE	€

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell'Art.5 Sezione 2 della presente polizza verrà calcolata sulla base del tasso finito espresso nel presente articolo.

Lotto n°

CAPITOLATO SPECIALE

**ASSICURAZIONE per la RESPONSABILITA' CIVILE
PATRIMONIALE**

Contraente	Comune di Calolziocorte P.zza Vittorio Veneto, 13 23801 Calolziocorte – LC - P.IVA 00630000164
Impresa di assicurazione/Società	

Decorrenza del contratto	dalle ore 24.00 del 31/12/2022
Scadenza del contratto	alle ore 24.00 del 31/12/2025
Scadenza anniversaria	al 31/12 di ogni anno
Premio lordo annuale	€

Sommario

SCHEDA DI COPERTURA ALLEGATA AL CONTRATTO N°.....

DEFINIZIONI.....

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....
- Art. 2 - Altre assicurazioni.....
- Art. 3 - Pagamento del Premio.....
- Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione.....
- Art. 5 – Variazione del rischio.....
- Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro.....
- Art. 7 – Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro.....
- Art. 8 – Durata e Cessazione del contratto.....
- Art. 9 – Oneri fiscal.....
- Art. 10 – Foro competente.....
- Art. 11 – Rinvio alle norme di legge.....
- Art. 12 – Legittimazione.....
- Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari - Rinvio alle norme di legge.....

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- Art. 14 – Oggetto dell'Assicurazione.....
- Art. 15 – Estensioni di copertura.....
- Art. 16 – Limiti di Indennizzo.....
- Art. 17 – Rischi esclusi dall'Assicurazione.....
- Art. 18 – Inizio e termine della garanzia - (*forma Claims Made*).....
- Art. 19 – Estensione territoriale.....
- Art. 20 – Persone non considerate terzi.....
- Art. 21 – Vincolo di solidarietà.....
- Art. 22 – Sinistri in serie.....
- Art. 23 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali.....
- Art. 24 - Clausola Broker.....
- Art. 24. a) - Gestione della polizza – (in caso di aggiudicazione a Lloyd's).....

Art. 25 – Clausola di regolazione premio.....

Clausole da approvare esplicitamente per iscritto.....

**CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ TECNICHE**

.....17

A) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....

B) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE.....

C) PERDITE PATRIMONIALI E DANNI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA.....

D) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE.....

E) DANNI ALLE OPERE.....

F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI
LAVORI

G) ESTENSIONE RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

Clausole da approvare esplicitamente per iscritto.....

SCHEDA DI COPERTURA ALLEGATA AL CONTRATTO N°.....

1.	Società / Assicuratori:	
2.	Contraente ed Assicurato: Comune di CalolzioCorte, P.zza Vittorio Veneto, 13 -23801 CalolzioCorte – LC -	
	Attività dichiarata: attività istituzionali dell'Ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario	
3.	Periodo di Assicurazione: dalle 24.00 ore del 31/12/2022 alle ore 24.00 del 31/12/2025	
4.	4.1 Massimale per ciascun Sinistro: Euro 2.500.000,00 4.2 Massimale aggregato annuo: Euro 10.000.000,00	
5.	Franchigia per sinistro: Euro 5.000,00	
6.	Data di retroattività: ILLIMITATA	
7.	Clausola Intermediari: 7.1 Broker: Morganti Insurance Brokers S.r.l. 7.2 Agente / Corrispondente:	
8.	Sottolimiti relativi alle Condizioni Aggiuntive alle estensioni di copertura alla responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche.	
	C) PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA	Euro 500.000,00
	E) DANNI ALLE OPERE	Euro 500.000,00
	F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI	Euro 500.000,00
9.	Retribuzioni lorde: Euro 1.541.795,00	
10.	Tasso annuo lordo:	
11.	Premio annuo lordo a carico del Contraente:	

12.	<u>Data della proposta di contratto</u>
------------	--

La La presente Polizza è una Polizza di responsabilità nella forma “claims made”. Ciò significa che la Polizza copre i sinistri notificati dall'Assicurato alla Società per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato: l'Ente Pubblico o la Società Pubblica contraente indicata nella scheda di copertura.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Attività dichiarata: quanto indicato al punto 2 della Scheda di Copertura.

Beni: denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzi.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione indicato nella scheda di copertura. **Danno:** qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.

Danno indennizzabile: in applicazione del principio indennitario dell'Assicurazione, la quota di risarcimento riconosciuta al terzo danneggiato, corrispondente al pregiudizio economico che, in assenza di atti od omissioni illegittimi di cui l'Assicurato debba rispondere, non si sarebbe realizzato.

Danni Materiali: il pregiudizio economico conseguente a danni arrecati a cose od animali.

Danni Corporali: il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi danni alla salute o biologici nonché il danno morale.

Fatto noto / Circostanze pregresse: i fatti o le circostanze di cui sia venuto a conoscenza per iscritto l'Ufficio Affari Legali o Assicurativi del Contraente prima della stipulazione della presente polizza.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. Essa può essere pari od inferiore al risarcimento dovuto dall'Assicurato.

Massimale: la massima esposizione della Società per ogni Sinistro.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Perdite Patrimoniali: ogni danno immateriale di natura patrimoniale o non patrimoniale (intendendosi per tale il danno subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e Corporali).

Periodo di efficacia: il periodo compreso tra la data di retroattività e la data di scadenza della polizza, così come indicate nella Scheda di polizza.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Pubblica Amministrazione: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

Responsabilità Amministrativa: la responsabilità che incombe sul personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente/Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica

Amministrazione.

Responsabilità Amministrativo-Contabile: la responsabilità che incombe sul personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente/Assicurato che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

Retribuzioni Lordo: ai fini del conteggio del premio, quanto, al lordo delle ritenute previdenziali e/o fiscali, il Contraente effettivamente eroga al personale dipendente a compenso delle prestazioni inclusi i compensi corrisposti ai lavoratori interinali.

Sinistro: comunicazione scritta alla Società di un evento per il quale è prestata l'assicurazione

Società: l'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuatori dei Lloyd's, identificati nei documenti di polizza al punto 1 della scheda di copertura, i quali tutti si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo.

Art. 2 - Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuatori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato al punto 3 della Scheda di Copertura di in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, anche in deroga all'art. 1901 del c.c. entro e non oltre i 60 giorni successivi.

Se il Contraente non paga, entro il termine precedentemente previsto, i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa..

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Variazione del rischio

A) Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).

B) Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società oppure al broker anche a mezzo telefax o posta elettronica, entro 15 giorni dal ricevimento di una formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato sia in sede stragiudiziale sia in sede giudiziale.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.)

Art. 7 – Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso da parte della Società, questa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborso la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 –Durata e Cessazione del contratto

L'Assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti. La stazione appaltante si riserva la facoltà prevista dall'art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016, ossia di richiedere, nel rispetto della vigente normativa in materia, alla Compagnia la ripetizione del servizio per ulteriori tre anni decorrenti dal 31/12/2025.

Se l'Assicurazione è stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.

È fatto comunque salvo l'obbligo della Società di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione/rinnovo fino a quando il Contraente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto. È pertanto facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione, per qualsiasi causa, del contratto, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.

Art. 9 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 10 – Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 – Legittimazione

Si prende atto che la presente Polizza viene stipulata dall'Ente esclusivamente nell'interesse proprio.

La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari - Rinvio alle norme di legge

La Società si impegna, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge

13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. "Tracciabilità dei flussi finanziari":

- ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ad inserire, nei contratti che andranno eventualmente a sottoscrivere con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'oggetto del contratto, una clausola con la quale ciascuna parte del subcontracto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di appalto di servizi assicurativi, così come previsto dall'art. 1456 c.c. e ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010, e s.m.i. qualora la Società:

- esegua transazioni finanziarie inerenti il contratto di assicurazione (pagamenti / incassi) senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- non riporti negli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato dall'Autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture, e/o il Codice Unico di Progetto (CUP), ove obbligatorio ai sensi di legge, attribuito dal CIPE;
- nei rapporti nascenti con altre imprese di assicurazione, dovesse avere notizia che un loro subcontraente tre le imprese di assicurazione in coassicurazione, in Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI), nell'espletamento dell'appalto di servizi assicurativi, non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..

La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

In occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, la Stazione appaltante verifica l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari da parte della Società e /o dei subcontraenti della filiera.

Qualora la Società abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante, ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede la Stazione appaltante.

La Stazione appaltante prende atto che la prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo fra le imprese di assicurazione, i brokers e le Pubbliche amministrazioni loro clienti, consente al broker di incassare i premi per il tramite di un conto corrente separato di cui all'art. 117 D. Lgs. 07.09.2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni); detto conto corrente viene identificato quale conto "dedicato" a sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 136/2010 e s.m.i., senza che sia necessario chiedere l'accensione di un altro conto corrente in via esclusiva per i pagamenti effettuati dalle stazioni appaltanti e, in via generale, dalle pubbliche amministrazioni.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**Art. 14 – Oggetto dell'Assicurazione****A) Responsabilità civile patrimoniale verso terzi inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrono le condizioni previste dalla legge:

- il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,
- il diritto di surrogazione spettante alla Società ai sensi dell'art.

1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili.

La surrogazione della Società nei confronti del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato è limitata agli atti od omissioni commessi con colpa grave o dolo.

Art. 15 – Estensioni di copertura**A) Perdite Patrimoniali per interruzione o sospensione di attività di Terzi**

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

B) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale.

Limitatamente a tali perdite l'assicurazione opera, alla luce della natura privatistica del rapporto di lavoro, anche per la responsabilità contrattuale derivante all'Assicurato da un provvedimento dichiarato illegittimo. Il massimale per sinistro costituisce anche la massima esposizione della Società indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo.

C) Attività di rappresentanza

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell'Assicurato stesso presso altri Enti.

D) Perdite Patrimoniali e danni conseguenti all'attività di cui ai D. Lgs. 81/2008 (e previgenti 626/1994 e 494/1996)

A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbiano eseguito un idoneo corso, se richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per la responsabilità dell'Assicurato per le perdite patrimoniali cagionate a terzi e derivanti da violazioni della normativa in materia d'igiene (rumori, microclima,

polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti di cui l'assicurato deve

rispondere ed incaricati per le funzioni di:

- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni (nonché previgenti 626/1994 e 494/1996);
- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni;
- 3) "Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi", di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni;
- 4) "Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione"; di cui al

D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209.

E) Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione, temporanea o definitiva, di soggetti di cui l'Assicurato deve rispondere, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.

F) Danni Patrimoniali e Perdite non Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D. Lgs 196/2003

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D. Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c., e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c.

L'Assicurazione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Assicurato o alle persone di cui o con cui l'Assicurato deve rispondere.

G) Perdite Patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal DPCM del 22/3/2013)

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell'erogazione di soluzioni di firma elettronica.

Ai fini della presente estensione di garanzia rivestono qualifica di terzo anche i soggetti titolari cui è attribuita o che hanno accesso, nell'esercizio dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali ai dispositivi per la creazione della firma elettronica.

Gli stessi soggetti, se amministratori o dipendenti della Contraente, assumono anche qualifica di Assicurato, fatto salvo il diritto di rivalsa spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave giudizialmente accertati.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di € 500.000,00 per sinistro, con il massimo di € 1.000.000,00 per anno assicurativo.

H) Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge

Ai sensi dell'art. 5 del DPR n° 137 del 7 Agosto 2012 sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.

La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari ad € 50.000,00 per sinistro con il massimo di € 250.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia per sinistro di € 5.000,00.

I) Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 e D. I. n. 174/2012)

La garanzia di cui alla presente polizza vale per le perdite patrimoniali derivanti all'Assicurato in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e del D. I. n. 174/2012, per le attività svolte da soggetti - di cui l'Assicurato deve rispondere - incaricati delle funzioni di:

- Responsabile della prevenzione della corruzione nell'adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
- Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.

Art. 16 – Limiti di Indennizzo

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato al punto 4.1 della Scheda di Copertura per ciascun Sinistro ed al punto 4.2 annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati dall'Assicurato nello stesso periodo.

Le garanzie vengono prestate con l'applicazione di una franchigia per sinistro e/o in aggregato annuo indicata al punto 5 della Scheda di Copertura.

Art. 17 – Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) danni corporali e danni materiali di qualsiasi tipo, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati all'Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
- c) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente stesso;
- d) stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione e/o dall'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- e) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- f) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- g) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- h) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato;
- i) azioni sindacali collettive salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità dedotta sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato;
- j) possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al titolo X del D. Lgs n. 209 del 2005;
- k) fatti o circostanze già noti al Contraente prima della decorrenza della presente polizza in relazione ai quali il Contraente stesso avrebbe dovuto ritenere certo che sarebbe derivata una richiesta di risarcimento danni, sottaciuti con dolo o colpa grave;
- l) sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- m) direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- n) Responsabilità Amministrativa e Responsabilità Amministrativo - Contabile del Contraente nonché del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente;
- o) danni nonché maggiori danni e perdite patrimoniali sofferti dai terzi danneggiati e/o alle Imprese di Assicurazione in conseguenza di omessa, ritardata od erronea liquidazione e pagamento dei sinistri ricompresi nell'Autoassicurazione/Assicurazione della Responsabilità Civile Sanitaria, fatto salvo quanto inerente il rimborso delle franchigie se anticipate dalle Imprese di Assicurazione;

Qualora la Contraente eserciti attività sanitaria, s'intende inoltre operante la seguente esclusione:

- p) danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria.

Art. 18 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made)

L'assicurazione vale per i sinistri denunciati dall'Assicurato alla Società per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali sinistri siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data successiva alla data di retroattività indicata al punto 6 della Scheda di Copertura (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state presentate richieste di risarcimento all'Assicurato stesso prima della decorrenza della presente polizza.

Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza già al momento della stipulazione dell'Assicurazione di alcun elemento o circostanza che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento in relazione a sinistri coperti dalla presente assicurazione, per fatto imputabile al medesimo, od alle persone di cui lo stesso deve rispondere.

Art. 19 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche per la responsabilità derivante all'assicurato per atti ed omissioni - nonché nei confronti - del personale mentre presta servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali risarcibili ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico ricevuto.

Art. 20 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli del legale rappresentante del Contraente e le Società da quest'ultimo controllate.

Art. 21 – Vincolo di solidarietà

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità del Contraente/Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti terzi, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 22 – Sinistri in serie

In caso di sinistri in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le denunce anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla stessa.

Art. 23 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali

La Società assumerà, fino a quando ne abbia interesse la gestione delle vertenze per le quali sia competente il giudice ordinario, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, designando a nome dell'Assicurato, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Il Contraente e la Società reciprocamente prendono e danno atto che la garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.: rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale ed al Consiglio di Stato, di cui il Contraente stesso si riserva la gestione in via esclusiva.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 24 - Clausola Broker

Per la gestione del seguente contratto, il contraente dichiara di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs 209/2005, da parte della Morganti Insurance Brokers Srl.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del contraente e dell'assicurato dal broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla società.

Qualora l'impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 9,99% sul premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il contraente.

Art. 24. a) - Gestione della polizza – (in caso di aggiudicazione a Lloyd's)

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che l'Assicurato e/o Contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, alla società di brokeraggio indicata nella Scheda di Copertura (qui di seguito indicato come "Broker Incaricato") la quale si avvale per il piazzamento sui Lloyd's del Corrispondente del Lloyd's indicato nella Scheda di Copertura. Pertanto:

- a1. Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente del Lloyd's dalla Coverholder si considererà come effettuata all'Assicurato e/o Contraente, *oppure*
- a2. Ogni comunicazione effettuata al Broker Incaricato, e purché il Corrispondente del Lloyd's sia sempre messo in copia, dalla Coverholder si considererà come effettuata all'Assicurato e/o Contraente,
- b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente del Lloyd's alla Coverholder si considererà come effettuata dall'Assicurato e/o Contraente; *oppure*
- b2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato alla Coverholder, e purché il Corrispondente del Lloyd's sia sempre messo in copia, si considererà come effettuata dall'Assicurato e/o Contraente

I Sottoscrittori conferiscono mandato alla Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

- a1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's alla Coverholder si considererà come effettuata ai Sottoscrittori; *oppure*
- a2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato alla Coverholder, e purché il Corrispondente dei Lloyd's sia sempre messo in copia, si considererà come effettuata ai Sottoscrittori;
- b1. Ogni comunicazione effettuata dalla Coverholder al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata dai Sottoscrittori, *oppure*
- b2. Ogni comunicazione effettuata dalla Coverholder al Broker Incaricato, e purché il Corrispondente dei Lloyd's sia sempre messo in copia, si considererà come effettuata dai Sottoscrittori.

Art. 25 – Clausola di regolazione premio

Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli

elementi presi come base per il conteggio del premio fermo il premio minimo pari al 75% del premio anticipato.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo:

- retribuzioni lorde,

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della comunicazione preventiva delle applicazioni di garanzia intervenute nel corso dell'anno e pertanto le stesse si intendono automaticamente comprese: a tale proposito fanno fede i documenti ufficiali che il Contraente si impegna ad esibire in qualsiasi momento.

Contestualmente all'emissione dell'appendice di regolazione premio si provvederà all'aggiornamento del premio di quietanza.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società e formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardata pagamento del premio di conguaglio gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Clausole da approvare esplicitamente per iscritto

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società, da indicare prima della data di effetto dell'assicurazione.

La Società

Il Contraente

CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ TECNICHE

A) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia di cui all'art. 14 è estesa alla responsabilità professionale, derivante all'Assicurato per:

1) le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:

- progettista e verificatore della progettazione
- direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
- collaudatore;
- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni;
- "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del T.U.S.L. D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii. "Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi", di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
- "Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione"; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
- RUP - responsabile unico del procedimento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Servizio di supporto al Responsabile Unico del Procedimento ex artt. 24, 31 comma 9 del D.Lgs. 50/16;
- altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispone il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica)

con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;

2) le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente contraente.

3) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

4) i danni materiali e corporali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.

5) Condizioni Aggiuntive

- a) l'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività in materia ecologica ed ambientale, fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
- b) l'Assicurazione è altresì operante per la responsabilità derivante all'assicurato per atti, errori od omissioni del personale incaricato dell'attività di validazione dei progetti così come prevista dall'art. 26 c 8 D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.

B) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite

- derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
 - c) dolo del legale rappresentante dell'Assicurato;
 - d) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
 - e) calunnia, ingiuria, diffamazione;
 - f) possesso, custodia uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui al titolo X del D. Lgs. n° 209/2005;
 - g) sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
 - h) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.
 - i) multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell'assicurazione. Inoltre l'assicurazione non è operante:
 - j) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza;
 - k) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
 - l) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzi siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
 - m) per la prestazione di servizi iniziati in data precedente alla data di retroattività indicata nel testo di polizza;
 - n) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto;
 - o) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;
 - p) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
 - q) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
 - r) per danni a macchinari, attrezzi, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori.

C) PERDITE PATRIMONIALI E DANNI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi" l'assicurazione relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli urbanistici imposti dalle pubbliche autorità;
- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 8 della Scheda di Copertura, e con applicazione di una franchigia per sinistro pari ad Euro 1.000,00.

D) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

E) DANNI ALLE OPERE

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi", limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei

lavori o collaudo la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto della Società.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunerà il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 8 della Scheda di Copertura, e con applicazione di una franchigia per sinistro pari ad Euro 1.000,00.

F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi", l'assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzi, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 8 della Scheda di Copertura, e con applicazione di una franchigia per sinistro pari ad Euro 1.000,00.

G) ESTENSIONE RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità derivante dalle norme vigenti di cui al D. Lgs. 50/2016, relativa all'attività di progettazione, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente secondo lo schema tipo di cui al D.M. 123/04. La Società si impegna a fornire la copertura assicurativa di cui al comma precedente anche nel caso il Progettista ed il Verificatore, dipendenti del Contraente, non fossero singolarmente assicurati nelle funzioni evidenziate nella Scheda di Polizza per la copertura di cui alla garanzia base.

In deroga alle definizioni di polizza si precisa che, limitatamente a tale garanzia, per assicurato si intende anche la persona fisica indicata negli schemi tipo relativi a ciascuna applicazione di garanzia.

Il premio annuo relativo alla presente estensione viene anticipato nella misura del 60% del premio risultante dall'applicazione del tasso previsto per le opere di durata annuale al valore totale delle singole opere del primo anno di validità della presente polizza indicate nel Programma Triennale dei lavori dell'Assicurato, come previsto dall'Assicurato alla data di decorrenza della copertura.

Tale premio è oggetto di regolazione alla fine di ciascuna annualità in base alle variazioni intervenute nel corso del periodo di Assicurazione dei parametri usati per il calcolo del Premio.

Il pagamento del premio anticipato a deposito, come sopra descritto, assolve agli oneri di cui art. 1901 C.C. e anche relativamente a quanto previsto all'art. 14 dello schema 2.1 del D.M.123/04 e all'art.3 della polizza di assicurazione della responsabilità professionale del verificatore interno.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, o della minor durata del contratto, il Contraente verifica in collaborazione con la Società i dati trasmessi nel corso dell'anno necessari per la regolazione e cioè:

- numero effettivo, relativi valori contrattuali delle schede di progetto e durata di ogni opera. La regolazione verrà effettuata applicando i tassi per durata dell'opera indicati al punto 10 della Scheda di Copertura.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato e l'intero premio dovuto (conguaglio).]

Clausole da approvare esplicitamente per iscritto

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società, da indicare prima della data di effetto dell'assicurazione.

	Estensione Progettisti ex Merloni (Tassi promille sul valore opera)	Estensione Validatori e Verificatori (Tassi promille sul valore opera)
Lavori fino a 12 mesi:	0,61	0,61
Lavori fino a 24 mesi:	0,87	0,87
Lavori fino a 36 mesi:	1,21	1,21
Lavori fino a 48 mesi:	2,15	2,15
Costo minimo lordo per certificato	€ 300,00	€ 300,00
Valore massimo per opera	€ 15.000.000,00	€ 15.000.000,00

La Società

Il Contraente

**Capitolato
Speciale**

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL DIPENDENTE
PUBBLICO INCARICATO DELLA
PROGETTAZIONE**

Stipulata tra:

[Nome Ente]

Indirizzo

CF / P.IVA

n°.

e

[Nome Società]

Via.....

Cap.....Città.....

P.IVA

n°.....

Effetto: dalle ore 24.00 del

Cessazione: alle ore 24.00 del

.....

Premio lordo annuale €

**SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE.....(in
ottemperanza degli artt. 24, 31 c 5 e 106 commi 2 e 9- fino ad emanazione Linee Guida A.N.AC. - del D. Lgs.
50/2016 ed ai sensi dello Schema Ministeriale ex D.M. 123/04)**

DEFINIZIONI.....
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione.....
Art. 2 - Assicurato/Contraente.....
Art. 3 - Condizioni di validità dell'assicurazione.....
Art. 4 - Determinazione dell'indennizzo.....
Art. 5 – Rischi esclusi dall'assicurazione.....
Art. 6 – Durata dell'assicurazione.....
Art. 7 – Estensione territoriale.....
Art. 8 – Massimale di assicurazione.....
Art. 9 - Pluralità di assicurati.....
Art. 10 - Vincolo di solidarietà.....
Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali.....
Art. 12 – Dichiarazioni.....
Art. 13 – Altre assicurazioni.....
Art. 14 – Premio.....
Art. 15 – Modifiche dell'assicurazione.....
Art. 16 – Obblighi dell'Assicurato/Contraente.....
Art. 17 – Disdetta in caso di sinistro.....
Art. 18 – Proroga dell'assicurazione.....
Art. 19 – Oneri fiscali.....
Art. 20 – Forma delle comunicazioni.....
Art. 21 – Foro competente.....
Art. 22 – Rinvio alle norme di legge. Clausola di raccordo e salvaguardia.....

**CONDIZIONI ECONOMICHE PER ESTENSIONE ALLA COPERTURA DEL COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA
PROGETTAZIONE**

SCHEMA TIPO 2.1	COPERTURA ASSICURATIVA PUBBLICO INCARICATO	DEL INCARICATO	DIPENDENTE DELLA PROGETTAZIONE
SCHEDA TECNICA 2.1			

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.1 di cui al Decreto Ministeriale e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello schema tipo.

Polizza n.	Rilasciata da (direzione agenzia ecc.):
------------	---

Contraente	Codice Fiscale/Partita IVA
------------	----------------------------

Assicurato (Progettista/i Dipendente/i Pubblico/i)	
--	--

Sede	Via / P.zza numero civico	CAP	Prov.
------	---------------------------	-----	-------

Stazione appaltante	Sede
---------------------	------

Descrizione opera	Luogo di esecuzione
-------------------	---------------------

Data prevista inizio lavori	Durata prevista fine lavori
-----------------------------	-----------------------------

Costo complessivo previsto opera	Somma assicurata ...% costo complessivo previsto per l'opera
----------------------------------	--

Data inizio copertura assicurativa	Data cessazione della copertura assicurativa
------------------------------------	--

Spazio riservato per il calcolo del premio.	
---	--

Emessa in copie ad un solo effetto il.....

La Società di Assicurazione

Il Contraente

.....

.....

SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE

(in ottemperanza degli artt. 24, 31 c 5 e 106 commi 2 e 9- fino ad emanazione Linee Guida A.N.AC. - del D. Igs. 50/2016 ed ai sensi dello Schema Ministeriale ex D.M. 123/04)

DEFINIZIONI

Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

Assicurato:	le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo;
Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Azioni di Terzi:	qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti);
Contraente:	il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione;
Controllore tecnico:	l'organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721;
Direttore dei lavori:	il soggetto di cui all'art. 101 del D. Igs. 50/2016
Decreto:	il D.M. 123/2004;
Esecutore dei lavori:	il soggetto di cui all'art. 101 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori;
Forza maggiore:	eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile;
Franchigia:	la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;
Gravi difetti costruttivi:	quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;
Indennizzo/Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Lavori:	le attività di cui all’art. 1 del D. Lgs. 50/2016;
Legge:	il D. Lgs. 50/2016, e successive modificazioni ed integrazioni;
Luogo di esecuzione delle opere:	il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica - nel quale l’Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;
Manutenzione:	periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016;
Opere:	le opere da costruire o costruite oggetto dell’appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
Opere preesistenti:	opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;
Parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata:	le parti strutturali dell’opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;
Parti dell’opera non destinate per propria natura a lunga durata:	le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant’altro di simile;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell’assicurazione;
Progettista dei lavori:	il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 50/2016, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;
Regolamento:	il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (nelle parti in cui resta in vigore ex artt. 216 e 217 del D. Lgs. 50/16) e ss.mm.ii.
Responsabile del procedimento:	Il funzionario pubblico che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, ha la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inherente al procedimento medesimo;
Scheda tecnica:	la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura;
Schema Tipo:	lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative introdotto dal D.M. 123/2004;.
Scoperto:	la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell’Assicurato;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;

Società:	l'impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa;
Somma assicurata o massimale:	l'importo massimo della copertura assicurativa;
Stazione appaltante o Committente:	le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 5 della Legge, committenti dei lavori.

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese),

- per i rischi di natura professionale derivanti dall'esecuzione delle attività di progettazione previste agli artt. 23 e 24 del D. Lgs. 50/2016 e successivi atti normativi attuativi e/o di dettaglio;
- per i maggiori costi per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista, in riferimento a quanto previsto all'art. 106 commi 2 e 9 del D. Lgs. 50/2016;
- per errori od omissioni di progettazione quali l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali in base all'art. 106 comma 10 del D. Lgs. 50/2016

Art. 2 - Assicurato/Contraente

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l'Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

Art. 3 - Condizioni di validità dell'assicurazione

La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, anche per varianti di cui all'art. 1, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'art. 6 delle norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile patrimoniale della Pubblica Amministrazione.

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;

la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;

i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante,

socio a responsabilità illimitata.

In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 4 - Determinazione dell'indennizzo

Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all'art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

Art. 5 – Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

Art. 6 – Durata dell'assicurazione

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 18, primo comma delle norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile patrimoniale della Pubblica Amministrazione;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
- c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

La stazione appaltante si riserva la facoltà prevista dall'art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016, ossia di richiedere, nel rispetto della vigente normativa in materia, alla Compagnia la ripetizione del servizio per ulteriori tre anni decorrenti dal 31/12/2025.

Art. 7 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di Contratti nell'ambito di attuazione della Legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 8 – Massimale di assicurazione

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica.

L'assicurazione s'intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

Art. 9 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 10 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato/Contraente.

Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

La Società può assumere la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 12 – Dichiarazioni

L'Assicurato/Contraente dichiara che:

- l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
- la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 50/2016.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).

Art. 13 – Altre assicurazioni

L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).

Art. 14 – Premio

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6, lett. a), sempreché sia stato pagato, entro 30 gg. dalla data di emissione di ogni singolo certificato, il relativo premio; in caso di ritardato pagamento del premio nella predetta tempistica gli effetti delle garanzie sottoscritte decorreranno dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6, lett. b).

Art. 15 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 16 – Obblighi dell'Assicurato/Contraente

L'Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 106, comma 2 del

D. Lgs. 50/2016, e di ogni altra riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Art. 17 – Disdetta in caso di sinistro

Non si applica alla presente assicurazione.

Art. 18 – Proroga dell'assicurazione

Non si applica alla presente assicurazione.

Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6, lett. b), l'Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società s'impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Art. 19 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 20 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. 21 – Foro competente

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Art. 22 – Rinvio alle norme di legge. Clausola di raccordo e salvaguardia

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Nelle more dell'emersione del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti e di atti da parte di A.N.AC., le parti prendono e si danno reciprocamente atto che la presente copertura , ferme le condizioni tutte in corso, potrà essere allineata di comune accordo ad eventuali aspetti di dettaglio intervenuti in ambito di progettazione dei lavori e relativa verifica.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPlicitamente PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE "SCHEMA DI

COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE” (ai sensi dello Schema Ministeriale)”

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano le norme relative alla garanzia assicurativa dei dipendenti incaricati della progettazione.

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Art. 3 - Condizioni di validità

dell'assicurazione Art. 5 - Rischi esclusi

dall'assicurazione

Art. 9 - Pluralità di assicurati

Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese

Legali Art. 12 – Dichiarazioni

La Società

Il Contraente

.....

CALCOLO DEL PREMIO (DA NON COMPILEARE IN SEDE DI OFFERTA)

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA

CONDIZIONI ECONOMICHE PER ESTENSIONE ALLA COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE

Durata lavori	Tasso pro mille lordo sul valore delle opere
Lavori fino a 12 mesi	%
Lavori fino a 24 mesi	%
Lavori fino a 36 mesi	%
Lavori fino a 48 mesi	%
Premio minimo lordo per certificato	€

NB: Per opere il cui valore supera € 10.000.000,00 e/o per durata lavori superiore a 24 mesi è richiesta la preventiva approvazione degli Assicuatori

**Capitolato
Speciale**

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL
VERIFICATORE INTERNO**

Stipulata tra:

[Nome Ente]

Indirizz

o Città

E

[Nome Società]

Via.....

Cap.....Città.....

P.IVA

n°

Effetto: dalle ore 24.00 del ___/___/___

Cessazione: alle ore 24.00 del
___/___/___

Premio lordo annuale €.....

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO.....

**CONDIZIONI ECONOMICHE PER ESTENSIONE ALLA COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO**

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO

La presente Scheda di Copertura costituisce parte integrante del Certificato di Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016, e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa.

Assicurato - Verificatore Interno)	Via / P.zza numero civico	CAP	Prov.

Stazione appaltante	Sede

Descrizione opera	Luogo di esecuzione

Data prevista inizio lavori	Data prevista fine lavori

Costo complessivo previsto opera	Somma assicurata

Data di efficacia dell'Assicurazione (Data di accettazione dell'incarico)

Clausola Broker
Broker:
Corrispondente dei Lloyd's:

La Società

.....

Il Contraente

.....

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO

(polizza da attivare per i rischi derivanti dalla verifica eseguita ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 in base agli emanandi decreti di dettaglio ed in esecuzione delle costituende Linee Guida A.N.AC.)

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Certificato, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

Assicurato:	la persona fisica indicata nella Scheda di Copertura;
Assicurazione:	il contratto di Assicurazione;
Codice Appalti:	D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici
Contraente:	il soggetto che stipula l'Assicurazione;
Controllore tecnico:	l'organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla Stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721;
Forza maggiore:	eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile;
Franchigia:	la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;
Gravi difetti Costruttivi:	quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;
Indennizzo / Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Luogo di esecuzione delle opere:	il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda di Copertura - nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;
Manutenzione:	periodo indicato nel Contratto di appalto ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016;
Opere:	le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda di Copertura;
Opere preesistenti:	opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;
Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata:	le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;

Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata:	le opere di completamento e finitura non rientranti nella definizione precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione;
Progettista dei lavori:	il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 50/2016, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;
Regolamento:	il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con espresso riferimento alle norme residue in vigore ex artt. 216 e 217 del D. Lgs. 50/2016;
Scoperto:	la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato;
Società:	l'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd's, identificati nei documenti di polizza nella scheda di copertura, i quali tutti si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente;
Somma assicurata o massimale:	l'importo massimo della copertura Assicurativa;
Stazione appaltante o Committente:	le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 3 del Codice Appalti, committenti dei lavori;
Verificatore:	il soggetto incaricato dell'attività di verifica

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni

L'Assicurato e/o Contraente dichiara che:

- l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di Verifica;
- l'attività di Verifica descritta nella Scheda di Copertura rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).

Art. 2 – Altre assicurazioni

L'Assicurato e/o Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).

Art. 3 – Premio

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6, lett. b), sempreché sia stato pagato, entro 30 gg. dalla data di emissione dalla data di ogni singolo certificato, il relativo premio; in caso di ritardato pagamento del premio nella predetta tempistica gli effetti della polizze garanzie sottoscritte decorreranno dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6, lett. c).

Art. 4 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Obblighi dell'Assicurato e/o Contraente

L'Assicurato e/o Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o Contraente deve darne avviso scritto al Broker a cui è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

Art. 6 – Durata ed efficacia dell'assicurazione

- a) La durata di questo certificato è riportata nel Modulo di Assicurazione ed in ogni caso non potrà superare un periodo di 36 mesi escluso il periodo di collaudo;
- b) L'efficacia dell'Assicurazione si intende invece decorrere dalla data di accettazione dell'incarico;
- c) L'Assicurazione cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori ed in ogni caso per un periodo non superiore ai 12 mesi successivi alla data di cessazione del presente Certificato.

Quanto sopra, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda di Copertura e siano notificati nei termini previsti dall'Art. 16.

Art. 7 – Disdetta in caso di sinistro

Non si applica alla presente Assicurazione.

Art. 8 – Proroga dell'Assicurazione

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6, lett. c), l'Assicurato e/o Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società s'impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate, entro i limiti temporali di quanto previsto all'art. 6 lettera c).

Art. 9 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato e/o Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Società ovvero al Broker a cui è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. 11 – Foro competente

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Art. 12 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA Responsabilità Professionale del Verificatore Interno

Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

Si intendono pertanto garantiti:

- le nuove spese di riprogettazione dell'opera o di parte di essa;
- i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell'opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d'uso;
- i maggiori costi per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore;
- i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi:
 - rovina totale o parziale delle opere stesse;
 - gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell'Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell'attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall'Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto della Società. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunerà il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

Art. 14 - Condizioni di validità dell'Assicurazione

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;

la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;

i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il Progettista e/o Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 15 – Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose, salvo che derivino da vizi di progettazione non rilevati;

conseguenti allo svolgimento di attività di progettazione e direzione dei lavori, se svolta dall'Assicurato stesso;

conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità, unicamente qualora tale Pubblica Autorità sia il Contraente stesso;

conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

Art. 16 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made)

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate alla Società per la prima volta nel corso del periodo di durata del certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell'incarico, e non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di effetto del certificato.

L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento denunciate alla la Società nei 12 mesi successivi alla scadenza del presente Certificato, entro i limiti di quanto previsto all'art. 6 lettera c) purché afferenti a fatti posti in essere durante il periodo che va dalla data di accettazione dell'incarico alla data di scadenza del presente Certificato.

Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento dell'accettazione dell'incarico.

Art. 17 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli incarichi di Verifica relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla Parte VI Titolo I del Regolamento - Contratti nell'ambito di attuazione della Legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 18 – Massimale di assicurazione

La presente garanzia è prestata per un massimale pari a quanto indicato nella Scheda di Copertura ed in accordo alle disposizioni di legge, in vigore al momento della sottoscrizione.

I massimali su indicati rappresentano la massima esposizione della Società per l'intero periodo di efficacia dell'Assicurazione.

Art. 19 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale fino a concorrenza del massimale con diritto per la Società di esercitare rivalsa o regresso nei confronti soggetti responsabili.

Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

La Società assume la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato e/o Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato e/o Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato e/o Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato e/o Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 21 – Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista Esterno

La Società conserva il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei soli confronti del Progettista Esterno, e rinuncia altresì ad esercitare tale diritto nei confronti dell'Assicurato o del progettista interno se dipendente della Contraente.

Tale rinuncia non pregiudica le azioni di regresso spettanti alla Società che abbia risarcito il danno nei confronti delle imprese di Assicurazione di tali altri soggetti che restano pertanto regolate a norma di legge.

Art. 22 – Clausola di raccordo

Le parti prendono e si danno reciprocamente atto che durante il periodo di validità della copertura assicurativa potranno essere emanati i provvedimenti di approvazione degli Schemi tipo ministeriali. Le parti convengono che le garanzie di cui al presente Certificato potranno essere adeguate, d'intesa tra le parti, al contenuto dei citati Schemi tipo.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPlicitamente PER ISCRITTO RELATIVE ALLA Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno

Art. 1 - Dichiarazioni

Art. 14 - Condizioni di validità

dell'Assicurazione Art. 15 - Rischi esclusi

dall'Assicurazione

Art. 16 - Inizio e termine della garanzia - (forma Claims

Made) Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno -

Spese Legali

Art. 21 - Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista esterno

La Società

Il Contraente

.....

.....

..

CALCOLO DEL PREMIO (DA NON COMPILEARE IN SEDE DI OFFERTA)

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA E DEL VERIFICATORE

**CONDIZIONI ECONOMICHE PER ESTENSIONE ALLA COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL
VERIFICATORE INTERNO**

Durata lavori	Tasso pro mille lordo sul valore delle opere
Lavori fino a 12 mesi	%
Lavori fino a 24 mesi	%
Lavori fino a 36 mesi	%
Lavori fino a 48 mesi	%
Premio minimo lordo per certificato	€
<i>NB: Per opere il cui valore supera € 20.000.000,00 e/o per durata lavori superiore a 24 mesi è richiesta la preventiva approvazione degli Assicuatori</i>	